

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

501° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	15
3 ^a - Affari esteri	»	29
4 ^a - Difesa	»	36
6 ^a - Finanze e tesoro	»	41
7 ^a - Istruzione	»	44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	58
10 ^a - Industria	»	65
11 ^a - Lavoro	»	70
12 ^a - Igiene e sanità	»	79

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	82
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	88
RAI-TV	»	114
Informazione e segreto di Stato	»	120
Terrorismo in Italia	»	122
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	124
Sul ciclo dei rifiuti	»	131
Riforma amministrativa	»	137

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri	<i>Pag.</i>	138
RAI-TV - Accesso	»	139

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	144
--------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

209ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 13,15.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Marche
(R019 000, C21ª, 0038º)

Su conforme relazione del senatore BRUNI, relatore per la regione Marche, la Giunta riscontra all'unanimità che, a seguito dell'opzione del senatore Palmiro Uccielli per la carica di Presidente della Provincia di Pesaro Urbino, si è reso vacante nel Collegio 6 il seggio relativo, risultato assegnato col sistema maggioritario.

La seduta termina alle ore 13,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

450^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bassanini e per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUL TERMINE PER GLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014, IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (A007 000, C01^a, 0187^o)

Il presidente VILLONE, facendo seguito alla richiesta avanzata dal senatore Pastore nella precedente seduta, propone di prorogare fino alle ore 12 di martedì 12 ottobre il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato per giovedì 7 ottobre.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(4167) SELLA DI MONTELUCE ed altri. – *Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(3808) SELLA DI MONTELUCE ed altri. – *Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(3830) Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000

(Esame dei disegni di legge n. 3808 e 3830 e congiunzione all'esame del disegno di legge n. 4167; seguito dell'esame del disegno di legge n. 4167 e congiunzione all'esame degli altri disegni di legge; esame congiunto e rinvio dei predetti disegni di legge)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 4167, sospeso nella seduta del 28 settembre, al quale si aggiunge l'esame dei disegni nn. 3808 e n. 3830, rinviati in Commissione.

Il relatore BESOSTRI, dopo aver riferito sui disegni di legge nn. 3808 e 3830 – il cui esame proseguirà dunque congiuntamente a quello del disegno di legge n. 4167 –, dà conto del parere formulato dalla Commissione bilancio, contrario – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – sull'articolo 3 di quest'ultimo disegno di legge; propone quindi un breve rinvio dell'esame in attesa del parere della Commissione giustizia, che ritiene di essenziale rilievo con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 4167, disposizioni sulle quali manifesta talune perplessità. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti sullo stato di attuazione delle misure previste per l'adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000.

Il sottosegretario BASSANINI, dopo aver ricordato che è a disposizione il rapporto elaborato dall'apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio, ricorda che una bozza del piano degli interventi che si renderanno necessari qualora si verificassero problemi al momento del cambio di data previsto per l'anno 2000, è stato distribuito nella giornata odierna ai componenti del competente Comitato di Ministri. Sui contenuti di tale piano manifesta la sua piena disponibilità a riferire in Commissione sin dalla prossima occasione. Ricorda quindi i risultati di rapporti elaborati da altri istituti, alcuni dei quali pubblicati sulla stampa quotidiana negli ultimi giorni, che evidenziano lo stato di adeguamento dei sistemi informatici nel paese. A questo proposito rileva che taluni problemi parrebbero essere presenti nei settori della sanità e dei servizi idrici, mentre con riferimento al sistema bancario e creditizio, alle telecomunicazioni e al sistema elettrico emerge una complessiva adeguatezza delle misure adottate. In particolare, con riferimento ai servizi idrici, ne rileva la relativa arretratezza, che li mette al riparo dai rischi derivanti dal cambiamento di data, poiché i sistemi di gestione sono in gran parte meccanici e gli esercenti di tali servizi non dispongono di sistemi informatizzati se non in minima parte. Quanto al sistema sanitario, il Ministro competente ha già preso iniziative nei confronti delle regioni per verificare lo stato di adeguamento dei sistemi informatici.

Ricorda quindi che dal 15 ottobre entrerà in funzione una sala operativa nella sede di Forte Braschi, direttamente collegata con tutti i Comitati provinciali istituiti presso le singole Prefetture e le imprese che gestiscono servizi a rete a livello nazionale nonché collegata ad un terminale dislocato a Palazzo Chigi.

A quest'ultimo proposito prende la parola il senatore PELLEGRINO, che chiede le ragioni che hanno motivato la localizzazione a Forte Braschi della citata sala operativa, rilevando l'anomalia di un collegamento stabile tra le Prefetture e quella che risulta essere la sede del Servizio militare di informazione e sicurezza.

Il sottosegretario BASSANINI replica segnalando il carattere civile della struttura operativa localizzata a Forte Braschi. Si tratta di una struttura posta alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio, la

cui collocazione nella sede militare di Forte Braschi è motivata da ragioni esclusivamente logistiche e di sicurezza.

Il senatore PELLEGRINO prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Dopo che il senatore SELLA DI MONTELUCE ha dichiarato di concordare con la richiesta di rinvio avanzata dal relatore, il presidente VILLONE dispone un breve rinvio dell'esame, riservandosi di sollecitare il parere della 2^a Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari

(Seguito e conclusione dell'esame)

(R050 001, C01^a, 0001^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 settembre.

Il presidente VILLONE rileva che nel corso dei lavori della Commissione speciale istituita presso l'altro ramo del Parlamento per l'esame del documento in titolo, è emersa un'opinione prevalente nel senso di attribuire ai testi unici previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, una natura non meramente compilativa, bensì oggetto di una espressa delega legislativa. In proposito ricorda il diverso orientamento emerso nel corso dei lavori preparatori di tale legge presso questo ramo del Parlamento, come risulta chiaramente sia dagli emendamenti proposti e definiti in Commissione sia dalla discussione in Assemblea.

Dopo un breve intervento del relatore MANZELLA, ad avviso del quale l'articolo 7 citato sembra contenere una delega seppur finalizzata esclusivamente alla delegificazione nonché alla elaborazione di testi unici, prende la parola il sottosegretario BASSANINI, il quale si sofferma sui lavori preparatori della legge n. 50 del 1999. Nel testo originario della proposta presentata al Senato dal Governo, la disposizione di cui all'articolo 7 era nel senso di una semplice autorizzazione al Governo a riordinare in testi unici la disciplina normativa di talune materie, introducendo le sole modifiche strettamente necessarie ad un coordinamento meramente formale della materia. Un analogo tenore aveva anche questa disposizione approvata in prima lettura dal Senato, tanto che non compariva in quei testi alcun termine di emanazione.

La Camera dei deputati introdusse varie modifiche, prevedendo in particolare la necessità di preventivi indirizzi parlamentari, un ampliamento dei limiti dell'attività di coordinamento formale demandata al Governo (ipotizzandosi la possibilità di introdurre in sede di redazione dei testi unici le «modifiche necessarie», e non solo le «modifiche stret-

tamente necessarie»), nonché fissando un termine entro il quale i testi unici dovranno essere emanati.

In ragione di quelle modifiche, come accennato dal Presidente, l'opinione prevalente emersa in seno alla competente Commissione speciale della Camera dei deputati, è nel senso di interpretare il citato articolo 7 come disponente una delega legislativa, e non già una semplice autorizzazione, ad emanare testi unici. Conseguentemente, secondo il relatore presso l'altro ramo del Parlamento, onorevole Cerulli Irelli, il Governo dovrebbe provvedere all'adozione di ciascun testo unico attraverso la predisposizione di tre diversi atti: un decreto legislativo per la codificazione della normativa di rango primario, e quindi delle discipline non delegificabili, un regolamento contenente le normative di rango secondario, con il quale provvedere anche alla delegificazione delle discipline delle materie di cui al citato articolo 7, comma 1; un testo unico meramente compilativo, contenente le discipline normative, sia di rango legislativo sia di rango regolamentare recate dai due precedenti testi unici. Sempre secondo il relatore della Camera dei deputati – stante la natura di delega del citato articolo 7 della legge n. 50 – la previsione di un aggiornamento periodico dei testi unici, previsto dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 7, dovrebbe essere interpretata restrittivamente, come avente ad oggetto la sola normativa di rango secondario compresa nei testi medesimi.

Nel complesso la interpretazione avanzata dalla Camera dei deputati, ha il vantaggio di fornire all'esecutivo uno strumento più incisivo nell'opera di riordino di discipline normative in testi unici, ma di contro ha l'effetto di limitare la possibilità di aggiornamenti successivi dei medesimi.

Il Governo, quanto alla interpretazione della natura di delega o mera autorizzazione dell'articolo 7, si rimette alla valutazione del Parlamento. Ribadisce però l'intento originario del Governo di ottenere un'autorizzazione alla redazione di testi unici sostanzialmente compilativi, periodicamente aggiornabili; non ritiene, inoltre, che le modifiche apportate dalla Camera abbiano ridefinito completamente l'impianto originario di una disciplina – quella contenuta nella legge n. 50 del 1999 – che è stata approvata con un'ampia convergenza delle forze politiche nel comune intento di affrontare il problema della inflazione legislativa. In proposito ricorda la significativa attività svolta in tal senso da talune regioni nell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 dello scorso anno, nonché l'opera di semplificazione avviata dalla legge n. 59 del 1997 che si sta concretizzando con la adozione dei regolamenti di semplificazione tra i quali ricorda quello istitutivo del cosiddetto sportello unico per la autorizzazione all'apertura di nuovi impianti produttivi. Al fine dunque di proseguire nel cammino intrapreso, ritiene opportuno un superamento delle divergenze interpretative sulla natura dei testi unici previsti dall'articolo 7. Crede peraltro che la profondità di tale contrasto vada ridimensionata; il Governo, infatti, anche qualora si decidesse di seguire l'interpretazione suggerita dalla Camera dei deputati, dovrebbe comunque attenersi a criteri rigorosi e restrittivi nell'opera di delegificazione nonché in quella di redazione dei testi unici.

Il presidente VILLONE rileva la maggiore utilità di un meccanismo che – secondo l'impostazione originaria del disegno di legge del Governo, confermata nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento – prevede una autorizzazione permanente al Governo alla redazione di testi unici compilativi in determinate materie. L'interpretazione fornita dalla Camera finisce, invece, con il pregiudicare la possibilità, prevista dallo stesso articolo 7, di un aggiornamento periodico dei testi unici; essa, dunque, appare fragile sia dal punto di vista giuridico sia da quello politico, riducendosi peraltro ad enfatizzare quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7 che contiene, a suo avviso, un'aspirazione sostanzialmente illuministica priva di alcun valore cogente, come l'esperienza ha largamente dimostrato.

A quest'ultimo proposito prende la parola il sottosegretario BASSANINI, rilevando che il Governo, proponendo la riforma dei servizi pubblici locali sotto forma di novella delle corrispondenti disposizioni della legge n. 142 del 1990, ha inteso dare un significato pregnante a previsioni – pur di rango semplicemente legislativo – che impongono la necessità del ricorso a forme di abrogazione espressa.

Il presidente VILLONE, continuando nel suo intervento, ricorda che comunque appare difficile individuare nella disposizione di cui all'articolo 7 i requisiti identificativi di una delega legislativa, contenendo, quest'ultima disposizione, solo principi e criteri di ordine procedurale, che non toccano le materie oggetto dei testi unici.

Interviene quindi il senatore ROTELLI che, concordando con i rilievi mossi dal Presidente, evidenzia l'abnorme ricorso in questa legislatura allo strumento della delega, che ha finito per spostare una rilevante quota del potere legislativo dal Parlamento al Governo. Nel caso in esame, poi, si tratterebbe di una sorta di delega inconsapevole, come dimostrato dai dubbi sull'interpretazione dell'articolo 7 della legge n. 50 e dall'equivoco comportamento del rappresentante del Governo che si è rimesso, in proposito, alle valutazioni del Parlamento, ma in sostanza ha anche invitato il Senato ad attenersi alla interpretazione emersa nel corso dei dibattiti presso la Camera dei deputati. Quanto alle proposte avanzate dal relatore della Commissione speciale istituita presso quel ramo del Parlamento, rileva criticamente la complessità della procedura proposta per l'attuazione del disposto del citato articolo 7. Di essa si dovrebbe dare ragione alla opinione pubblica, in un contesto che dovrebbe essere di semplificazione.

Il sottosegretario BASSANINI, a quest'ultimo proposito, rileva che l'articolazione in una pluralità di atti dei testi unici previsti dall'articolo 7, proposta presso l'altro ramo del Parlamento, non si dovrebbe comunque tradurre in un risultato complesso, tale da ostacolare la chiara conoscibilità delle discipline oggetto dei testi unici, conoscibilità che verrebbe comunque assicurata dai testi unici di

carattere compilativo che raccolgono al loro interno sia le norme di rango primario sia quelle di natura secondaria.

Il presidente VILLONE, replicando al rilievo avanzato dal senatore Rotelli sul carattere «inconsapevole» della delega contenuta nell'articolo 7, rileva che anche il testo trasmesso dalla Camera dei deputati e approvato, in seconda lettura, dal Senato, non mutasse – a suo personale avviso – il carattere di semplice autorizzazione alla redazione di testi unici compilativi, proprio dell'originaria proposta, non potendosi ritenere sufficiente per modificare questa natura la apposizione di un termine - introdotto dalla Camera dei deputati – per la adozione dei testi unici stessi, termine al quale può bene attribuirsi un carattere meramente ordinatorio. In ogni caso osserva che la natura normativa dell'articolo 7 non può essere determinata dalle intenzioni dei singoli parlamentari, né da quelle di un ramo del Parlamento, ma va desunta da altri fattori, sistematicamente considerati.

Prende quindi la parola il relatore MANZELLA che, dopo aver ricordato di non aver partecipato, in quanto non ancora componente del Senato, alla complessa elaborazione della legge n. 50 del 1999, rileva che l'articolo 7 di quella legge parrebbe prevedere – ad una semplice lettura – una autorizzazione alla delegificazione nonché una delega alla compilazione di testi unici, per la redazione dei quali ci si deve attenere al rigoroso rispetto dei principi e criteri ricavabili dalla normativa vigente, che non possono essere modificati stante la natura della previsione in esame, di mera delega ad elaborare testi unici. Condivide i rilievi avanzati dal senatore Rotelli sul carattere macchinoso del procedimento proposto alla Camera per l'adozione dei testi unici, rilevando però che l'obiettivo è comunque quello di fornire ai cittadini, agli interpreti e agli operatori discipline semplificate e facilmente conoscibili. Segnala quindi al rappresentante del Governo le richieste avanzate dalle Commissioni di merito, in occasione dell'esame in sede consultiva del documento in esame, di inserire ulteriori materie tra quelle oggetto di redazione di testi unici.

Intervengono quindi il presidente VILLONE e il senatore BESOSTRI, che rilevano la complessità della procedura seguita presso l'altro ramo del Parlamento per la elaborazione degli indirizzi da fornire al Governo, apprezzando il carattere puntuale e contenuto degli indirizzi proposti nella relazione del senatore Manzella.

Il senatore BESOSTRI segnala poi la opportunità di adottare un sistema che realizzi, nelle materie oggetto dei testi unici, un efficace coordinamento tra la normativa europea e quella nazionale, rilevando inoltre che la eventuale approvazione di indirizzi difformi da parte dei due rami del Parlamento potrebbe lasciare il Governo privo di un efficace orientamento.

Il sottosegretario BASSANINI, concordando con le considerazioni svolte dal presidente Villone, conferma che nella originaria impostazio-

ne del disegno di legge presentato dal Governo al Senato, lo strumento previsto dall'articolo 7 avrebbe dovuto avere un carattere permanente e funzionale al riordino di discipline di settore, apportando, alla normativa vigente, solo le modifiche strettamente necessarie per garantire una coerenza logica e sistematica, esplicitando le norme abrogate implicitamente e operando i necessari raccordi con le operazioni di delegificazione disposte dalla medesima legge n. 50 nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalle leggi n. 59 e n. 127 del 1997 e successive modificazioni. Alla Camera, il relatore di allora, onorevole Cananzi, evidenziò la impossibilità di procedere ad una simile attività di riordino utilizzando il semplice strumento del testo unico compilativo; conseguentemente furono introdotte al testo di quella che sarebbe divenuta la legge n. 50 del 1999 le modifiche ricordate nel suo precedente intervento, anche in conformità al parere reso in proposito dal Comitato per la legislazione costituito presso quel ramo del Parlamento.

Non ritiene, pertanto, che seguendo la interpretazione avanzata dalla Camera dei deputati si finisca per articolare in modo eccessivamente complesso lo strumentario dell'operazione di riordino; i cittadini e tutti gli operatori utilizzeranno infatti, per conoscere le discipline riordinate, i testi unici compilativi nei quali dovrebbero essere raccolte – secondo la impostazione avanzata dal relatore presso la Commissione speciale presso l'altro ramo del Parlamento – sia le norme di rango primario, sia quelle di rango secondario. Quel che invece desta preoccupazioni è il limite che è stato prospettato in quella sede all'opera di aggiornamento periodico dei testi unici. Questi dubbi interpretativi e i problemi evidenziati dovranno essere, a suo avviso, risolti in occasione dell'esame del nuovo disegno di legge di semplificazione, che sarà quanto prima presentato alle Camere. Nel frattempo, occorre che comunque si dia avvio all'istruttoria necessaria per la redazione dei testi unici; auspica quindi una convergenza tra gli atti di indirizzo che le due Camere dovranno adottare. Quanto all'ambito materiale dei testi unici, il Governo ritiene che, indipendentemente dalla natura delegata o meramente compilativa che si voglia attribuire ai medesimi, questo sia rigorosamente circoscritto dalla legge n. 50 del 1999. Il prossimo disegno di legge di semplificazione potrà essere la sede per recepire formalmente le indicazioni di ulteriori materie, che peraltro potranno essere utilmente segnalate negli atti di indirizzo che le due Camere si accingono ad approvare relativamente al documento in titolo.

Il presidente VILLONE ritiene che l'elemento più rilevante sia quello del carattere permanente o meno dello strumento di riordino: a suo avviso, l'interpretazione data dalla Camera dei deputati postula l'esclusione di quel carattere permanente e tuttavia, anche in quella interpretazione vi è un margine per includere nell'opera di riordino la possibilità dell'aggiornamento periodico, senza ulteriori atti di autorizzazione legislativa. Il margine è dato dal riferimento, contenuto nell'articolo 7 della legge 50, sia alle materie contemplate nella legge annuale di semplificazione, sia ai criteri di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Naturalmente gli aggiornamenti successivi

avrebbero un limite intrinseco nella natura meramente compilativa ma permetterebbero comunque di realizzare un sistema dotato della necessaria flessibilità. Con tali precisazioni, potrebbe anche essere accolta l'interpretazione data dalla Camera dei deputati alla natura normativa dell'articolo 7.

Il relatore MANZELLA condivide la prospettazione del Presidente.

Il senatore PELLEGRINO conviene sulla opportunità di recuperare l'impostazione originaria data dal Governo al programma di riordino normativo ma osserva che in materia si è accumulato un ritardo soprattutto culturale, attinente il sistema delle fonti. Sarebbe importante, dunque, affermare un principio di autolimitazione legislativa, da parte del Parlamento, in modo da valorizzarne la funzione politica e di indirizzo concentrando l'attività di produzione normativa esclusivamente sulle leggi di principio.

Secondo il presidente VILLONE un simile obiettivo può essere perseguito, realisticamente, solo mediante la riduzione del numero dei parlamentari.

Consente il senatore PELLEGRINO.

Il senatore MAGNALBÒ, quindi, chiede un chiarimento sulla possibilità di adottare norme di interpretazione autentica nei testi unici.

Il presidente VILLONE ritiene che ciò sarebbe possibile, sempre che sia chiarita l'esatta configurazione delle norme di interpretazione autentica, esclusivamente nel caso in cui il testo unico abbia la natura di decreto legislativo delegato.

Propone, quindi, di conferire al relatore Manzella l'incarico di redigere una relazione per l'Assemblea corredata di tutti i pareri pronunciati dalle altre Commissioni e conforme all'orientamento condiviso nel corso dell'esame e, in particolare, all'indicazione da lui stesso formulata da ultimo circa la possibilità di assicurare all'operazione di riordino normativo i requisiti della stabilità e della continuità.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta del Presidente è infine accolta dalla Commissione.

(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

(4201) SEMENZATO. - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria

(4207) MANZELLA. - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva

(4215) CÒ ed altri. - Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie

(4225) LA LOGGIA ed altri. - Disciplina dell'informazione elettorale e politica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione, rammenta che i senatori del Polo per le libertà e della Lega hanno rappresentato un orientamento rivolto a riferire una parte consistente degli spazi disponibili di propaganda alle rappresentanze parlamentari o consiliari già detenute dai competitori elettorali. In merito alla opportunità di commisurare il sistema alla diversità delle campagne elettorali sembra poi prevalere un orientamento diretto a individuare meccanismi più raffinati di adattamento.

Il senatore STIFFONI osserva che l'emendamento del Governo all'articolo 2 potrebbe essere utilizzabile quanto alla ripartizione degli spazi esclusivamente per l'elezione della Camera dei deputati, fermo restando che secondo la sua parte politica occorre comunque garantire gli spazi disponibili solo a quei candidati che abbiano un simbolo comune in una parte consistente del territorio elettorale. In ogni caso egli ribadisce che il proprio movimento consiste nella federazione di più forze politiche (Liga veneta, Lega lombarda e altre), che pertanto costituiscono una coalizione di soggetti reciprocamente autonomi. L'unità di intenti determinata dalla volontà di rappresentare gli interessi delle popolazioni settentrionali determina la scelta di presentare un solo simbolo elettorale, ma ciò non toglie che si tratta di una coalizione tra più forze politiche. Osserva, inoltre, che la proposta emendativa del Governo non è adattabile alla elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e neppure all'elezione dei sindaci. È opportuno, in ogni caso, distinguere il periodo che precede la presentazione delle candidature (per il quale è necessario un riferimento esclusivo alle rappresentanze già in atto, con ripartizione paritaria) dal periodo successivo alle candidature, nel quale occorre garantire uno spazio anche ai nuovi competitori. D'altra parte, occorre assicurare uno spazio preponderante ai candidati alle cariche esecutive quando le competizioni elettorali sono fondate su meccanismi di elezione diretta, ancorché integrati da una competizione tra liste di candidati per l'elezione delle rispettive assemblee. In tali casi, infatti, una misura che potrebbe essere ipotizzata nell'ordine dei tre quarti andrebbe ripartita tra i candidati alla carica esecutiva (sindaco, presidente della provincia e, auspicabilmente, presidente della regione) mentre la parte residua dovrebbe essere attribuita, in misura paritaria, alle liste di candidati per i rispettivi consigli. Al riguardo egli si riserva di formulare una proposta articolata e si sofferma intanto sulla questione della possibile differenza di disciplina in ragione della capacità di diffusione, nazionale o locale, delle emittenti. A suo avviso, una differenza è opportuna, proprio in ragione del tipo di consultazione elettorale, perché sarebbe improprio, ad esempio, assicurare una propaganda nazionale per candidature in enti locali. In ogni caso, è opportuno introdurre qualche forma di incentivazione alle emittenti locali per la diffusione di informazione politica.

Il senatore MANZELLA osserva che ogni tipo di elezione ha anche una dimensione locale, con la sola eccezione dei *referendum*. Anche per l'elezione della Camera e del Senato, infatti, c'è la competizione nei

singoli collegi, da cui deriva la capacità di influenza propria delle emittenti locali. Per tale motivo non appare necessario né opportuno articolare la disciplina secondo la capacità di diffusione delle emittenti, anche perché le situazioni di monopolio o di oligopolio si possono determinare in ambito locale così come a livello nazionale. Si dichiara perplesso, pertanto, sulla opportunità di assumere la distinzione tra emittenti nazionali e locali come ragione di una diversa disciplina della comunicazione politica.

Il senatore BESOSTRI si dichiara d'accordo con il senatore Manzella e ritiene che la disciplina dovrebbe essere comune per le emittenti nazionali e per le emittenti locali, sia che si pervenga alla conclusione di prevedere un divieto per la pubblicità sia invece che ci si orienti verso una regolazione positiva della *par condicio*, che a suo avviso deve essere estesa anche all'interno delle liste dei candidati. Osserva, in proposito, che una gestione degli spazi di comunicazione concentrata esclusivamente a livello nazionale sarebbe in contraddizione con un sistema elettorale uninominale. Anche allo scopo di prevenire eventuali censure di legittimità costituzionale, il trattamento delle emittenti nazionali e di quelle locali dovrebbe essere dunque tendenzialmente comune, con una limitata articolazione riferita esclusivamente alle modalità di esercizio.

Il senatore PELLEGRINO rammenta che prima della diffusione del mezzo televisivo la forma principale di propaganda elettorale erano i comizi, regolati dalla legge per assicurare una disponibilità paritaria di occasioni e di spazi ai competitori. Ma vi era anche una diffusa forma di pubblicità, quella delle affissioni murali, che per lungo tempo non fu regolata in modo penetrante, fino a quando gli abusi e le degenerazioni che la accompagnarono, anche per il rispetto ambientale delle città, imposero una forma di regolazione più restrittiva. Ne deriva, dunque, la considerazione che regolare e limitare la pubblicità è possibile e legittimo, una volta assicurata la parità di condizioni nella propaganda elettorale.

Il senatore SCHIFANI osserva che le candidature elettorali hanno sempre un proprio radicamento territoriale e le emittenti locali, dunque, sono importanti come quelle nazionali cosicché non appare né necessaria né opportuna una differenza di disciplina. Occorre tener conto, piuttosto, dei diversi sistemi elettorali, in modo da privilegiare le coalizioni quando si tratta di competizioni a effetto maggioritario e i partiti o movimenti politici quando l'elezione è fondata sulla competizione tra liste di candidati. L'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2 del disegno di legge n. 4197 non è univoco e comunque costituisce un arretramento rispetto allo stesso disegno di legge perché comporterebbe una parità indiscriminata tra soggetti di forza e consistenza diversa. In proposito, egli afferma che il riferimento alla composizione delle assemblee elettive è da ritenere preferibile, ma ancor più opportuna è l'indicazione contenuta nel disegno di legge n. 4225, che privilegia una ripartizione degli spazi tra le due coalizioni contrapposte prevedendo uno spazio re-

siduo per gli altri competitori. In tal modo, infatti, sarebbe assecondata e incentivata la competizione bipolare.

Il sottosegretario LAURIA precisa che l'emendamento del Governo all'articolo 2 nella parte relativa alla ripartizione degli spazi è solo una proposta provvisoria, accompagnata dalla riserva di una nuova formulazione che terrà conto senz'altro di tutte le obiezioni.

Il senatore ELIA afferma che alcune limitazioni all'esercizio delle attività di radiodiffusione possono essere contenute anche negli atti di concessione, cosicché anche una normativa di legge dal carattere limitativo e compatibile con i principi costituzionali, sarebbe sicuramente legittima; d'altra parte, dalle proposte in esame non si desume affatto una sorta di imposizione del silenzio, essendo comunque assicurata la disponibilità degli spazi di propaganda sia nelle emittenti nazionali sia in quelle locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

483^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(3699) *Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta*

(2751) *Antonino CARUSO ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari*

(2974) *GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili*

(3615) *Antonino CARUSO ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile*

(3639) *FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13 del testo unificato predisposto in Comitato ristretto.

Il presidente PINTO ricorda che la 5^a Commissione permanente, dopo aver espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 13.0.20, ha successivamente espresso parere di nulla osta sull'emendamento 13.0.20 (Nuovo testo).

Il relatore CENTARO esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.0.8, 13.0.9, 13.0.20 (Nuovo testo), 13.0.100, 13.0.24 e 13.0.25.

Sull'emendamento 13.0.10 esprime parere favorevole a condizione che la parola «sessantesimo» sia sostituita con l'altra «trentesimo». Esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13, sottolineando in particolare, con riferimento agli articoli 13.0.22 e 13.0.23, come la loro approvazione potrebbe comportare, tra l'altro, rilevanti problemi di ordine sistematico.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore, tranne che per l'emendamento 13.0.20 (Nuovo testo) su cui il parere del Governo è contrario.

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 13.0.3 e modifica l'emendamento 13.0.10 nel senso suggerito dal relatore.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 13.0.1.

Posti separatamente ai voti vengono poi approvati gli emendamenti 13.0.8 e 13.0.9, mentre viene accantonato l'emendamento 13.0.10 in quanto connesso con gli emendamenti 13.0.22 e 13.0.23.

Sull'emendamento 13.0.20 si apre un articolato dibattito, nel quale prendono la parola il senatore RUSSO – che sottolinea come la soppressione del terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 890 del 1982 potrebbe comportare il rischio di un'interpretazione della normativa vigente in materia di notificazione di atti giudiziari tale da far sì che il destinatario della notifica a mezzo posta potrebbe evitare la stessa, semplicemente rifiutandosi di pagare le tasse di spedizione – e quindi il senatore Antonino CARUSO – ad avviso del quale i rischi paventati dal senatore Russo non sussistono, in quanto la proposta soppressiva in esame non modifica i principi generali in materia di notificazione degli atti giudiziari – il relatore CENTARO – che osserva come l'emendamento intenda soltanto evitare che il mancato pagamento delle tasse postali implichi automaticamente la mancata consegna del plico da parte dell'agente postale – il senatore FASSONE – che richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di un intervento del legislatore, tale da evitare dubbi interpretativi e applicativi – e infine, nuovamente, il senatore Antonino CARUSO che, in considerazione dell'andamento del dibattito, ritira l'emendamento 13.0.20 (Nuovo testo), riservandosi eventualmente di presentarlo nel prosieguo dell'esame.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 13.0.100.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 13.0.22, il senatore Antonino CARUSO richiama l'attenzione sul quarto comma di tale proposta emendativa.

Il senatore FASSONE condivide la sostanza delle proposte contenute negli emendamenti 13.0.22 e 13.0.23, ma si domanda in termini problematici se sia opportuno affrontare tale tema nel contesto dei dise-

gni di legge in esame, e manifesta inoltre preoccupazione per il fatto che non sia possibile il momento apprezzare tutte le implicazioni sistematiche di una proposta così profondamente innovativa.

Il senatore RUSSO ritiene anch'egli apprezzabile la finalità ispiratrice degli emendamenti 13.0.22 e 13.0.23, ma giudica opportuno un ulteriore approfondimento sia sui riflessi che l'approvazione di queste proposte potrebbe avere, sia sulla formulazione tecnica delle stesse.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.10, precedentemente accantonato, è approvato nel testo modificato secondo l'indicazione del relatore.

Il senatore Antonino CARUSO ritira gli emendamenti 13.0.22 e 13.0.23, riservandosi comunque di approfondire i profili problematici segnalati nel corso del prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 13.0.24 e 13.0.25.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Dopo che il RELATORE ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 14.100, il rappresentante del GOVERNO esprime su di esso parere favorevole.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 14.100, nonché l'articolo 14 come emendato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Centaro a riferire in senso favorevole sul testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo con le modifiche introdotte nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 9,20.

484ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17, precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

Si passa all'esame dell'emendamento 17.0.1, di contenuto identico all'emendamento 17.0.2.

Dopo un breve intervento del relatore FOLLIERI, prende la parola il senatore RUSSO il quale ribadisce le perplessità già da lui manifestate circa le proposte emendative volte alla soppressione dell'articolo 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Sottolinea infatti che lo strumento dei colloqui investigativi è disciplinato in modo tale che dei colloqui deve comunque rimanere traccia e che essi, salvo casi di particolare urgenza, devono essere autorizzati dal Ministro della giustizia, quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, ovvero dal pubblico ministero, quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, mentre la facoltà di procedere ai colloqui investigativi senza autorizzazione è attribuita al solo procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale. Evidenzia poi che l'eliminazione dei colloqui previsti dall'articolo 18-*bis* priverebbe le forze di polizia di uno strumento investigativo di particolare importanza e che, a suo avviso, i rischi e le possibili disfunzioni che possono essere derivate o in futuro derivare dalla sua utilizzazione vanno controbilanciati, piuttosto, attraverso la predisposizione di un quadro normativo che assicuri, nel dibattito, un rigoroso vaglio probatorio delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Il senatore CENTARO ritiene che la mera e semplice annotazione dell'avvenuto colloquio investigativo non sia un meccanismo di controllo sufficiente e sottolinea che, al fine di garantire una trasparenza effettiva e contrastare il rischio di un uso distorto dello strumento previsto dall'articolo 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sarebbe

quantomeno necessaria la verbalizzazione di tutto ciò che viene detto nel corso del colloquio medesimo.

Il senatore GRECO si dichiara favorevole all'eliminazione della previsione relativa ai colloqui investigativi e richiama con forza l'attenzione sui rischi che l'uso dei meccanismi premiali concessi ai collaboranti può comportare, sul piano di un corretto funzionamento delle dinamiche processuali.

Il senatore RUSSO ritiene estremamente utile l'apporto dei collaboratori di giustizia al fine di infrangere il muro di omertà che costituisce uno dei principali elementi di forza delle organizzazioni di stampo mafioso. In questo contesto, lo strumento dei colloqui investigativi è certamente funzionale allo scopo di favorire lo sviluppo di possibili collaborazioni, il che rappresenta un uso dello strumento che non può non essere considerato legittimo. Condivide l'esigenza che dei colloqui investigativi resti traccia mediante la loro annotazione negli appositi registri, ma l'acquisizione del contenuto dei colloqui potrebbe, da un lato, risultare in concreto pericolosa e, dall'altro, porrebbe il problema dell'utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese nel corso degli stessi.

La senatrice SCOPELLITI mette in rilievo come l'approvazione di una nuova legge in materia di collaboratori di giustizia sia ormai da troppo tempo attesa e sottolinea che occorre procedere verso questo obiettivo non solo rapidamente, ma anche con coraggio. Ricorda come l'articolo 18-*bis* sia stato introdotto nell'ordinamento penitenziario dopo che la cronaca giudiziaria aveva registrato casi di inaudita ed inaccettabile gravità fra i quali, emblematico, è stato certamente il caso Tortora. L'esperienza ha però dimostrato come le previsioni di tale disposizione non forniscano un complesso di garanzie sufficienti ed è emersa la necessità incontestabile di trovare soluzioni più incisive e realmente efficaci. Non si possono lasciare in vigore senza modifiche norme che, di fatto, non forniscono adeguate garanzie contro il rischio che comportamenti criminali possano essere posti in essere anche da appartenenti alla magistratura.

Il senatore PARDINI richiama l'attenzione della senatrice Scopelliti sul fatto che la disciplina relativa ai colloqui a fini investigativi si applica al personale della Direzione investigativa antimafia e che l'unico magistrato menzionato dall'articolo 18-*bis* è il procuratore nazionale antimafia. Più in generale, rileva che non è possibile affrontare problemi di carattere legislativo tenendo presente solo gli aspetti patologici che può assumere il fenomeno che si intende disciplinare.

Seguono brevi interventi del presidente PINTO e dei senatori FASSONE e RUSSO in merito alla portata del capoverso 13 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 come sostituito dall'articolo 6 del testo in discussione, nella parte in cui non appare chiaro se nel corso della redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la per-

sona che rende le dichiarazioni possa essere ammessa, qualora sussistano specifiche esigenze di protezione, ad avere dei colloqui investigativi, in deroga alle misure di trattamento dirette ad assicurare che la genuità delle dichiarazioni non sia compromessa.

Il sottosegretario AYALA dichiara che il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 18-*bis* e rileva come nel provvedimento in esame siano già previste disposizioni che stabiliscono l'obbligo di isolamento del collaborante al fine di evitare ogni possibilità di inquinamento delle dichiarazioni. Certamente il caso Tortora fu ben più che un errore giudiziario; ritiene - tuttavia - che i «pentiti» siano stati uno strumento utile e che il giudizio complessivamente positivo sul loro utilizzo non deve poter essere rimesso in discussione in relazione a casi che, per quanto clamorosi, restano tuttavia isolati. Infine, tiene a precisare come il Governo abbia presentato il disegno di legge sui collaboratori di giustizia già a partire dall'11 marzo 1997.

Il relatore FOLLIERI, premesso grande apprezzamento per l'intervento svolto dalla senatrice Scopelliti, ritiene che occorra giungere ad una soluzione che rispetti e rispecchi le diverse posizioni emerse dal dibattito, per non disperdere quanto di positivo vi è stato e vi potrà essere nel ruolo dei collaboratori di giustizia. Al tempo stesso occorre assicurare la più grande trasparenza del processo che porta gli internati o detenuti a divenire collaboranti e porli al riparo da ogni influenza durante la fase della predisposizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. A suo avviso, occorrerebbe che l'ufficiale che procede all'interrogatorio investigativo rediga apposito verbale il quale potrebbe essere utilizzato, in sede dibattimentale, per l'individuazione di riscontri, utili ai fini della valutazione della credibilità del collaborante. Si riserva, pertanto, di procedere alla riformulazione dell'emendamento 17.0.1.

Il presidente PINTO ritiene che l'articolo 18-*bis* rivesta una indubbia utilità. Tuttavia, al fine di assicurare quella trasparenza di cui si lamenta la mancanza, potrebbe essere opportuno prevedere che al colloquio investigativo si applichino le stesse modalità di documentazione che l'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale prevede per l'interrogatorio.

Il senatore RUSSO suggerisce di introdurre, invece, una disposizione che preveda la possibilità di acquisire per estratto il registro contemplato nel comma 3 dell'articolo 18-*bis*, collocandola a completamento delle norme introdotte dalla Commissione relativamente alla possibilità di acquisire il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione in caso di interrogatorio o esame del collaboratore.

Il senatore FASSONE ribadisce che, se si ci si muove all'interno di una «cultura del sospetto», nemmeno l'effettuazione della registrazione potrà escludere che si ipotizzino accordi, a questa precedenti, fra detenuto o internato e chi procede al colloquio investigativo.

Il senatore MILIO richiama l'attenzione della Commissione sulla sicura evenienza che, anche nel caso di ipotetica redazione di un verbale, il funzionario che procede al colloquio possa presentarsi in una veste di natura così riservata se non addirittura segreta, da poter sottrarre il colloquio a qualsiasi forma di documentazione.

Il presidente PINTO puntualizza che le modalità di tenuta dei registri di cui all'articolo 18-bis sono regolate dettagliatamente da un decreto ministeriale del 2 agosto 1993.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

485^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,55.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

In merito all'emendamento 17.0.1, e con riferimento alla problematica dei colloqui investigativi ad esso sottesa, si svolge un articolato dibattito nel quale intervengono ripetutamente il relatore FOLLIERI, il sottosegretario AYALA, la senatrice SCOPELLITI, il senatore SENESE,

il senatore GRECO, il senatore RUSSO e il presidente PINTO e al termine del quale lo stesso relatore FOLLIERI prospetta la possibilità di riformulazione dell'emendamento 17.0.1 volta a prevedere che, nell'ipotesi in cui il giudice debba procedere all'esame del collaborante, egli possa, a richiesta di parte, disporre l'acquisizione di copia per estratto del registro tenuto dal direttore del carcere in cui sono annotati il nominativo del detenuto o internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, la data e l'ora di inizio e di fine dello stesso, nonché l'acquisizione di copia per estratto del registro di cui al comma 3 dell'articolo 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario, per la parte relativa ai colloqui a fini investigativi intervenuti con il collaboratore.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PINTO avverte che la seduta pomeridiana di domani, giovedì 7 ottobre, già prevista per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 22.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 3699, 2751, 2974, 3615 E 3639**

Art. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Nei comuni sede d'ufficio del giudice di pace e nei comuni privi di ufficio giudiziario e nei comuni sul cui territorio vi siano posti vacanti di ufficiale giudiziario le notifiche e gli atti di deposito possono essere eseguiti anche dai messi comunali a ciò appositamente delegati, di anno in anno, dal sindaco o dall'assessore comunale delegato dal sindaco. Le spese delle notifiche e di tutti gli atti e tutti i diritti ed accessori sono, anche nei casi di cui al presente articolo, a carico della parte richiedente, salva ripetizione».

13.0.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI,
MILIO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 3, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo difensore quando lo stesso sia stato già nominato e risulta costituito nel giudizio, ovvero l'ufficio giudiziario quando la notificazione sia da questi richiesta. Per le notificazioni in materia penale, l'avviso deve indicare come mittente la parte istante o il suo difensore, se la notificazione deve essere eseguita a cura della stessa, ovvero l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce"».

13.0.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la prima parte fino alla parola: "nei giudizi di Cassazione;" è sostituita con la seguente:

"In qualsiasi giudizio, compresi quelli davanti ai giudici amministrativi e quelli elettorali, la parte può, in ogni caso, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione, ovvero per eseguire qualsiasi altro incombenza;"».

13.0.8

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 6, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la parola: "piego" è sostituita con la seguente: «atto».

13.0.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 6, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo smarrimento dell'atto da parte dell'Amministrazione postale determina la sospensione di diritto dei termini di decadenza e di prescrizione per un periodo decorrente dal quinto giorno successivo alla richiesta della notificazione sino al sessantesimo giorno successivo alla comunicazione dello smarrimento alla parte che ha richiesto la notificazione"».

13.0.10

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il terzo comma è soppresso».

13.0.20

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il terzo comma è soppresso.

2. All'onere relativo valutato in lire 5 miliardi, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.20 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, nella legge 20 novembre 1982, n. 890, ovunque ricorrano, la parola: "piego" è sostituita con la seguente: "plico" e la parola: "pieghi" è sostituita con l'altra: "plichì"».

13.0.100

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 2943 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2943. - (*Interruzione da parte del titolare*) -. La prescrizione è interrotta dalla richiesta della notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta dall'invio di ogni altro atto, con l'impiego di qualsiasi mezzo che permetta di dimostrarne documentalmente l'avvenuta spedizione e ricezione, che valga a costituire in mora il debitore e dalla richiesta della notificazione dell'atto con il quale una parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri"».

13.0.22

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 2966 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2966. - (*Cause che impediscono la decadenza*) -. La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto, ma se tale atto consiste in una notificazione o in una comunicazione la decadenza è impedita dalla relativa richiesta. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”».

13.0.23

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 149, secondo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale”».

13.0.24

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 54 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: "La parte pubblica e privata richiede la notificazione degli atti all'ufficiale giudiziario rimettendo allo stesso l'originale ed un numero di copie uguale a quello dei destinatari dell'atto stesso"».

13.0.25

CALLEGARO

Art. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.184 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

14.100

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 17.**

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

17.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato».

17.0.2

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“18-bis. Il procuratore nazionale antimafia ha la facoltà di procedere, senza necessità di autorizzazione, a colloqui personali con detenuti e internati, ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale. Tale facoltà non è delegabile».

17.0.3

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

241^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene l'ambasciatore Marcello Spatafora.**La seduta inizia alle ore 14,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania: audizione dell'ambasciatore Marcello Spatafora.**(R048 000, C03^a, 0005^o)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 aprile scorso.

Il presidente MIGONE dà il benvenuto all'ambasciatore Spatafora, rientrato da qualche giorno alla Farnesina dopo oltre due anni trascorsi nella difficile sede di Tirana. Avverte poi che, con l'odierna audizione, l'indagine conoscitiva entra nella fase conclusiva, dopo il viaggio in Albania dell'8, 9 e 10 settembre, nel corso del quale furono svolte numerose e importanti audizioni.

L'ambasciatore SPATAFORA svolge un intervento introduttivo sugli obiettivi e gli strumenti dell'azione italiana in Albania avviata nel 1997, subito dopo l'Operazione Alba. Al fine di aiutare quel paese amico a ricostruire le sue istituzioni e a riabilitare la sua economia, fu creata a Tirana una delegazione diplomatica speciale, che affiancò l'Ambasciata nei rapporti con le autorità albanesi. Contemporaneamente a Roma fu creato un Commissariato straordinario, cui è preposto il generale Angioni, che ha il compito di coordinare le amministrazioni pubbliche coinvolte negli interventi in Albania e, quindi, costituisce l'interfaccia della delegazione diplomatica speciale.

I rapporti tra tali articolazioni statali erano inizialmente chiarissimi, ma negli ultimi mesi vi sono state sovrapposizioni e confusioni di ruoli,

che la Commissione affari esteri del Senato ha avuto modo di constatare direttamente nel corso del suo recente viaggio in Albania. Peraltro anche il Primo ministro albanese sostiene che sarebbe meglio semplificare gli strumenti degli aiuti italiani per poter avere un solo interlocutore; si ha però l'impressione che la pluralità di interlocutori possa essere utile al governo albanese, per poter sfuggire a una rigida condizionalità. In altre parole, il governo di Tirana sembra ritenere che gli aiuti italiani costituiscano una variabile indipendente dalla realtà albanese e siano strettamente correlati a esigenze di politica interna italiana; la diplomazia italiana ha invece sempre tenuto fermo il principio che gli aiuti dell'Italia sono condizionati ai concreti comportamenti delle autorità albanesi.

Questo atteggiamento nei confronti dell'Italia, che è di gran lunga il primo donatore bilaterale e il primo *partner* commerciale dell'Albania, si è notevolmente accentuato nell'ultimo anno, da quando è in carica il primo ministro Pandeli Majko. Mostrando di concepire i rapporti internazionali come un gioco a somma zero, egli ha ostentato uno scarso riconoscimento del ruolo dell'Italia, mentre ha enfatizzato l'importanza dei rapporti con il Regno Unito e, soprattutto, con gli Stati Uniti d'America. Peraltro il tentativo di ottenere visite ad alto livello ovvero di essere ricevuto dal presidente Clinton non ha finora sortito alcun risultato; ma ciò, lungi dal raffreddare l'entusiasmo verso l'amministrazione di Washington, ha avuto un effetto moltiplicatore delle aperture verso gli Stati Uniti, considerati ormai come il primo *partner* strategico dell'Albania.

A tal riguardo è emblematica la vicenda di un documento governativo sulla programmazione militare, diramato in bozza a luglio, in cui venivano definiti fondamentali i rapporti con gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania, mentre l'Italia e la Grecia erano menzionate solo per rilevare che attualmente non costituiscono una minaccia per l'Albania. Dopo un passo diplomatico presso il governo di Tirana, quest'ultima affermazione veniva cancellata dal documento e inoltre scompariva qualsiasi menzione dei paesi europei della NATO, restando solo l'indicazione del rapporto con gli Stati Uniti come fulcro della politica di difesa.

Per quanto riguarda poi la massiccia partecipazione italiana ad AFOR 2 – che attualmente è costituita da 1.500 militari italiani e un centinaio tra greci e turchi – ha motivo di ritenere che l'affidamento del comando a un generale italiano non sia stato gradito dal primo ministro Majko. La stampa albanese non attribuisce comunque alcuna importanza a tale missione, che ha il delicato compito di mantenere i collegamenti con le truppe nel Kosovo, e se ne parla al massimo come di una *task force* che deve mettere a posto le strade.

In conclusione, l'ambasciatore Spatafora sottolinea che l'Italia dovrebbe pretendere dal governo di Tirana maggiore chiarezza e trasparenza nei rapporti bilaterali.

Il senatore SERVELLO, ricordato che criticò la frammentazione delle competenze già nel corso dell'audizione del generale Angioni, chiede all'ambasciatore Spatafora se ha fatto presente al Governo il caos

che caratterizza i rapporti con l'Albania e quale sia la posizione della Presidenza del Consiglio. A suo avviso, è essenziale una correzione di rotta, poiché tutti gli sforzi profusi dall'Italia in Albania non hanno finora prodotto i risultati sperati.

Infine chiede all'Ambasciatore se il suo rientro a Roma è dovuto a pressioni o a tensioni con le autorità di Tirana.

L'ambasciatore SPATAFORA precisa che non troverebbe scandaloso se il Governo decidesse di affidare i rapporti con Tirana a canali diversi dall'ambasciata o dalla delegazione diplomatica speciale; quel che va invece evitato è di tenere aperti canali paralleli, perché ciò ingenera confusione. Fa presente altresì che nella popolazione albanese non vi sono sentimenti antitaliani, ma vi è un legittimo senso di dignità nazionale che provocò reazioni fortemente polemiche, quando l'ex primo ministro Nano affermò paradossalmente che un protettorato italiano sarebbe stato benvenuto.

Infine chiarisce di essere stato richiamato alla Farnesina in data 29 luglio, in accoglimento di una sua istanza.

Il senatore PORCARI, dopo aver preso atto che il primo ministro albanese si sta allontanando da Roma per una precisa scelta politica, chiede se è vero che negli ultimi mesi vi sia un rapporto diretto tra il presidente del Consiglio D'Alema e il primo ministro Majko, presso cui sarebbe stato distaccato da Palazzo Chigi il dottor Napoli, nella veste di consigliere.

Chiede altresì se è vero che i progetti precedentemente concordati tra la delegazione diplomatica speciale e le autorità albanesi siano stati modificati sostanzialmente con una trattativa privata, di cui sarebbero all'oscuro sia l'ambasciata d'Italia sia la medesima delegazione. In particolare, domanda se è vero che siano stati drasticamente ridotti da 22 a 5 miliardi i fondi destinati all'agricoltura, cancellando così un progetto che avrebbe avuto grande importanza per lo sviluppo del settore agricolo.

Chiede inoltre se gli aiuti italiani hanno dato finora i risultati attesi.

L'ambasciatore SPATAFORA dichiara che i programmi di aiuto hanno avuto un'indubbia utilità, ma c'è da chiedersi se abbiano potuto innescare uno sviluppo autopropulsivo. Nel biennio 1998-99 l'Italia ha stanziato circa 800 miliardi di lire, prioritariamente destinati a interventi per le infrastrutture di base, per l'emergenza del Kosovo e per l'*institution building*. Una piccola parte di tale somma potrebbe esser destinata al microcredito, finanziando le piccolissime imprese che non possono avvalersi dei crediti erogati dalla BEI, dalla BERS e da altre istituzioni finanziarie internazionali.

Per quanto riguarda il cambiamento dei progetti inizialmente concordati, ammette che vi è stata recentemente una trattativa diretta tra i collaboratori del commissario straordinario Angioni e le autorità albanesi, da cui sono scaturite intese che l'ambasciata d'Italia ignora. In parti-

colare, è stato fortemente ridimensionato il programma per l'agricoltura, predisposto dall'ex ministro delle risorse agricole professor Lucchini, che avrebbe avuto notevole importanza per un paese che fino al 1991 era autosufficiente per il fabbisogno alimentare e ora deve coprirne il 70 per cento con l'importazione. Tuttavia il rilancio dell'agricoltura non sembra costituire una priorità per il governo Majko.

La senatrice DE ZULUETA ringrazia l'ambasciatore Spatafora per il contributo sostanziale che sta dando ai lavori della Commissione. Si deve constatare purtroppo che, almeno per quel che riguarda l'ordine pubblico, i risultati della cooperazione e degli aiuti sono pressochè nulli; problemi assai gravi esistono anche nel settore doganale, da cui lo Stato albanese ricava metà delle sue entrate.

Domanda dunque cosa si può fare per ridurre le barriere doganali almeno con i paesi limitrofi e, altresì, per aprire l'accesso alla Comunità europea per i prodotti dei Balcani.

L'ambasciatore SPATAFORA osserva che il governo di Tirana è favorevole alla creazione di un'area di libera circolazione delle merci e delle persone nei Balcani, in vista dell'adesione all'Unione europea; in realtà si può però dubitare che sia disposto a ridurre i dazi doganali in tempi brevi. L'Italia comunque si adopera per favorire i rapporti dell'Albania con l'Europa comunitaria, anche per evitare che la sua economia possa essere svantaggiata rispetto a quella di altri paesi balcanici, che hanno già un accordo di associazione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che per andare alla radice della crisi albanese e dell'insuccesso degli aiuti internazionali occorre anzitutto scoprire le ragioni per cui furono create le finanziarie piramidali, che poi crollarono tragicamente nei primi mesi del 1997. Si deve tener presente poi ciò che ha significato per gli albanesi la politica degli Stati Uniti nei Balcani e l'intervento della NATO: il sostegno all'indipendenza del Kossovo, che gli europei giudicano un errore, non può che alimentare l'entusiasmo dell'opinione pubblica e dei governanti verso gli Stati Uniti.

Chiede pertanto se valga la pena per l'Italia di investire ancora sul rapporto con l'Albania, visti gli scarsi risultati concreti e le incomprensioni politiche. Domanda altresì quale sia il vero ruolo svolto dal dottor Napoli presso il governo albanese.

L'ambasciatore SPATAFORA rileva che durante il conflitto del Kossovo l'opinione pubblica percepì la posizione del Governo italiano – e in particolare del ministro Dini – come contraria agli interessi albanesi. Successivamente le visite del presidente Scalfaro, del Presidente del Consiglio e di numerosi ministri sono valse a chiarire la posizione italiana sulla stabilizzazione dei Balcani, che coincide sostanzialmente con quella dei principali *partners* europei.

Dal canto suo il primo ministro Majko ha più volte dichiarato che il suo governo non mira a creare la Grande Albania; a Tirana vi è però

la generale consapevolezza che, una volta dichiarata l'indipendenza del Kosovo, sarebbe altamente improbabile il permanere di due Stati albanesi separati.

Si sofferma poi brevemente sulla collaborazione tra le forze di polizia, sottolineando che gli accordi in vigore già prevedono una «cooperazione integrata a livello operativo». Ciò non comporta ovviamente che gli uomini della missione interforze debbano svolgere compiti operativi, ma occorre dare un taglio operativo all'addestramento della polizia albanese effettuato dagli esperti italiani.

Risponde poi al quesito sul ruolo del dottor Napoli, precisando che nello scambio di lettere tra il primo ministro Majko e il presidente D'Alema si è concordato l'invio di un consigliere italiano a Tirana per fluidificare i rapporti tra i due governi. Tale iniziativa potrebbe dare ottimi risultati, se il consigliere di cui trattasi saprà fare un gioco di squadra con chi istituzionalmente rappresenta il Governo italiano in Albania.

Il senatore PIANETTA osserva che dall'audizione in corso emerge il completo insuccesso della politica italiana in Albania: non soltanto gli obiettivi indicati due anni orsono non sono stati raggiunti, ma si è rivelata anche l'inadeguatezza degli strumenti che il Governo si è dato per intervenire. Ancor più grave è il risultato conseguito sul piano della politica estera: in Albania vi è infatti un forte risentimento verso l'Italia, che ormai non è più il principale punto di riferimento di Tirana della politica internazionale. Ciò costituisce una vera beffa per il Governo, che negli ultimi anni ha investito in quel paese una parte cospicua delle risorse finanziarie e umane destinate alla politica estera.

A questo punto si impone un ripensamento, scevro da qualsiasi polemica di parte, poiché in Albania sono ormai in gioco la dignità e gli interessi nazionali.

L'ambasciatore SPATAFORA non condivide l'opinione che la politica verso l'Albania costituisca una fallimento, anche se in alcuni settori, come l'ordine pubblico, i risultati sono stati finora scarsi. A suo avviso, è necessario semplificare gli strumenti di intervento e concentrare le risorse in quei progetti che mirano a uno sviluppo economico autopulsivo.

La senatrice SQUARCIALUPI pone in evidenza gli aspetti culturali del rapporto assai delicato e squilibrato tra i due paesi vicini: il film *Lamerica* di D'Amelio è stato considerato in Albania un'offesa nazionale. Sarebbe opportuno favorire il dialogo e la conoscenza reciproca mediante un ampio programma di borse di studio, corsi di insegnamento della lingua italiana e iniziative di collaborazione in tutti gli ambiti culturali.

Domanda poi perché l'Italia debba continuare a inviare aiuti sul piano bilaterale, anziché privilegiare il canale comunitario. Sottolinea poi che l'Albania dovrebbe essere aiutata a entrare nel Patto di stabilità dei Balcani, dal momento che non ha certo i requisiti per poter aderire

in breve tempo all'Unione europea, e gli aiuti dei donatori internazionali dovrebbero essere indirizzati soprattutto all'agricoltura e al sostegno della microimprenditorialità.

L'ambasciatore SPATAFORA riconosce l'importanza fondamentale della cooperazione culturale, che dovrebbe essere impostata soprattutto su progetti comuni di ricerca delle università e delle istituzioni scientifiche. Peraltro la società albanese esprime una grande domanda di cultura italiana, che potrebbe trovare una risposta anche nelle iniziative di cooperazione decentrata, promosse dalle regioni con il coinvolgimento delle università.

Per quanto riguarda l'approccio multilaterale, pur essendo favorevole in generale al più ampio coinvolgimento delle organizzazioni internazionali, rileva che, nel caso dell'Albania, vi è il rischio che i principali oneri restino a carico dell'Italia, mentre gli onori saranno divisi con tutti.

Il presidente MIGONE chiede se lo scarso riconoscimento del ruolo italiano sia riscontrabile a tutti i livelli istituzionali. Fa poi presente che l'impegno italiano in Albania è iniziato con un approccio multilaterale, poiché l'Italia fu il paese guida di un intervento internazionale. Domanda perciò se sia possibile sollecitare una sorta di mandato europeo e concordare con gli altri donatori rigorosi criteri di condizionalità.

L'ambasciatore SPATAFORA dà atto che il Ministero degli esteri di Tirana e quasi tutte le autorità governative e parlamentari sono ben consapevoli dell'importanza dell'Italia come principale *partner* del loro paese. Quanto alla condizionalità degli aiuti, è stata ribadita con forza nell'ultima riunione dei donatori, denominati *friends of Albania*; tuttavia alcuni governi hanno il timore che condizionare gli aiuti internazionali comporti il rischio di destabilizzare il paese. Tale opinione non è affatto accettabile, poiché nel lungo periodo è interesse del governo albanese che siano conseguiti significativi obiettivi sul piano economico e sociale.

Il senatore MAGGIORE esprime enormi perplessità sulla validità della politica italiana in Albania e sottolinea l'esigenza di una drastica correzione. Le conclusioni dell'indagine conoscitiva in corso dovrebbero recare una forte sollecitazione in tal senso.

Il presidente MIGONE formula un sincero ringraziamento all'ambasciatore Spatafora per avere accettato un confronto con il Parlamento basato su rapporti di grande trasparenza. È intenzione della Commissione di concludere l'indagine conoscitiva con un documento che non sia per nulla reticente nell'analisi, per poi formulare eventualmente proposte concrete con una relazione all'Assemblea.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

PER LA PARTECIPAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO ALLA FIERA INTERNAZIONALE DI TEHERAN
(A003 000, C03^a, 0044^o)

Il senatore BIASCO comunica che venerdì prossimo si terrà la «giornata dell'Italia» alla fiera internazionale di Teheran, ma il Governo italiano non sarà rappresentato, poiché prima il ministro Fassino e poi il sottosegretario Martelli hanno disdetto la loro prevista partecipazione. Considerata l'importanza dei rapporti economici tra i due paesi, propone di formulare una viva raccomandazione al Governo affinché riconsideri l'opportunità di una sua qualificata presenza.

Il presidente MIGONE assicura che si farà interprete presso il Governo della questione sollevata dal senatore Biasco.

La seduta termina alle ore 17.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

182^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa BRUTTI.**La seduta inizia alle ore 15.**PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-02309 sulla copertura di ventuno posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri, precisando che la problematica è stata prontamente affrontata e risolta, giacché è stato modificato il bando di concorso.

Replica il senatore CAPALDI per dichiararsi pienamente soddisfatto.

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-02427 sull'abrogazione delle gestioni «fuori bilancio» esercitate all'interno dell'Arsenale militare della Spezia, specificando che la normativa prevede esplicitamente la possibilità di accesso alle mense per il personale dipendente delle ditte private, sia pur subordinatamente all'autorizzazione del competente alto comando periferico e previo pagamento del contro-valore del pasto in contanti.

Replica il senatore FORCIERI per dichiararsi soddisfatto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0135^o)

Il PRESIDENTE rende noto che il senatore Uccielli si è dimesso dal Senato, essendo stato eletto Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino. Al valoroso collega rivolge i più cordiali auguri per l'incarico assunto.

Il senatore PALOMBO lamenta il contraddittorio comportamento del Governo che, pur avendo approvato in Consiglio dei Ministri ai primi di settembre il disegno di legge delega per il servizio volontario, si ostina a non presentare alle camere il provvedimento. Chiede un maggiore rispetto delle istituzioni parlamentari.

Il senatore PELLICINI, recatosi all'anniversario dell'istituzione dell'Arma di Cavalleria lo scorso 3 ottobre a Pinerolo, riferisce di aver avuto modo di vedere il passaggio, davanti al Capo di Stato, di un reparto femminile e di ciò si stupisce, giacché non gli risulta che siano attualmente in servizio militare persone di sesso femminile.

Il senatore MANCA prende spunto dalla contemporanea pendenza presso i due rami del Parlamento di disegni di legge sul medesimo argomento (il servizio volontario) per segnalare la necessità di restringere i tempi di esame dei provvedimenti presentati.

Il sottosegretario BRUTTI preannuncia la imminente presentazione in Senato del testo governativo sul servizio volontario.

Il PRESIDENTE pone il problema dell'organizzazione dei lavori della commissione alla luce del calendario dei lavori dell'Aula, approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Il senatore GUBERT protesta per i tempi eccessivamente ristretti che sono messi a disposizione dell'opposizione per impostare la propria linea d'azione politica di fronte ai documenti contabili per l'anno 2000.

Il senatore PALOMBO lamenta la disattenzione del Governo che non ha ancora trasmesso la Nota aggiuntiva, contrariamente ad una radicata consuetudine che ne contemplava l'invio tempestivo ed anticipato rispetto alla trasmissione della tabella relativa al Ministero della difesa.

Dopo interventi dei senatori FORCIERI, PETRUCCI, GIORGIANNI, PELLICINI, LORETO e MANCA, Il PRESIDENTE propone che l'esame dei documenti contabili inizi martedì prossimo e che venga fissato a mercoledì 13 settembre alle ore 10 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di Messina e di Marisicilia

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R050 002, C04^a, 0004^o)

Riprende l'esame sospeso il 29 settembre.

Il sottosegretario BRUTTI evidenzia le difficoltà oggettive che impediscono di accogliere senza rettifiche le proposte di risoluzione presentate. Ipotizza una riformulazione giacché l'unificazione dei due arsenali, geograficamente distanti, non è possibile; oltretutto, l'eventuale integrazione penalizzerebbe l'arsenale di Messina che ha potenzialità lavorativa inferiore a quello di Augusta. Inoltre, la suddivisione delle lavorazioni non può avvenire per condizioni operative delle unità, bensì per tipologia delle stesse: Augusta è attrezzata per intervenire su unità con sistemi di combattimento, mentre Messina opera in altro ambito con un diverso livello tecnologico.

Il senatore GIORGIANNI manifesta forti perplessità sulle tesi esposte dal sottosegretario e chiede, in conformità alle esigenze da lui già evidenziate nella seduta del 29 settembre, l'effettuazione di una visita *in loco* per cogliere la drammaticità del problema da lui posto all'attenzione della Commissione e per acquisire elementi per una ponderata valutazione della risoluzione che sarà votata.

Il senatore GUBERT reputa metodologicamente poco corretto conferire al Parlamento compiti meramente amministrativi ed invita a riformulare il testo presentato dal relatore Giorgianni.

Il sottosegretario BRUTTI dichiara che una programmazione è stata già impostata e conferma la massima disponibilità a recepire le istanze sollevate, purchè nell'ambito di una programmazione d'ampio respiro e all'interno di un quadro normativo definito con la partecipazione del Parlamento.

Il presidente DI BENEDETTO ipotizza una riformulazione che contemperi le varie esigenze e dispone il rinvio di ogni deliberazione a una prossima seduta.

Il senatore GIORGIANNI preannuncia che rassegnerà le dimissioni da relatore.

Richiamo nella Forza armata di ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di risoluzione)
(R050 002, C04^a, 0002^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio 1999.

Il senatore LORETO, acquisiti nuovi elementi valutativi, illustra la seguente nuova bozza di risoluzione:

«La 4^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'affare assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, inerente al richiamo nella Forza armata

Esercito di ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza:

posto che lo Stato Maggiore dell'Esercito ha attivato e sta attivando le procedure per il rientro nella Forza armata di alcuni dei più qualificati ufficiali medici ed anche di altri ufficiali di corpi logistici in servizio presso l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza, motivando la movimentazione con l'esigenza di dover avvicendare personale che è da più tempo in servizio al di fuori della Forza armata;

considerata che appare ormai chiaro che l'attuale decisione di procedere al radicale avvicendamento di tutto il personale dei Corpi logistici rischia di determinare l'azzeramento dell'intera struttura di supporto con effetti che si preannunciano disastrosi per le due istituzioni;

ritenuto che le specifiche peculiarità dei reparti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che sono strutture ordinarie capillarmente distribuite sul territorio (senza alcun possibile raffronto con altre organizzazioni militari), la loro proiezione spiccatamente operativa, la specificità della componente umana, costituita dal 90 per cento da professionisti, sono fattori, che non dovrebbero indurre ad avvicendare dopo 4-5 anni ufficiali che, grazie all'alto grado di professionalità e conoscenza dei complessi meccanismi organizzativi e funzionali, riescono ad assicurare la piena efficienza delle due istituzioni;

e che, in particolare, si teme che l'avvicendamento degli ufficiali medici possa determinare l'effettivo depauperamento proprio di quelle risorse umane e professionali che hanno, grazie all'alto grado di professionalità e di conoscenza dei complessi meccanismi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, garantito finora la piena efficienza delle istituzioni in cui operano;

ritenuto che occorra, quindi, intervenire perché sia fatta sospendere la decisione degli avvicendamenti, almeno fino alla approvazione del disegno di legge relativo al riordino della sanità militare attualmente in discussione al Senato;

considerato che tali provvedimenti, che prevedono, tra l'altro, la istituzione dei ruoli tecnico-logistici, consentiranno all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza di poter riorganizzare autonomamente i propri comparti sanitari e corpi logistici;

e che questa ormai prossima riorganizzazione non potrà contare sulle professionalità e conoscenze dei complessi meccanismi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, acquisite per molti anni dagli ufficiali che sono stati o stanno per essere richiamati dalla Forza armata;

impegna il Governo

a disporre l'immediata sospensione dei provvedimenti adottati dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con i quali sono stati richiamati nella Forza Armata gli ufficiali medici e gli altri ufficiali dei Corpi logistici operanti presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza».

Il sottosegretario BRUTTI dichiara di rimettersi alla Commissione auspicando comunque una attenuazione di toni, che sembrano troppo drastici.

Il senatore GUBERT lamenta che si intervenga su un provvedimento legittimo del Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito, violandone, quindi, l'autonomia organizzativa.

Il senatore PALOMBO, pur sensibile a quanto dichiarato dal senatore Loreto, apprezza l'intervento del senatore Gubert che giustamente ha richiamato al rispetto dei ruoli istituzionali.

Replica agli intervenuti il relatore LORETO, ringraziando per i contributi dei colleghi e presenta una ri-formulazione del «dispositivo» della risoluzione:

«.....impegna il Governo

a procedere ad un immediato riesame delle problematiche connesse all'impiego del personale medico e degli altri corpi logistici operanti presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché ad adottare ogni possibile iniziativa che contemperi le esigenze di turn-over rappresentate dallo Stato Maggiore dell'Esercito con i vincoli imposti dalla legge di avanzamento e dalle esigenze della formazione professionale, tenendo in debito conto le peculiari caratteristiche funzionali delle Forze dell'Ordine e concordando con i Comandi generali dei due Corpi l'impegno e la rotazione del personale medico e degli altri corpi logistici.»

Previo accertamento del prescritto numero legale, il Presidente pone infine ai voti, la proposta di risoluzione, come modificata che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

294^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1614) AGOSTINI ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra*

(2964) VEGAS ed altri. – *Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Interviene il senatore COSTA, il quale è favorevole alla adozione dello strumento della delega al fine di procedere al riordino complessivo della disciplina della pensionistica di guerra, materia nella quale si sono succeduti nel tempo interventi disomogenei e particolari che rendono quanto mai urgente un'opera di razionalizzazione. Egli sottolinea poi la necessità di tenere adeguatamente conto delle legittime aspettative di una classe di cittadini particolarmente benemeriti.

A giudizio del senatore BONAVITA, dopo un periodo di impasse, dovuto alla difficoltà di reperire le risorse necessarie a coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della delega, l'imminente esame dei documenti di bilancio per il 2000 costituisce l'occasione più adatta per verificare la disponibilità del Governo e del Parlamento a finanziare il riordino della normativa sulla pensionistica di guerra. Per la particolare complessità della quantificazione degli oneri, sarebbe opportuno che fosse il Governo ad intervenire per accrescere le

attuali risorse, altrimenti spetterà al Parlamento farsi promotore di una specifica iniziativa.

Il senatore MONTAGNA sottopone all'attenzione del Sottosegretario due questioni particolari attinenti alla erogazione delle pensioni di guerra, la prima delle quali concernente la richiesta del Ministero del tesoro di restituzione delle somme indebitamente percepite da parte di alcuni pensionati. Egli sottolinea il disagio ingenerato da tale richiesta e sollecita il Governo a fare in modo che, ferma restando la sanzione per i casi di dolo, coloro che hanno percepito le somme in buona fede non siano obbligati a restituirle, anche in ragione delle particolari condizioni soggettive di molti aventi diritto (anziani, vedove con redditi medio-bassi).

A titolo esemplificativo l'oratore sottolinea inoltre un caso di particolare lentezza nell'evasione delle richieste di adeguamento delle indennità.

A giudizio del senatore CASTELLANI, la proposta di definire in tempi rapidi un testo unificato che affronti anche le questioni di maggior rilievo appare particolarmente appropriata, in considerazione della possibilità di superare, almeno in parte, nel corso della prossima sessione di bilancio, gli ostacoli di natura finanziaria. Una volta definite le risorse disponibili, atteso il sostanziale consenso della Commissione, potrà procedersi in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore POLIDORO dichiara di condividere pienamente le osservazioni del senatore Castellani.

Per il senatore ALBERTINI l'imminente avvio della sessione di bilancio consente di contemperare le compatibilità finanziarie con le legittime aspettative di coloro che hanno meritato una particolare attenzione da parte dello Stato. Auspica pertanto un intervento per rendere disponibili nel prossimo esercizio le risorse necessarie.

Il senatore AGOSTINI esprime il compiacimento per l'orientamento pressochè unanime della Commissione e auspica che Governo e Parlamento riescano a dare un concreto segnale di attenzione definendo le risorse finanziarie necessarie per varare definitivamente la delega al Governo.

Il relatore STANISCIA ribadisce la proposta di esaminare nel merito i due disegni di legge dopo la conclusione della sessione di bilancio.

Il sottosegretario D'AMICO giudica particolarmente opportuna la discussione svolta, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare le modifiche da apportare al disegno di legge finanziaria. Egli sottolinea peraltro che nella Tabella A dello stesso disegno di legge, all'accantonamento riferito al Ministero della sanità, è prevista la copertura dell'onere derivante dalla completa gratuità dei farmaci di classe C a favore dei ti-

tolari di pensioni di guerra. Per quanto riguarda, infine, i rilievi sui tempi di evasione delle pratiche per le pensioni di guerra, assicura che è in atto un recupero significativo di efficienza delle procedure e una loro sostanziale accelerazione.

Il presidente GUERZONI, riepilogati i contenuti del dibattito, auspica infine che il Governo possa farsi promotore di una specifica iniziativa emendativa al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per coprire i maggiori oneri connessi all'esercizio della delega. Egli sottolinea poi l'orientamento sostanzialmente unanime della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

352^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Loiero e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3470) Deputati DUCA ed altri. – Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero», approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – dopo la relazione del senatore Biscardi e non essendovi stati interventi in discussione, era stato fissato il termine per gli emendamenti. Acquisiti i prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti presentati, si può passare all'esame degli articoli.

Il senatore BEVILACQUA interviene sull'ordine dei lavori, per fare presente come i Gruppi del Polo, derogando alla loro decisione di rimettere alla sede referente tutti i disegni di legge all'esame delle Commissioni in sede deliberante, abbiano acconsentito a proseguire l'esame del disegno di legge ora in discussione, in nome della loro sensibilità al tema del sostegno all'*handicap*. Per le medesime ragioni i Gruppi del Polo hanno concorso al raggiungimento del numero legale per l'odierna seduta della Commissione, che i Gruppi della maggioranza da soli non sono stati in grado di assicurare.

La senatrice MANIERI, pur ringraziando il senatore Bevilacqua per la disponibilità della sua parte politica, osserva che nella sostanza la maggioranza che sostiene il Governo è tutta presente alla seduta.

Il presidente OSSICINI dà atto che i soli senatori della maggioranza non erano in numero sufficiente a raggiungere il numero legale necessario per esaminare il disegno di legge all'ordine del giorno in sede deliberante e che il concorso dei Gruppi di opposizione è stato determinante.

Il senatore ASCIUTTI conferma l'orientamento dei Gruppi dell'opposizione, contrario in via generale al proseguimento dei lavori in sede deliberante per tutti i disegni di legge, facendo presente però che potranno aversi singole, motivate eccezioni, come nel caso dei due disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna.

Passandosi all'articolo 1, il relatore BISCARDI invita a non enfatizzare qualche assenza nelle file della maggioranza, considerato anche il clima di generale intesa che caratterizza l'odierno dibattito, indi illustra l'emendamento 1.1 (nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo, ricordando di aver presentato i propri emendamenti al solo fine di recepire i sostanziali rilievi formulati dalla 1^a e dalla 5^a Commissione nei loro pareri sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Dopo che il sottosegretario LOIERO ha espresso parere favorevole, il PRESIDENTE procede alla verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, indi pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta approvato.

Senza discussione la Commissione approva l'articolo 2, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 3; il relatore BISCARDI illustra un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, apportandovi una modificazione (3.2 nuovissimo testo).

Il senatore BEVILACQUA giudica opportuno sopprimere, nella lettera f) del comma 2 dell'emendamento, il potere di nomina conferito al Ministro, giudicando inopportuna tale discrezionalità.

Il relatore BISCARDI fa presente che il problema segnalato consegue alla richiesta, avanzata dalla Commissione affari costituzionali, che la rappresentanza dei ciechi nel Comitato consultivo non sia monopolio dell'Unione italiana ciechi, ma possa essere espressa anche da altre associazioni. Egli quindi ha proposto nell'emendamento che nel Comitato siedano due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi –ovviamente designati da questa – e un rappresentante delle altre associazioni dei ciechi, alle quali spetterà designare il nominativo, mentre il Ministro si limiterà all'atto di nomina.

Dopo che il senatore BEVILACQUA ha osservato come il senso del testo sembri diverso, il senatore ASCIUTTI esprime perplessità sul testo dell'emendamento, ricordando la amplissima rappresentatività dell'Unione italiana ciechi; del resto anche nel mondo del lavoro la legge sancisce l'egemonia delle organizzazioni sindacali più forti.

Il senatore CALVI giudica serie le obiezioni sollevate, rilevando la non puntuale corrispondenza dell'emendamento alle finalità enunciate dal relatore. Osserva poi che l'Unione italiana ciechi rappresenta la quasi totalità dei cittadini privi della vista.

Il presidente OSSICINI, rilevato che il problema investe gli spazi di discrezionalità che potrebbero essere lasciati al Ministro nell'effettuazione delle nomine, ipotizza una modifica del testo dell'emendamento, nel senso di precisare che i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi sono designati da questa, mentre il rappresentante delle altre associazioni è designato da queste e nominato dal Ministro.

Il senatore BEVILACQUA, concordando con il Presidente, presenta conseguentemente il subemendamento 3.2/1.

Previ pareri favorevoli del relatore BISCARDI e del sottosegretario LOIERO, la Commissione approva il subemendamento 3.2/1, indi l'emendamento 3.2, con conseguente assorbimento dell'emendamento 3.1.

Passandosi all'articolo 4, il relatore BISCARDI illustra l'emendamento 4.1 (nuovo testo), alla cui approvazione la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva l'emendamento.

Concluso l'esame degli articoli, il senatore BEVILACQUA annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale sul disegno di legge, indi la Commissione - previo conferimento al PRESIDENTE del mandato di apportare, ove necessario, modifiche di coordinamento - approva il disegno di legge nel suo complesso come emendato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (n. 125)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)
(L014 078, C07^a, 0018^o)

Il relatore NAVA, ricordate brevemente le finalità dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, illustra il ricco *curriculum* scientifico del professor Mottana, che il Governo propone quale presidente dell'Istituto ed invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Non essendovi interventi nella discussione, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BEVILACQUA, BISCARDI, BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI, MANIERI, MARRI, MASULLO, MONTICONE, NAVA, OSSICINI, PACE, PAGANO, PAPPALARDO, RONCONI e TONIOLLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Mottana è approvata, risultando 10 voti favorevoli, 5 astenuti e 2 schede bianche.

IN SEDE DELIBERANTE

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente BISCARDI avverte che sono pervenuti i prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti presentati.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI ricorda di aver espresso, fin dalla relazione introduttiva, taluni rilievi sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati, in quanto a suo avviso fondato su una nozione riduttiva di cultura scientifica; ha conseguentemente presentato taluni emendamenti. Tuttavia, la disponibilità assicurata dal Governo a sostenere con analogo impegno un disegno di legge di iniziativa parlamentare, attualmente in corso di presentazione, volto a sostenere parallelamente la diffusione della cultura umanistica, unitamente alla obiettiva urgenza di una sollecita entrata in vigore del testo in esame, lo inducono a presentare il seguente ordine del giorno, e, qualora il Governo lo accogliesse, a ritirare gli emendamenti:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3836, recante modifiche alla legge n. 113 del 1991,

premessi che:

1) all'origine i provvedimenti finanziari per l'incentivazione della diffusione della cultura scientifica riguardavano tutto l'arco di detta cultura e non soltanto quella di tipo tecnico-scientifico che rappresenta una delle accezioni possibili della cultura scientifica;

2) che cultura scientifica comprende anche l'accezione di tipo umanistico;

3) che nel nostro Paese le discipline umanistiche (storiche, artistiche, sociologiche, giuridiche, antropologiche) si sono particolarmente sviluppate e contribuiscono in maniera determinante alla formazione dei giovani e allo sviluppo socio-economico e culturale,

impegna il Governo:

a) a ricercare fondi di finanziamento per la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica;

b) a sostenere un provvedimento destinato all'area umanistica, analogo a quello dedicato all'area della cultura tecnico-scientifica, di iniziativa parlamentare in corso di presentazione».

0/3836/3/7

LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Il senatore MONTICONE illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3836, recante modifiche alla legge n. 113 del 1991,

premessi che:

1) all'origine i provvedimenti finanziari per l'incentivazione della diffusione della cultura scientifica riguardavano tutto l'arco di detta cultura e non soltanto quella di tipo tecnico-scientifico;

2) è giusto dedicare prevalente attenzione alle scienze tecniche ed applicate, anche in ordine alla conoscenza e alla conservazione degli strumenti e dei materiali da quelle scienze prodotti;

3) tuttavia la cultura scientifica di tipo umanistico, oltre ad essere fondamento di ogni scienza e di ogni processo culturale, è oggi – nel quadro stesso della rivoluzione tecnologica – fattore essenziale di progresso, anche tecnologico;

4) in specie per il nostro Paese le discipline umanistiche (storiche, artistiche, sociologiche, giuridiche, antropologiche) offrono un contributo determinante allo sviluppo socio-economico, quindi alla formazione dei giovani,

impegna il Governo:

a) a ricercare fondi di finanziamento per la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica;

b) a destinare all'area umanistica apposito provvedimento analogo a quello dedicato alla cultura tecnico-scientifica».

0/3836/1/7

MONTICONE, RESCAGLIO

Il senatore MASULLO illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3836, recante modifiche alla legge n. 113 del 1991,

preso atto del limite del provvedimento, rivolto a sostenere la diffusione della «cultura scientifica» restrittivamente intesa nella esclusiva specificazione di «cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate»;

osservato che il concetto critico di «scienza» come forma mentale di attivo interesse rigorosamente esercitato per la conoscenza di tutti gli aspetti della realtà, «naturali» e «moralì», comprende a pieno titolo nel proprio genere anche la specificazione dei saperi umanistici e delle cosiddette «scienze umane»;

sottolineato che la nozione stessa di «tecnica», escogitazione intellettuale elaboratrice di strumenti e dispositivi utili per una più penetrante investigazione della realtà, è coinvolta appieno nel progresso dei saperi umanistici e delle «scienze umane»;

ritenuto che un'autentica mentalità «scientifica», degna di essere largamente diffusa, non può non consistere nella consapevolezza del fondamentale valore della disciplina euristica, ossia delle tecniche di ricerca, in tutti i campi del sapere, umanistici non meno che naturalistici o logico-matematici;

impegna il Governo:

a presentare un apposito disegno di legge destinato al sostegno della diffusione della cultura dei saperi umanistici e delle scienze umane e della consapevolezza delle innovazioni tecnico-metodologiche che, nel loro sviluppo storico, ne sono alla base;

o quanto meno a sostenere un eventuale analogo disegno di legge di iniziativa parlamentare».

0/3836/2/7

MASULLO

Il relatore LOMBARDI SATRIANI esprime parere pienamente favorevole sugli ordini del giorno nn. 1 e 2 che, pur con accenti diversi, rispondono alla medesima finalità culturale del suo ordine del giorno n. 3.

Il sottosegretario CUFFARO dichiara di avere colto pienamente le osservazioni emerse dal dibattito circa i rischi di ambiguità insiti nel disegno di legge, in quanto volto a sostenere solo un versante della cultura scientifica. Gli ordini del giorno esprimono l'univoca richiesta al Governo di un uguale impegno a sostenere anche la componente umanistica della ricerca scientifica. Egli dichiara quindi, anche a nome del Ministro Zecchino, da lui sempre attentamente ragguagliato, di accogliere gli ordini del giorno nel senso di un impegno a reperire i fondi per la copertura del preannunciato disegno di legge e a sostenerne l'*iter*. Esprime quindi il forte auspicio che la Commissione approvi il testo pervenuto dalla Camera dei deputati senza modifiche, così da rendere possibile l'immediato impiego dei finanziamenti previsti per il 1999. A tal fine si dichiara pronto - anche a nome degli altri Ministeri interessati - a ritirare gli emendamenti presentati dal Governo, ancorchè migliorativi del testo.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario, il RELATORE ritira tutti i propri emendamenti.

Il senatore TONIOLLI illustra l'emendamento 1.4.

Il senatore LORENZI illustra gli emendamenti 1.10 e 1.11, volti rispettivamente a rettificare la lettera e) del capoverso 1 e a modificare il capoverso 2 con formulazioni ispirate da indicazioni desumibili dall'opera dell'eminente studioso Piattelli Palmarini. Deve comunque prendere atto che anche il dibattito sul testo in esame conferma la non adeguata percezione, da parte della Commissione nel suo complesso, dell'importanza della cultura scientifica: lo stesso dibattito appare inficiato da ambiguità circa le nozioni di scienza e di metodo scientifico. Preso atto poi delle dichiarazioni del Sottosegretario e dell'andamento della discussione, si dichiara a sua volta disponibile a ritirare il proprio emendamento 1.10, che trasforma nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3836, recante modifiche alla legge n. 113 del 1991,

impegna il Governo

in fase applicativa ed esplicativa della presente legge, a superare l'interpretazione riduttiva del concetto di divulgazione scientifica ivi contenuto, promuovendo fattivamente la scienza come cultura e la sua diffusione e letteratura sul piano nazionale ed internazionale».

0/3836/4/7

LORENZI

Il senatore ASCIUTTI, ricordato che l'opposizione ha deciso in via eccezionale di non chiedere la rimessione alla sede referente per il disegno di legge in esame, illustra l'emendamento 1.5, volto a sopprimere una disposizione che appare sostanzialmente lesiva dell'autonomia scolastica: essa infatti prevede interventi del Ministro dell'università e della ricerca che investono materie ormai affidate alla competenza dei singoli istituti. Illustra poi l'emendamento 1.7, che, in subordine al precedente, cerca quanto meno di migliorare la norma da lui contestata, quindi illustra gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 1.1, ma avverte che il Gruppo Alleanza Nazionale è disponibile a ritirare tutti gli emendamenti, se il Governo si impegnerà ad accogliere un ordine del giorno che la sua parte politica potrebbe presentare trasformando l'emendamento 5.1.

Il RELATORE, stante l'urgenza di approvare definitivamente il testo così da poter rendere spendibili al più presto le somme stanziato, esprime un parere contrario su ogni emendamento, prescindendo quindi da qualsiasi valutazione sul merito di ciascuno di essi. Quanto all'ordine del giorno del senatore Lorenzi – che per taluni aspetti riflette soggettive valutazioni del presentatore, legittime in quanto tali – gli pare sostanzialmente ripetitivo del contenuto stesso degli articoli

del disegno di legge, in termini semmai meno accentuati, per cui non ritiene possibile esprimere un parere al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3470**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Museo tattile nazionale "Omero"*). - 1. È istituito in Ancona il Museo tattile statale "Omero"».

1.1 (Nuovo testo)

BISCARDI, *relatore*

Art. 3.

Nell'emendamento 3.2, al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) due rappresentanti designati dall'Unione italiana ciechi;
g) un rappresentante designato dalle altre associazioni rappresentative dei ciechi e nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali».

3.2/1

BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Organizzazione*). - 1. Una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il Comune di Ancona disciplina:

a) l'individuazione della sede del Museo;
b) l'assegnazione al Museo dei materiali esistenti presso il museo istituito dal Comune di Ancona;
c) le modalità di gestione del Museo ed ogni altro aspetto del suo funzionamento, ivi compreso il personale.

2. Per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo è istituito un Comitato consultivo, composto da:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un rappresentante della Regione Marche;
- d) un rappresentante della Provincia di Ancona;
- e) un rappresentante del Comune di Ancona;
- f) due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi e un rappresentante delle altre associazioni rappresentative dei ciechi, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Per l'istituzione del Museo è autorizzata una spesa di lire 300 milioni nel 1998 e di lire 500 milioni nel 1999. Per il funzionamento del Museo stesso è autorizzata una spesa di lire 460 milioni annui a decorrere dal 1999. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 è autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999».

3.2 (Nuovissimo testo)

BISCARDI, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «dal 1998» con le seguenti: «dal 1999».

3.1

BISCARDI, CALVI, UCCHIELLI, FERRANTE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Copertura finanziaria*). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 milioni nel 1998, a lire 1000 milioni nel 1999 e a lire 500 milioni annui a decorrere dal 2000, si provvede, quanto a lire 300 milioni per il 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito della unità previsionale di base di conto capitale 'Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, quanto a lire 500 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente 'Fondo speciale dello stato di previsione del

Ministero del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1 (Nuovo testo)

BISCARDI, CALVI, UCCHIELLI, FERRANTE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3836**Art. 1.**

Al comma 1, capoverso 1, alinea, sostituire le parole: «intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate» con le seguenti: «intesa come cultura di quelle discipline scientifiche che usano, per il proprio sviluppo, il supporto delle tecnologie avanzate».

1.12LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 1, lettera d), dopo le parole: «per l'impiego» inserire la seguente: «pratico».

1.4

TONIOLLI

Al comma 1, capoverso 1, lettera e), sostituire le parole: «promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica» con le seguenti: «promuovere la scienza come cultura e la sua diffusione e letteratura».

1.10

LORENZI

Al comma 1, capoverso 1, lettera e), dopo la parola: «promuovere» inserire le seguenti: «, nell'ambito fisico-matematico, come in quello umanistico,».

1.13LOMBARDI SATRIANI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera f).

1.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, capoverso 1, lettera f), sostituire le parole da: «promuovere» fino a: «coinvolgendole» con le seguenti: «promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici o di strumenti multimediali, o il potenziamento delle dotazioni librerie specialistiche delle biblioteche scolastiche, coinvolgendo le scuole medesime».

1.15

IL GOVERNO

In subordine all'emendamento 1.5, al comma 1, capoverso 1, lettera f), dopo la parola: «promuovere» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro della pubblica istruzione».

1.6

ASCIUTTI, TONIOLLI

In subordine all'emendamento 1.5, al comma 1, capoverso 1, lettera f), dopo la parola: «coinvolgendole» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'autonomia scolastica».

1.7

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, capoverso 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) favorire la sinergia tra gli enti di ricerche in nuove tecnologie e le imprese, per un loro ottimale e concreto sfruttamento».

1.8

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «un'opera di divulgazione incisiva» con le seguenti: «un'incisiva opera di pubblica informazione».

1.11

LORENZI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è concesso un finanziamento triennale, ripartito annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 2-bis, ad enti, strutture scientifiche, istituzioni accademiche, fondazioni e consorzi, sulla base dei seguenti criteri: possesso della personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, consistenza e livello dell'utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica scientifica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. I soggetti da ammettere al finanziamento sono iscritti, a domanda, in una tabella da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-quater e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura».

1.14LOMBARDI SATTRIANI, *relatore*

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in prima attuazione, il sistema nazionale sarà costituito da sei poli individuati dal Ministro sulla base delle competenze acquisite, delle esperienze compiute e del rilevante patrimonio conservato».

1.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «collezioni conservate» inserire le seguenti: «o affidate in regolare gestione a terzi».

1.3

BEVILACQUA, PACE, MARRI

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «in possesso» inserire le seguenti: «di tutti o di parte».

1.2

BEVILACQUA, PACE, MARRI

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «, le istituzioni scolastiche».

1.16

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: «ed altri enti pubblici» inserire le seguenti: «anche territoriali».

1.9

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali o dell'Amministrazione della pubblica istruzione sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali o con il Ministro della pubblica istruzione».

1.17

IL GOVERNO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

291ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene il sottosegretario di Stato delle politiche agricole e forestali Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il presidente CORTIANA ricorda preliminarmente che nella seduta di ieri la Commissione ha convenuto, all'unanimità dei Gruppi presenti in Commissione, di chiedere, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante del provvedimento in titolo, precisando che resta ancora da acquisire l'orientamento del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, avendo tutti gli altri Gruppi da consultare espresso un orientamento favorevole a tale proposta.

Il senatore BETTAMIO ribadisce l'orientamento favorevole sul trasferimento in sede deliberante del provvedimento in titolo a nome del Gruppo di Forza Italia e dichiara di esprimere l'assenso anche a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico (il cui Presidente, senatore D'Onofrio, con cui si è testè consultato, ha dichiarato di convenire con tale proposta). A tale riguardo ribadisce che occorre tenere infatti conto che il calendario dell'Assemblea per le prossime settimane sarà incentrato nella discussione del provvedimento sulla *par condicio* oltre che nell'esame della manovra di bilancio, il che rende consigliabile tale ipotesi procedurale, al fine di consentire una

sollecita approvazione del provvedimento, così tanto atteso dalle aziende agricole ai fini della rinegoziazione degli onerosi mutui in essere.

Il presidente CORTIANA prende atto che è stato così acquisito l'assenso di tutti i Gruppi rappresentati in Commissione, oltre che l'assenso del Rappresentante del Governo (nella seduta di ieri) e assicura che informerà tempestivamente il Presidente del Senato sulla richiesta unanime della Commissione, rappresentandogli l'esigenza della tempestiva approvazione di un provvedimento che riveste grande interesse per il mondo agricolo. A tale riguardo prospetta altresì l'opportunità di chiedere, ai sensi dell'articolo 126, commi 11 e 12 del Regolamento, la deroga, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno, ove tale provvedimento venga nuovamente riassegnato in sede deliberante, e ciò al fine di consentire alla Commissione stessa di proseguire l'*iter* anche dopo l'inizio della sessione di bilancio, una volta terminato l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0136ª)

Il presidente CORTIANA sospende brevemente la seduta al fine di consentire al Rappresentante del Governo di essere presente per il seguito della discussione, in sede deliberante, dell'A.S. 2274-B.

Il senatore CUSIMANO, nello stigmatizzare l'assenza del Rappresentante del Governo, ribadisce l'opportunità che il Rappresentante del Governo sia presente in tutte le sedi di attività della Commissione.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(2274-B) Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il presidente CORTIANA informa la Commissione che non sono stati presentati emendamenti e che non è ancora pervenuta la documentazione relativa alla seduta di ieri della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, preannunciata nella seduta di ieri.

Avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, porrà in votazione i soli articoli modificati dalla Camera dei deputati con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, fatta salva la votazione finale.

Il presidente Cortiana, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione l'articolo 4, con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Tale articolo viene approvato a maggioranza.

Con separate votazioni, sono quindi approvati a maggioranza gli articoli 5 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), 6 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), 8 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), 9 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati), 10 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati) e 11 (con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RECCIA, dichiarando di prendere la parola a nome del Polo per le Libertà, preannuncia un voto favorevole sul provvedimento in discussione, ricordando il forte impegno profuso dal Polo per le Libertà al fine di definire, attraverso la presentazione di apposite iniziative legislative, la nuova veste giuridica dei consorzi agrari, e di valorizzarne le specificità e il ruolo da giocare nel comparto. Segnala che il provvedimento potrà consentire di dare libero spazio a tutte quelle iniziative finora ostacolate dalla vicenda che prende le mosse dal *crack* della Federconsorzi e dalle modalità di gestione degli stessi consorzi, che sono apparse quasi non più rispondenti alle esigenze dell'associazionismo agricolo. Dopo essersi soffermato sul nuovo impianto normativo che caratterizza i consorzi agrari, ora assimilati alle cooperative, ricorda le vicende che hanno portato al commissariamento della Federconsorzi, sulle quali sta indagando la Commissione bicamerale di inchiesta (in particolare con riferimento ai crediti pregressi e alla questione delle SGR). Rileva al riguardo che il provvedimento non affronta questi aspetti, bensì ridefinisce le competenze dei consorzi agrari, definendo anche, sul piano finanziario, la questione della gestione degli ammassi; osserva che l'istituzione dell'osservatorio di cui all'articolo 11 potrà comunque consentire anche un monitoraggio sulla utilizzazione delle somme così assegnate. Ribadisce il ruolo fondamentale che potranno svolgere i consorzi agrari così riformati, quale parte importante della filiera al fine di favorire la realtà imprenditoriale agricola. Per tutte queste ragioni dichiara il voto favorevole a nome dei Gruppi del Polo per le Libertà, esprimendo apprezzamento per il relatore e per l'attività svolta da tutta la Commissione per una positiva soluzione dei problemi sul tappeto e segnalando che si potranno così salvaguardare i livelli occupazionali e la vita degli stessi consorzi agrari.

Il senatore ANTOLINI ritiene singolare che, dopo circa due anni, si giunga all'improvviso all'approvazione del provvedimento oggi in discussione, mentre sono ancora in corso i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federconsorzi e sono in atto le indagini della magistratura. Nel ritenere non condivisibile la tesi esposta ieri dalla maggioranza che non esista alcun legame fra il provvedimento in discussione e il dissesto della Federconsorzi, ribadisce che il fallimento dei consorzi agrari non può non essere disgiunto dal dissesto della Federconsorzi, di cui gli stessi consorzi erano parte integrante, richiamando la complessa situazione debitoria dei consorzi agrari verso la Federconsorzi ed il sistema bancario. Ritiene che il vero obiettivo del provvedimento non sia il riordino dei consorzi agrari, ma il trasferimento di svariate centinaia di miliardi a soggetti che hanno poco a vedere con il sistema consortile e si sofferma sulle modalità con cui è stato accertato il debito per le passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli. A tale riguardo sottolinea che non esiste alcuna garanzia che le risorse stanziare siano effettivamente destinate al riordino dei consorzi agrari, non essendo possibile escludere che qualche consorzio agrario non abbia ceduto gli stessi crediti a un soggetto terzo. Ritiene pertanto che non vi sia intenzione di rilanciare il sistema consortile, bensì che il vero obiettivo sia di «confezionare un pacco dono a SGR» (che si è accaparrata l'intero patrimonio della Federconsorzi a poco più di un terzo del suo vero valore), nella convinzione che si voglia così finanziare il pagamento di quegli 850 miliardi (iscritti nel bilancio Federconsorzi) a suo tempo giudicati inesigibili. Nel confermare che quindi questo non è altro che l'atto finale di una oscura vicenda attinente all'obiettivo di deprezzare il patrimonio della Federconsorzi, affinché questo potesse essere acquisito da SGR, si sofferma ulteriormente sugli azionisti della SGR e sulle operazioni finanziarie a suo tempo poste in essere dalla Federconsorzi, che presentava, all'atto del commissariamento, un'ampia esposizione verso il sistema bancario. Nel ricordare che comunque le banche interessate hanno prontamente recuperato quanto erogato, ribadisce conclusivamente che le somme che vengono stanziare sono in sostanza da trasferire alla SRG, quindi convogliando denari a soggetti diversi rispetto a quelli cui si dichiara di volerli trasferire, precludendo perciò qualsiasi possibilità di recupero del sistema consortile. Per queste ragioni, che esigono un giudizio pesantemente negativo, preannuncia un voto contrario.

Il relatore BEDIN ribadisce il carattere innovativo dell'assetto giuridico che viene conferito ai consorzi agrari, al fine di assicurare la presenza, anche in un mercato contrassegnato da una forte concorrenzialità, di una rete di servizi indispensabili a contribuire alle prospettive di sviluppo delle aziende agricole. Nel preannunciare quindi un convinto voto favorevole sul provvedimento, ricorda che tale disegno di legge è frutto della iniziativa dei Governi di Centro Sinistra ed esprime altresì una valutazione pienamente favorevole sulle prospettive di ristrutturazione previste, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del personale dei consorzi agrari. Dopo avere espresso ulteriori considerazioni favore-

voli sulle altre disposizioni del testo in discussione, si sofferma in particolare sull'articolo 8 e, senza volere entrare nel merito delle questioni sollevate, nella sua dichiarazione di voto, dal senatore Antolini, si richiama alle esaurienti spiegazioni già emerse nell'ambito del dibattito in prima lettura al Senato ed anche nel corso dell'esame davanti al *Plenum* della Camera dei deputati, sottolineando comunque che non sussiste alcun conflitto di competenza con la Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federconsorzi, stante anche la distinta competenza della Commissione agricoltura, come Commissione permanente, rispetto ai poteri di inchiesta attribuiti alla Commissione bicamerale testè citata. Per tutte queste ragioni preannuncia un convinto voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano, esprimendo così il convincimento che non siano lesi i diritti di alcuno.

Il senatore PREDA preannuncia il voto favorevole del gruppo dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo, richiamando l'attenzione sull'esigenza di effettuare una analisi letterale di quanto previsto dall'articolo 8 in materia di gestioni di ammasso e ribadisce che la formulazione accolta assicura la massima chiarezza nell'individuare i beneficiari della normativa in discussione. Ritiene pertanto che debba essere assolutamente escluso che si possa procedere alla liquidazione di crediti ceduti o di crediti di altri enti e si sofferma sul carattere pienamente innovativo del nuovo impianto normativo, che rappresenta una effettiva rottura con il passato, come dimostra la scelta di trasformare i consorzi agrari in cooperative, sottraendoli così al regime speciale che prevedeva la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ritiene conclusivamente che si siano create le condizioni positive per dare tute le risposte richieste dal mondo agricolo per il rilancio della rete consortile secondo modalità concorrenziali e adeguate alle nuove realtà.

Il presidente CORTIANA pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che viene approvato a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(4204) BETTAMIO. - *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CORTIANA informa preliminarmente che è stato presentato un nuovo disegno di legge in materia di flavescenza dorata, di iniziativa del senatore Pianetta (che potrà essere congiunto all'esame dei due disegni di legge in titolo non appena assegnato).

Il relatore MURINEDDU osserva che i disegni di legge all'esame della Commissione di iniziativa del senatore Bettamio e del senatore Saracco affrontano il problema della «flavescenza dorata», che ha colpito

estese coltivazioni di alto pregio del Nord del paese, determinando l'ingiallimento e il successivo disseccamento delle piante, ma la cui capacità di diffusione è tale da raggiungere, nel volgere di qualche anno, qualunque altra regione italiana.

Nella seduta del 23 settembre scorso – prosegue il relatore – lo stesso ministro De Castro si è preoccupato di riferire in questa Commissione che nelle regioni più colpite i servizi fitosanitari stanno provvedendo ad allestire presidi di monitoraggio, al fine di costruire una mappa delle aree maggiormente colpite e identificarne con sicurezza il fattore virale responsabile. Dopo aver ribadito la necessità di mettere un argine al dilagare della fitoplasmosi, che rischia di compromettere la produzione vinicola (coltura, nella quale l'Italia si distingue per qualità e quantità tra i maggiori produttori del mondo) richiama i dati relativi alla produzione vitivinicola nazionale. L'intervento tardivo a difesa delle coltivazioni colpite dalla «flavescenza dorata», a suo avviso, metterebbe a rischio tutta la produzione vinicola italiana. Entrambi i disegni di legge suggeriscono interventi rapidi e risolutivi (quali l'eradicamento dei vigneti colpiti dalla malattia, la disinfestazione dei siti con fitofarmaci specifici, il reintegro delle superfici vitate con barbatelle assolutamente indenni da infezioni e provenienti da vivai rigorosamente controllati). Secondo il disegno di legge di iniziativa del senatore Bettamio (articolo 1, comma 2) la destinazione di 20 miliardi di lire contro la «flavescenza dorata» dovrebbe andare a favore della produzione di vini di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a vigneti iscritti all'Albo delle corrispondenti denominazioni, rimandando al 2000, attraverso successivi finanziamenti (5 miliardi di lire), un intervento più esteso. Nel disegno di legge di iniziativa del senatore Saracco si omette questa distinzione, presumibilmente nella consapevolezza che la presenza di un qualsiasi focolaio infettivo nelle aree colpite o sospette di affezioni virosiche esporrebbe comunque tutte le superfici vitate a ricorrenti fenomeni epidemici. Se si accetta quest'ultima impostazione, risulta evidente che la stima dei danni per pianta e per ettaro, ipotizzata dal senatore Bettamio, darebbe luogo all'erogazione di contributi che escluderebbero dal beneficio un numero indeterminato di produttori.

Il relatore si sofferma inoltre sulle ulteriori distinzioni fra i due provvedimenti, pur dichiarando di ritenere preferibile la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge «Saracco ed altri». Quanto alla possibilità di concedere esoneri parziali dei contributi previdenziali ed assistenziali (articolo 4 del disegno di legge del senatore Bettamio) alle aziende agricole, singole ed associate – misura peraltro prevista dall'articolo 5 della legge n. 185 citata – ritiene che la proposta debba essere presa in seria considerazione, in quanto la medesima potrebbe alleviare le condizioni di disagio di molti coltivatori. Nel rilevare che restano da verificare se i tempi per l'emissione del relativo decreto da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la determinazione della percentuale di esonero saranno compatibili con l'urgenza dell'intervento richiesto dal senatore Bettamio, il relatore ritiene infine che sarebbe opportuno affrontare il problema dei risarcimenti per il mancato reddito dei

coltivatori fino alla ripresa dell'attività produttiva, acquisendo un impegno del Dicastero al riguardo.

Il relatore preannuncia sin d'ora la proposta che i disegni di legge in esame convergano in un testo unificato (da elaborare in un Comitato ristretto da costituire).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA TRASMISSIONE DI UNA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL DISSESTO DELLA
FEDERCONSORZI*

(A007 000, C09ª, 0136ª)

Il presidente CORTIANA informa la Commissione che è testè pervenuta la documentazione, già preannunciata nella seduta di ieri, relativa all'audizione dei dirigenti e dei funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali responsabili della vigilanza sui consorzi agrari. Assicura che tale documentazione verrà tempestivamente trasmessa ai senatori che non sono componenti della Commissione di inchiesta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

271ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULL'AUDIZIONE DEI MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(A007 000, C10ª, 0057ª)

Il senatore DE LUCA chiede che la Commissione prenda in considerazione l'opportunità di audire il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e il Ministro del Commercio con l'estero, al fine di acquisire gli orientamenti del Governo in vista della prossima conferenza mondiale sul commercio, che avrà luogo negli Stati Uniti.

Il senatore LARIZZA si associa alla richiesta del senatore De Luca.

Il presidente CAPONI prende atto della richiesta avanzata dai senatori De Luca e Larizza.

*AFFARI ASSEGNATI***Sulla tendenza in atto all'aumento di prezzi e tariffe di beni e servizi di primaria importanza**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, di risoluzione)

(R050 002, C10ª, 0003ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DE LUCA, nel ricordare di aver sottoscritto la proposta di risoluzione, richiama l'attenzione dei senatori e del rappresentante del Governo sull'esigenza di approfondire il massimo impegno nel perseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico, tenuto anche conto del fatto che la riduzione dei consumi comporta benefici sia sul livello dell'inquinamento che sui costi.

Il senatore TRAVAGLIA, pur apprezzando l'iniziativa del presidente Caponi di presentare una proposta di risoluzione, esprime perplessità sia sul secondo capoverso della motivazione – ove si fa riferimento alla tendenza al decremento delle tariffe elettriche e del gas a partire dall'inizio del prossimo anno – sia sul quarto capoverso della stessa parte motiva, relativa al settore assicurativo.

Il senatore PALUMBO coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza di approfondire la tematica della trasparenza nel settore assicurativo, tenuto anche conto dei deprecabili episodi registratisi soprattutto nel sud del Paese, ove si sono verificati casi di vera e propria omissione del servizio obbligatorio assicurativo.

Si chiude quindi la discussione.

Il sottosegretario CARPI esprime innanzitutto vivo apprezzamento per l'iniziativa promossa dal presidente Caponi e dagli altri firmatari della proposta di risoluzione, osservando come sia importante che il Parlamento si riappropri della propria capacità di iniziativa politica, di indirizzo e di stimolo dell'azione del Governo. È auspicabile al riguardo che la procedura cui si è fatto ricorso oggi venga attivata di frequente.

Per quanto concerne le problematiche del settore assicurativo su cui si è soffermato ieri il senatore Mungari, occorre considerare che quello in questione è un mercato assai singolare, ove si registrano anno dopo anno cospicui aumenti delle tariffe, senza che ciò si accompagni ad un concreto miglioramento dei servizi resi. Si tratta di un mercato che non può dirsi realmente libero, in quanto i clienti sono di fatto tenuti a sottoscrivere le polizze assicurative sulla responsabilità civile, ed anche perché il profitto delle imprese che operano nel settore non viene mai messo in discussione, visto che le dinamiche tipiche del sistema della concorrenza non operano in modo effettivo. In tale situazione, individuare strumenti di tutela del consumatore è assai arduo, ed occorre quindi prendere atto che è molto difficile effettuare un controllo sul sistema dei prezzi.

Per ciò che concerne poi l'evoluzione dei prezzi petroliferi – che l'opinione pubblica avverte ancora come vere e proprie tariffe – occorre tener conto dell'incremento del prezzo del barile, che in poco tempo è più che raddoppiato. Tale fattore andrebbe tenuto in considerazione anche nella determinazione della politica estera dell'Unione Europea, proprio per via delle sue evidenti ricadute su tutto il sistema produttivo. Occorre oggi ricordare che si va incontro ad un inverno in cui i distributori di tali prodotti si troveranno a disporre di scorte assai modeste,

con ulteriori rischi di incremento del livello dei prezzi. Sono stati al riguardo ipotizzati alcuni rimedi, che però comportano inconvenienti: in particolare, si è parlato di interventi sulla fiscalità, che però reintrodurrebbero in modo surrettizio il regime dei prezzi amministrati, regime che non può in ogni caso risolvere il problema di fondo, tenuto anche conto della grande incidenza della bolletta petrolifera sull'intero sistema economico. Qualcuno ha proposto anche una modulazione della *carbon tax*, senza metterne peraltro in discussione la valenza. Quel che è certo è che il Governo si sta facendo carico del problema di assicurare le più effettive condizioni di concorrenza nel settore dei prodotti petroliferi; così, ad esempio, verrà sottoposta al Parlamento una proposta volta ad assicurare la massima trasparenza per quanto concerne la politica dei *gadgets*, il cui valore monetario dovrebbe essere sempre indicato.

È evidente infine che l'aumento dei prodotti petroliferi rischia di avere effetti dirompenti sia sul settore del gas che su quello dell'elettricità. A tale ultimo riguardo, occorre creare le condizioni perché la riforma del comparto elettrico, con l'introduzione di elementi di concorrenza, incida realmente sulla dinamica dei prezzi.

Il presidente CAPONI modifica la proposta di risoluzione accogliendo i suggerimenti esposti ieri dal senatore Larizza. Fa quindi presente ai senatori Mungari e Travaglia che non può aderire alla richiesta di espungere dal testo della proposta il capoverso relativo alle tariffe assicurative, tenuto anche conto del fatto che queste ultime hanno perduto ormai da anni qualsiasi ancoraggio con la realtà. Quanto infine al riferimento del senatore De Luca ai temi dell'efficienza e del risparmio energetico, appare preferibile non introdurre tale tematica in una proposta di risoluzione dedicata esclusivamente alla questione delle tariffe; d'altra parte il Governo non ha mancato di confermare più volte l'impegno ad adoperarsi in tal senso.

Il senatore MUNGARI annuncia che i senatori del Gruppo Forza Italia voteranno contro la proposta di risoluzione, non condividendo quanto osservato poc'anzi dal sottosegretario Carpi e nella considerazione che l'elemento di tutela che può essere introdotto a favore dei consumatori è rappresentato soprattutto dalla garanzia che è possibile ottenere la giusta riparazione del danno, e non già da un sistema non libero di determinazione dei prezzi, che non possono che essere commisurati all'esigenza di ottenere un risarcimento adeguato. Ricorda quindi che negli anni '70 ed '80 parecchie decine di compagnie assicurative furono poste in liquidazione coatta amministrativa e che tutto ciò che lo Stato può fare per incidere in modo corretto sul settore in questione lo fa già - e con successo - attraverso l'ISVAP. D'altra parte, come afferma l'articolo 41, comma 1, della Costituzione, l'iniziativa economica privata è libera.

Dopo che il presidente Caponi ha accertato la presenza del numero legale, la proposta di risoluzione, come modificata, viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali, alla denuncia di inizio di attività per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e trasformazione degli impianti nonché per le attività di autoriparazione (n. 539)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C10ª, 0018ª)

Si riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MACONI replica brevemente, facendo presente che le osservazioni esposte ieri dal senatore De Carolis saranno recepite nel parere.

Il senatore PINGGERA invita il relatore ad inserire nel testo del parere l'invito a far sì che le regioni e le province autonome prevedano che per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce titolo l'aver assolto con profitto i corsi teorici frequentati durante il periodo di apprendistato.

Il senatore LO CURZIO, pur condividendo il principio cui è ispirata la richiesta del senatore Pinggera, fa presente che non è questa la sede per discuterne, in quanto si tratta di materia riservata alla potestà legislativa delle singole regioni.

Il relatore MACONI fa presente al senatore Pinggera che lo schema di Regolamento in esame concerne la semplificazione delle procedure, e non già i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Il sottosegretario CARPI fa presente che l'esigenza rappresentata dal senatore Pinggera può essere interpretata come una raccomandazione indirizzata al Governo.

Dopo che il presidente Caponi ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di dar mandato al relatore di redigere un parere favorevole con osservazioni.

Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per i combustibili in San Donato milanese (n. 124)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame: parere favorevole)

(L014 078, C10ª, 0022ª)

Il relatore MACONI riferisce favorevolmente sulla proposta di nomina dell'ingegner Monniello alla Presidenza della Stazione sperimentale

le per i combustibili in San Donato milanese, sottolineando come si tratti di persona competente e professionalmente qualificata, secondo quanto indicato dal *curriculum*. Coglie quindi l'occasione per riproporre l'esigenza che anche la Commissione Industria si esprima sul tema del riassetto complessivo delle stazioni sperimentali.

Si apre quindi la discussione, nella quale prende la parola il senatore TRAVAGLIA, il quale condivide quanto osservato dal relatore.

Dopo che il presidente CAPONI ha dichiarato chiusa la discussione, si procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di nomina dell'ingegner Monniello, che viene approvata all'unanimità.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: CAPONI, CAZZARO, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, GAMBINI, PINGGERA (in sostituzione del senatore GNUTTI), LARIZZA, MACONI, MICELE, MUNGARI, NIEDDU, PALUMBO, PAPPALARDO (in sostituzione della senatrice SQUARCIALUPI), TRAVAGLIA e LO CURZIO (in sostituzione del senatore ZILIO).

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

380^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (n. 554)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 aprile 1998, n.128. Esame e rinvio)
(R144 003, C11^a, 0010^o)

Introduce l'esame il presidente SMURAGLIA, relatore, illustrando preliminarmente il quadro normativo nel quale si colloca la delega oggetto dell'odierno esame.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che, con il recepimento della direttiva n. 57 del 1992, effettuato attraverso il decreto legislativo n. 494 del 1996, il legislatore ha integrato con norme specifiche la disciplina relativa alla tutela della salute sui luoghi di lavoro già contenuta nel decreto legislativo n. 626 del 1994, il cui articolo 30 escludeva che le disposizioni concernenti la sicurezza si applicassero fra gli altri ai cantieri temporanei o mobili.

La necessità di una direttiva specifica per il settore edile trae origine dalla constatazione che i cantieri mobili costituiscono un ambito nel quale i lavoratori sono esposti a rischi particolarmente elevati. È inoltre noto che un elevato numero di infortuni si verifica a causa della mancanza di coordinamento fra le diverse imprese che possono operare simultaneamente nello stesso cantiere, e che non di rado i lavoratori autonomi e i datori di lavoro che esercitano direttamente un'attività pro-

fessionale in un cantiere mobile possono trovarsi a mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La materia ha inoltre formato oggetto di regolazione ad opera di numerosi altri provvedimenti, fra i quali vanno ricordati, in particolare, la legge n. 109 del 1994 (cosiddetta «legge Merloni») ed i successivi interventi legislativi operati su tale normativa base negli anni 1995 e 1998, e denominati, rispettivamente, legge «Merloni-bis» e legge «Merloni-ter».

Nel corso degli anni, sono state inoltre emanate numerose circolari interpretative del Ministro del lavoro volte a dirimere una serie di questioni che erano state sollevate in relazione ad alcune ambiguità normative e carenze emerse in sede di applicazione del decreto legislativo n. 494 del 1996.

I problemi che hanno dato adito a maggiori difficoltà per gli operatori del diritto, le imprese e lo stesso Ministero sono quelli che attengono al coordinamento e al grado di rilevanza dei poteri e doveri posti in capo al committente o all'impresa. Vi è inoltre la necessità di valutare se vada riservata maggiore attenzione alla fase di esecuzione o a quella di progettazione dei lavori; al riguardo, la tendenza affermatasi è nel senso di incidere soprattutto su tale ultimo aspetto, anche in considerazione del fatto che secondo l'Unione europea gran parte degli infortuni è riconducibile a carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera.

Le difficoltà insorte nell'applicazione del decreto legislativo n. 494 del 1996 vanno attribuite a numerosi fattori, dalla presenza di talune incongruenze, alla mancanza di coordinamento con il decreto legislativo n. 626 del 1994, all'ambito operativo forse eccessivamente ampio, alla presenza di qualche differenza rispetto alla direttiva europea di riferimento, alle numerose lacune interpretative.

In tale contesto, già a ridosso dell'emanazione del decreto legislativo n. 494 del 1996 si pose la questione di apportarvi talune modifiche, anche alla luce dell'esperienza operativa che via via veniva a maturazione. Fu individuata quindi ben presto la necessità di conferire una delega legislativa al Governo per porre rimedio agli aspetti più problematici del decreto, conformemente a quanto si era già verificato relativamente al decreto legislativo n. 626 del 1994. Prevalse la scelta di avvalersi di una legge comunitaria, la n. 95 del 1997, nell'ambito della quale fu attribuita al Governo una delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 494, da esercitare entro il 22 maggio di quest'anno. Tale delega, poi prorogata di tre mesi per le notevoli difficoltà riscontrate in sede di redazione del testo, veniva così a scadenza lo scorso 20 agosto. In tale contesto, il Consiglio dei Ministri ha adottato il 16 luglio di quest'anno uno schema di decreto legislativo, salvo poi constatare che non vi sarebbero stati i tempi necessari per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e delle Regioni. Si provvide così a prorogare di ulteriori tre mesi il termine per l'esercizio della delega, termine che verrà quindi definitivamente a scadenza il 22 novembre, essendo arrivato nel frattempo il parere delle Regioni, sostanzialmente negativo su molti punti.

Stanno anche pervenendo da varie parti osservazioni e proposte, anche se a quanto risulta lo schema di decreto legislativo rappresenta il frutto di un prolungato confronto con le parti sociali, gli ordini professionali ed altri soggetti coinvolti dall'applicazione della futura normativa.

È indubbio che l'attuazione della delega relativa alla normativa correttiva di integrazione riveste centrale importanza. Vi è infatti il rischio che la sicurezza dei cantieri, in considerazione delle difficoltà interpretative ed applicative registrate, finisca per perdere di vincolatività, proprio in un settore nel quale la protezione dovrebbe essere più efficace.

I nodi da sciogliere sono ormai ben individuati, dal ridimensionamento del campo di applicazione del decreto legislativo n. 494 del 1996 alla ridefinizione del rapporto uomo-giorno oltre al quale deve essere realizzata l'attività di coordinamento, dalla delimitazione della competenza dei coordinatori in fase di esecuzione alla ridefinizione dell'apparato sanzionatorio, dalla ristrutturazione delle competenze e delle responsabilità del committente esclusivamente in riferimento alle attività delle quali questi ha effettiva competenza al novero dei soggetti abilitati, dopo la frequenza obbligatoria del corso di formazione, all'esercizio dell'attività di coordinamento progettuale ed esecutivo.

Nello schema di decreto in esame si riscontrano già significative variazioni rispetto all'originario testo del decreto n. 494. Intanto, viene rivisitata la nozione di cantiere temporaneo e mobile, nel senso di considerare tale «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile».

Più importanti appaiono le novità introdotte nell'articolo 3. Per quanto riguarda i limiti dimensionali previsti per gli adempimenti più onerosi, quali la nomina dei coordinatori e il piano di sicurezza di coordinamento, la nuova formulazione prevede che siano obbligatori solo per quei cantieri nei quali operino più imprese, anche non contemporaneamente, la cui entità presunta raggiunga almeno i duecento uomini-giorno, ovvero che comportino i rischi particolari di cui all'allegato 2.

Nei cantieri non rientranti nell'ambito testé definito il committente dovrà solo determinare la durata presunta del cantiere, verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, nonché effettuare la notifica preliminare di cui all'articolo 11.

Alla stregua del testo in esame sembrerebbe anche in parte alleggerita la posizione obbligatoria del committente, che tanti contrasti aveva determinato. Il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, ribaltando la prospettiva precedente, sancisce che la designazione del responsabile dei lavori esonera il committente da tutti gli adempimenti connessi all'incarico. Secondo il nuovo testo, inoltre, il committente, in alternativa e non più insieme al responsabile dei lavori, non risponderà più per l'omesso adempimento degli obblighi dei coordinatori, bensì soltanto per l'omessa verifica dell'adempimento di tali obblighi.

Nel sistema procedurale della sicurezza dei cantieri, accanto al piano di sicurezza e coordinamento, di cui viene meglio specificato il con-

tenuto, scompare il piano generale e si aggiunge invece il piano operativo di sicurezza, ovvero il documento che il datore di lavoro della impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato.

Esso dovrà essere considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. In tal modo l'appaltatore non potrà più semplicemente aderire al piano redatto dal committente, ma dovrà redigere il proprio piano di cantiere secondo le nuove disposizioni.

Complessa appare la nuova posizione obbligatoria del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori. Egli infatti, oltre a sospendere le singole lavorazioni in tutti i casi di pericolo grave e imminente, dovrà compiere una serie di verifiche, ed infine, nel caso in cui il committente o il responsabile non prenda adeguati provvedimenti, denunciare tale circostanza all'azienda sanitaria locale e/o alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

Vengono anche cambiati i requisiti richiesti per la nomina di coordinatore aggiungendo a quelle precedentemente previste altre indicazioni, come la laurea in geologia e in scienze agrarie e forestali, oltre al requisito dell'attività professionale nel settore per almeno un anno.

Lo schema modifica quindi in modo consistente la pianificazione della sicurezza nei cantieri perché scompare il piano generale e si aggiunge il piano operativo di sicurezza. In sostanza, il piano di sicurezza di coordinamento rientra tra gli obblighi del committente e riguarda essenzialmente le strutture e le cautele organizzative e gli apprestamenti tecnici generali, mentre il piano operativo di sicurezza rientra negli obblighi della impresa esecutrice ed è finalizzato ad assicurare in modo concreto la sicurezza dell'attività specifica delle singole imprese operanti nel cantiere.

La relazione che viene premessa allo schema di decreto legislativo, oltre ad illustrarlo, precisa che si è cercato di chiarire meglio il testo, anche sulla base delle circolari già emesse, di coordinare la normativa con le «leggi Merloni» e di migliorare le definizioni e precisare il contenuto dei piani anche in relazione all'entità dei cantieri.

Nella relazione si evidenzia inoltre che si è inteso rafforzare l'obbligo di verifica a carico del committente dei requisiti di affidabilità tecnica delle imprese esecutrici, si è inglobato nel piano di sicurezza e coordinamento anche il piano generale e si sono conferiti più poteri al coordinatore per l'esecuzione.

Si è inoltre cercato di definire con maggior precisione gli obblighi e le responsabilità dell'imprenditore delegante, si è provveduto ad integrare i requisiti professionali degli operatori, si è incluso tra gli elementi del piano di sicurezza la stima dei costi della sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso e sono state rimodulate le sanzioni. Infine, è stato esteso l'ambito di applicazione della procedura prevista dal decreto legislativo n. 758 del 1994, inerente al sistema della prescrizione e si è prevista una specifica disciplina dei livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori.

Nel complesso ci sono molte modifiche valutabili positivamente anche al fine di pervenire ad una semplificazione del quadro normativo. Alcune disposizioni suscitano invece dubbi, perplessità e rilievi critici.

Sono pervenute diverse richieste di audizioni, alle quali si è risposto che non si ravvisano le condizioni per aderirvi, non solo perché la fase di espressione del parere coincide anche con un momento delicato quale è quello della sessione di bilancio, ma anche perché, trattandosi di questioni eminentemente tecniche, sembra più opportuno che pervengano osservazioni scritte e puntuali riferimenti ai singoli articoli e alle singole modifiche, anziché osservazioni di carattere generale, quali solitamente possono essere svolte oralmente in sede di audizione.

Sono già arrivate osservazioni a cura delle organizzazioni sindacali, del collegio nazionale degli ingegneri, dell'Associazione Ambiente e Lavoro e dell'ANCE, del cui contenuto, al pari di quello delle osservazioni che perverranno in seguito (è già preannunciato un testo della Confindustria), sarà data distribuzione anche ai fini dell'ulteriore corso dell'esame. Quanto al parere della Conferenza Stato-Regioni, obbligatorio alla stregua del decreto legislativo n. 281 del 1997, è in sostanza negativo, salvo che trovino accoglimento le analitiche proposte in esso formulate, tendenti in sostanza a semplificare ulteriormente il testo, a ridefinire il ruolo dei coordinatori e a migliorare i contenuti del piano di sicurezza. Altre osservazioni sono ancora più di dettaglio ma sono pur sempre assai rilevanti e meritevoli di essere attentamente considerate.

In tale contesto, le tematiche sulle quali appare opportuno concentrare l'attenzione sono quelle relative al ruolo che deve assumere il committente e alle responsabilità che gravano sulle imprese, alla distinzione fra cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e cantieri in cui può esservi, anche per lavori di notevole consistenza, una sola impresa e alle norme dirette a promuovere una collaborazione effettiva nella lotta contro il lavoro nero. Altri nodi attengono agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con la previsione di semplici verifiche, mentre attualmente sono contemplati adempimenti di contenuto più ampio, e alla scelta dell'esonero da responsabilità del committente, una volta nominato il responsabile dei lavori, con il ribaltamento del precedente modello, ciò che ha formato oggetto di rilievi critici, essendo stato rilevato che si potrebbe correre il rischio della designazione di un responsabile dei lavori «di comodo».

Vi è poi la questione degli obblighi da porre a carico delle imprese con meno di 10 dipendenti (articolo 9) e quella dell'estensione dei requisiti professionali per i coordinatori per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione. Su tale ultimo punto vi è un'intesa di carattere generale, ma non pochi obiettano che sarebbe opportuno limitare l'estensione ad opere che rientrano di volta in volta nelle specifiche competenze del singolo interessato. Infine, occorre approfondire gli aspetti inerenti al contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento, alla rimodulazione delle sanzioni – in ordine alla quale sembrerebbe da un primo esame che alcune ipotesi resterebbero non disciplinate, senza apparente giustificazione – e ai limiti di applicazione del decreto legislativo n. 758 del 1994, questione sulla quale converrà verificare se la limi-

tazione solo ad alcune ipotesi contravvenzionali sia giustificata o meno.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di un'attenta riflessione sul provvedimento, anche in considerazione del fatto che si tratta di una materia delicatissima e di un settore nel quale la salute e l'incolumità dei cittadini sono esposti a rischi particolarmente elevati. Rileva infine che nel parere delle Regioni si da atto in premessa che il Ministro si è dichiarato disponibile ad accogliere alcune delle richieste; tuttavia tale disponibilità non è stata ritenuta sufficiente per esprimere un parere positivo, visto che essa si manifestava sostanzialmente su tre delle proposte e delle osservazioni formulate, mentre molte altre restano ancora disattese. Anche su ciò andrà effettuata, ovviamente, un'approfondita riflessione e un'attenta verifica.

Il senatore LAURO, nel prendere atto dell'orientamento negativo maturato rispetto all'effettuazione di un programma di audizioni, considerato che la Commissione è chiamata a pronunciarsi in sede consultiva, ritiene però opportuno un confronto quantomeno con i soggetti ai quali sono affidate le competenze più rilevanti nel campo infortunistico, come l'ISPESL e l'INAIL. In difetto di un adeguato apporto conoscitivo, la Commissione rischia infatti di assecondare o promuovere scelte normative destinate a rimanere inefficaci e ad appesantire ulteriormente un quadro normativo già estremamente complesso.

Il sottosegretario CARON assicura che sarà trasmessa tempestivamente alla Commissione la documentazione in possesso del Ministero del lavoro sulle caratteristiche quantitative e qualitative del fenomeno infortunistico nel settore edile e sul monitoraggio da esso effettuato in ordine alle infrazioni registrate in sede ispettiva per lo stesso comparto.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto testé dichiarato dal Sottosegretario, assicura che tutta la documentazione che perverrà alla Commissione sarà raccolta e distribuita durante la prossima settimana in vista dell'ulteriore corso dell'esame, che avrà luogo nella settimana successiva, in considerazione degli impegni connessi alla sessione di bilancio.

Ricorda inoltre al senatore Lauro che una rilevante documentazione sul fenomeno infortunistico è stata acquisita dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva a suo tempo condotta congiuntamente con la Commissione lavoro della Camera, e che altri approfondimenti saranno possibili nel corso della nuova indagine promossa sulle stesse tematiche, i cui lavori sono iniziati ieri con l'audizione del ministro Salvi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il senatore Roberto NAPOLI esprime innanzitutto l'auspicio che l'*iter* del provvedimento possa concludersi in tempi ragionevolmente brevi.

L'impianto del provvedimento riflette l'impegno ad affrontare alcuni nodi problematici evidenziati in ordine all'attuale normativa sulla sicurezza del lavoro in occasione dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione congiuntamente con la Commissione lavoro della Camera.

In effetti, sebbene le varie figure professionali contemplate dal decreto legislativo n. 626 del 1994 siano in quel testo definite in modo sufficientemente chiaro, appare opportuna una maggiore puntualizzazione, alla luce dell'esperienza finora maturata. Vi è più in generale l'esigenza di promuovere una maggiore diffusione della cultura della legalità nel mondo delle imprese, considerato che a tutt'oggi soltanto quelle di maggiori dimensioni hanno un tasso di ottemperanza rispetto alle prescrizioni di sicurezza soddisfacente, mentre la situazione è ancora preoccupante nel settore delle piccole e medie imprese.

In tale contesto, l'obiettivo è quello di individuare meglio i compiti di una serie di figure professionali chiamate ad espletare funzioni di assistenza nei confronti del datore di lavoro per una più efficace prevenzione degli infortuni. Le soluzioni normative previste dal disegno di legge sono in massima parte condivisibili, sebbene talune disposizioni si prestino a considerazioni critiche.

Fra le questioni fondamentali da affrontare dovrebbero comunque rientrare la definizione dei requisiti per gli operatori della sicurezza e delle tariffe per le prestazioni di consulenza.

Su tali versanti, con il passare del tempo diviene purtroppo più difficile intervenire efficacemente in via normativa, dal momento che si consolidano situazioni di fatto non sempre facilmente reversibili. Così, ci si trova ormai in presenza di una molteplicità di soggetti che operano senza idonea qualificazione, sulla base di autocertificazioni o attestazioni generiche rilasciate dalle ASL, come responsabili per la sicurezza del lavoro.

A tal fine, appare certamente positiva la scelta di introdurre un meccanismo di accreditamento, anche se non si comprende per quale ragione esso sarebbe chiamato ad operare soltanto per i responsabili per la sicurezza, i consulenti e gli ergonomi, ma non per i medici competenti; dovrebbe infatti esservi un regime uniforme di accreditamento per tutte le figure professionali del settore. Un'altra direttrice d'azione è quella dell'uniformazione delle linee generali per i corsi universitari di laurea

breve nelle discipline della sicurezza del lavoro, corsi che sono già stati attivati da due atenei di Roma.

Vi è poi da considerare il rischio che l'introduzione delle nuove figure professionali del consulente per la sicurezza e dell'ergonomo determini dannose sovrapposizioni di competenze, ove i rispettivi ambiti di attribuzione non siano adeguatamente precisati.

In merito alla figura del medico competente, appare senz'altro positiva la scelta di promuovere l'istituzione di un Albo professionale. Esso dovrebbe però avere carattere nazionale, sia pure con articolazioni a livello regionale, in modo tale da contemperare l'esigenza di informazione da parte dell'utenza nei vari ambiti territoriali con quella di non ostacolare il libero esercizio della professione sull'intero territorio nazionale.

Occorre inoltre definire criteri rigorosi di incompatibilità rispetto all'esercizio delle funzioni di medico competente, al fine di garantire l'erogazione di un servizio adeguato e di assicurare sbocchi occupazionali per i giovani medici. Andrebbe inoltre prevista la possibilità per i medici competenti, eventualmente operanti in strutture associate, di conseguire un accreditamento, a livello nazionale o regionale, in base a *standard* di qualità analoghi a quelli definiti nei protocolli ISO.

Per quanto riguarda il tariffario, non è più sufficiente fare riferimento a quello generale dell'ordine dei medici, che risale al 1975, sia pure con gli aggiornamenti introdotti nel frattempo, anche perché molte tipologie di prestazione nel settore in considerazione non sono in esso contemplate. Nell'intervenire in tale settore, occorrerà evitare sia che possano essere applicate tariffe eccessivamente elevate sia che continuino ad essere erogate prestazioni sottocosto, situazione quest'ultima che giustifica più di un dubbio circa l'effettività degli accertamenti e il loro livello qualitativo.

Il senatore PELELLA ritiene che il disegno di legge all'esame costituisca il logico sviluppo sia delle procedure informative svolte nel corso della legislatura sulla sicurezza del lavoro, sia del dibattito più generale che su tale tema si è sviluppato all'interno della Commissione. Da questa riflessione, infatti, è emersa anche la considerazione della necessità di chiarire meglio i requisiti formativi, tecnici e professionali delle figure professionali della sicurezza, delineati in modo non sempre esauriente nella vigente legislazione, a partire dal decreto legislativo n. 626 del 1994. In particolare, con il disegno di legge n. 4068, viene offerto ai soggetti pubblici e privati coinvolti nella problematica della sicurezza sui luoghi di lavoro un ulteriore strumento normativo per chiarire i compiti spettanti a ciascuno di essi, e per individuare le forme organizzative più efficaci e più idonee ad assicurare alla componente imprenditoriale adeguate garanzie in ordine all'individuazione e alla qualità dei soggetti chiamati a cooperare nell'organizzazione della sicurezza e della prevenzione in azienda. In tal modo, anche i profili relativi alle responsabilità vengono meglio chiariti e delimitati, per ciascuno dei soggetti coinvolti. È auspicabile che questi profili vengano apprezzati anche da quegli ambienti imprenditoriali che in passato hanno lamentato, non

sempre a torto, una eccessiva farraginosità della legislazione e l'impossibilità per le aziende di minori dimensioni di adempiere alle prescrizioni della normativa di sicurezza.

Per quanto concerne poi aspetti più specifici del provvedimento, al comma 1 dell'articolo 16, laddove si prevede, nell'ambito delle disposizioni transitorie, l'inquadramento nella qualifica di tecnico della prevenzione per i dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle ASL in possesso del diploma di maturità e che già svolgono compiti riconducibili a quelli indicati all'articolo 9, sarebbe forse opportuno contemplare anche la frequenza obbligatoria di corsi di specializzazione, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, laddove, come requisiti alternativi per tale figura professionale, è indicato o il possesso del diploma universitario o della maturità tecnica e di specializzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

274^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3895) MONTELEONE ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»

(Esame e rinvio)

In apertura di seduta il senatore MONTELEONE, sia in qualità di primo firmatario del disegno di legge in titolo sia a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, ringrazia il presidente CARELLA ed il relatore per avere sollecitamente accolto la richiesta di porre all'ordine del giorno il provvedimento, che affronta una materia di particolare rilievo ed attualità, oltre che assai vicina agli interessi dei cittadini.

Prende quindi la parola il relatore, senatore LAVAGNINI, il quale illustra i contenuti del disegno di legge che propone una serie di modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997, attuativo delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. L'articolo 1 del disegno di legge, in primo luogo, è volto a modificare la definizione del responsabile dell'industria alimentare, nel senso di individuare tale figura, oltre che nel titolare della stessa, nell'intestatario di relativa autorizzazione sanitaria in luogo del responsabile specificamente delegato.

In tema di autocontrollo, va ricordato che il decreto legislativo n. 155 prevede, al comma 2 dell'articolo 2, che il responsabile dell'industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi al riguardo dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Al riguardo il disegno di legge introduce una distinzione tra le industrie alimentari con meno di 15 operatori, da un lato, e le industrie alimentari con più di 15 operatori o che comunque si trovino in situazione di grave rischio per la salubrità dei prodotti alimentari, dall'altro lato. Mentre per queste ultime si prevede l'obbligo di utilizzare articolate metodologie di controllo che si rifanno al sistema HACCP, per le aziende con meno di 15 operatori si prevede invece che il responsabile predisponga uno specifico piano di autocontrollo igienico che deve essere autorizzato e verificato nell'applicazione dall'autorità sanitaria competente.

L'articolo 3 del disegno di legge reca poi alcune modifiche al citato decreto legislativo in materia di manuali di corretta prassi igienica, l'elaborazione dei quali viene in particolare affidata anche alle singole industrie alimentari.

Per quanto concerne infine il sistema sanzionatorio, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, il disegno di legge in esame propone una serie di modifiche che se da un lato riducono l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, dall'altro introducono per alcune fattispecie la possibilità di revoca dell'autorizzazione. Peraltro il disegno di legge elimina qualsiasi sanzione nel caso di inosservanza dell'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui all'allegato al decreto legislativo, fattispecie per la quale attualmente è prevista una sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni.

Il relatore dà quindi conto del parere contrario formulato sul provvedimento in esame dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, la quale ha osservato, per quanto concerne la deroga nell'applicazione dei controlli basati sul sistema HACCP, che questa appare in contrasto con la direttiva 93/43/CEE, giacché quest'ultima ammette disposizioni nazionali più specifiche di quelle previste dalla direttiva a condizione che siano non meno rigorose e non contempla deroghe connesse alla dimensione delle imprese. La Giunta ha altresì osservato che la modifica relativa alla elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica non appare in linea con la citata direttiva; infine ha rilevato che la formulazione proposta dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 1997 comporterebbe l'abrogazione delle sanzioni connesse alla violazione dell'obbligo di rispettare le disposizioni dell'allegato della medesima direttiva.

Alla luce delle considerazioni esposte, il relatore, senatore Lavagnini, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il presidente CARELLA comunica che sul disegno di legge in titolo la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole, rilevando che la materia è oggetto del disegno di legge comunitaria per il 1999, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore MONTELEONE, riservandosi di esporre più approfonditamente le proprie argomentazioni in sede di discussione generale,

esprime comunque l'impressione che alla base del parere contrario espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee vi possa essere un'insufficiente comprensione delle tematiche affrontate dal disegno di legge, il cui fine non è quello di difendere determinati interessi ma piuttosto quello di approntare un sistema che assicuri una migliore vigilanza sulla salubrità degli alimenti e quindi sulla salute in generale.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

172ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4167) SELLA DI MONTELUCE ed altri – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

Dopo aver ricordato che nella seduta precedente il relatore Tapparo ha illustrato il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere un parere favorevole con osservazioni, il presidente BEDIN, non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, propone di conferire al relatore un mandato a redigere un parere nei termini dallo stesso proposti.

La Giunta approva.

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni, risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole condizionato)

Il presidente BEDIN, dopo aver rilevato come la questione della consultazione della Giunta sia stata sollevata nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo da parte della Commissione di merito, cede la parola al relatore Pappalardo.

Il relatore PAPPALARDO illustra il provvedimento in titolo il quale risulta dallo stralcio delle disposizioni inerenti alla trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni, dal testo proposto dalla 10ª Commissione per una serie di disegni di legge concernenti il turismo. Esso consta di un primo articolo, che reca le disposizioni sul riordino dell'ENIT, e di un secondo articolo concernente l'abrogazione della legge n. 292 del 1990, che disciplina l'attuale ordinamento dell'ENIT. L'articolo 1, comma 4, prevede in particolare che la proprietà dell'istituenda società sia interamente pubblica nonché la conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività e i servizi che l'ENIT spa svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle Province autonome e di altri soggetti pubblici e privati.

Dopo aver rilevato che il comma 6 prevede, alla lettera d), che l'ENIT spa possa organizzare e produrre servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, e che il successivo comma 8 consente a tale ente di costituire società o di partecipare a società aventi scopi analoghi ai fini propri, l'oratore evidenzia come la nuova società venga nel contempo a svolgere servizi di natura pubblica, come quelli derivanti dal contratto di programma, e servizi in regime di mercato, di cui al citato comma 6, lettera d). Tale duplice veste appare in contrasto con la direttiva 92/50/CEE, concernente gli appalti pubblici di servizi, che obbliga gli Stati membri a svolgere procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di importo superiore alla soglia prestabilita.

Considerando, tuttavia, che tale direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad organismi di diritto pubblico aventi carattere non industriale o commerciale – come specificato all'articolo 1, lettera b), della direttiva stessa – il relatore, onde sanare i profili di contrasto con la normativa comunitaria, propone di esprimere un parere favorevole a condizione che siano soppresse le parole «e privati» all'articolo 1, comma 4, lettera c) e all'articolo 1, comma 6, lettera d). L'oratore propone altresì di chiedere la riformulazione dell'articolo 1, comma 8, al fine di precisare che l'ENIT spa può costituire o partecipare solamente a società che perseguono finalità di interesse generale.

L'oratore sottolinea infine come la trasformazione dell'ENIT in società per azioni si renda necessaria anche al fine di valorizzare adeguatamente il settore del turismo, che ormai costituisce uno degli elementi essenziali del sistema economico italiano.

Il senatore MUNGARI, dopo aver ricordato di aver personalmente sollevato nella Commissione industria la questione della compatibilità del provvedimento in titolo con la normativa comunitaria, sottolinea le proprie perplessità in merito alla trasformazione dell'ENIT in una società per azioni, iniziativa incoerente con gli istituti attualmente previsti dal diritto societario. Il nuovo ente verrebbe ad assumere una configurazione propria di soggetti di diritto privato che non appare confacente per il perseguimento delle finalità pubbliche cui è preposto. Il disegno di legge, inoltre, non appare chiaro in relazione alla definizione degli assetti proprietari dell'istituenda società – in relazione alla quale lo Stato

sembrerebbe venire ad assumere una responsabilità illimitata, ai sensi dell'articolo 2362 del codice civile – e le sue disposizioni sono state oggetto di un parere negativo da parte del Ministero del tesoro, il quale vi ha ravvisato un contrasto con la normativa comunitaria sugli appalti recepita dal decreto legislativo n. 157 del 1995. Alla luce di tali considerazioni l'oratore ritiene che le modifiche proposte dal relatore non siano sufficienti a risolvere i problemi di compatibilità del disegno di legge con il diritto dell'Unione europea.

Il senatore BORTOLOTTO, dopo aver ricordato che con un apposito *referendum* è stata decisa la soppressione del Ministero del turismo, in conformità con la Costituzione che attribuisce la competenza per tale materia alle regioni, rileva come l'istituenda società costituisca un opportuno strumento di coinvolgimento delle regioni benché resti preponderante il ruolo dello Stato.

Esprimendo apprezzamento per l'esposizione del relatore Pappalardo l'oratore sottolinea la necessità di ricorrere ad una soluzione che consenta una più efficace valorizzazione del patrimonio turistico italiano – tenendo conto che le potenzialità di talune regioni appaiono ancora trascurate – ed evidenzia l'importanza di un'efficace applicazione della normativa comunitaria. A tale riguardo l'oratore ritiene che le modifiche proposte dal relatore potrebbero non essere sufficienti per conformare il disegno di legge con le disposizioni comunitarie e che sarebbe preferibile affidare i suddetti servizi ai soggetti in grado di offrire le prestazioni migliori.

Il senatore BIASCO osserva che l'attribuzione della competenza in materia di turismo alle regioni non esclude l'esigenza di un'azione di coordinamento a livello statale. A tale proposito l'istituenda società appare uno strumento idoneo a coinvolgere le regioni tenendo conto della tendenza che vede la progressiva trasformazione in società per azioni di organismi pubblici, la quale comporta anche una diversa configurazione delle responsabilità dei rispettivi amministratori.

Il relatore PAPPALARDO, dopo aver osservato che nell'audizione svolta dalla Commissione industria anche il Presidente dell'ENIT ha riconosciuto l'esigenza di un riassetto organizzativo dell'ente, sottolinea la necessità di proseguire nel processo che vede la progressiva soppressione di enti pubblici non economici, soggetti che si caratterizzano per la configurazione di situazioni di privilegio e di irresponsabilità. Condizioni analoghe sono riscontrabili anche nell'ambito dell'ENIT dove, alle perplessità in merito ai rapporti dell'ente con le sedi estere e con le rappresentanze consolari, si aggiungono le incertezze sulla reale produttività dell'ente.

Rilevando che il parere negativo del Ministero del tesoro citato dal senatore Mungari si riferisce ad uno schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge Bassanini e che poi non ha avuto seguito, l'oratore precisa che il disegno di legge in titolo – benché non specifichi le rispettive quote – definisce, all'articolo 1, comma 4, lettera a), la

composizione del capitale sociale con riferimento alla partecipazione di Stato, regioni e province autonome. Evidenzia altresì come organismi simili, quali la Società Sviluppo Italia, siano stati già costituiti in Italia e come analoghi soggetti di interesse pubblico operino in altri paesi dell'Unione europea. Tra questi, l'esempio più significativo è costituito dalla *Maison de France*, nel cui capitale sociale partecipano anche importanti imprenditori turistici e commerciali.

Ravvisando l'esigenza di tener conto della distinzione tra organismi di diritto pubblico ed organismi, anche privati, che perseguono finalità pubblicistiche, l'oratore replica al senatore Bortolotto sottolineando la necessità di separare le funzioni di promozione turistica di interesse generale da quelle di natura privata. Un soggetto qualificato per promuovere l'immagine del turismo italiano nel mondo, infatti, ove svolgesse anche attività di promozione di una specifica catena alberghiera o di ristorazione, creerebbe una condizione di alterazione della concorrenza. È vero, peraltro, che le finalità dell'ENIT spa potrebbero essere perseguite anche con altri strumenti – quali la trasformazione dell'Ente in un soggetto rappresentativo degli operatori del turismo – ma la Giunta deve limitarsi ad esaminare il testo in titolo assegnato.

I senatori LO CURZIO e CORRAO chiedono chiarimenti sulle forme di raccordo del nuovo ente con le regioni a statuto speciale, quali Sicilia e Sardegna, e propongono di inserire delle specifiche disposizioni al riguardo nel disegno di legge in titolo.

Il relatore PAPPALARDO ritiene che i riferimenti del provvedimento in titolo alle regioni contemplino anche le regioni a statuto speciale ma non si oppone a recepire nel parere le suddette proposte.

Il presidente BEDIN conviene che le considerazioni sulle regioni a statuto speciale potrebbero essere inserite nel parere, benché esse non sembrino direttamente connesse ai profili di competenza della Giunta, e propone altresì di introdurre, fra le disposizioni sulle finalità dell'ENIT spa, dei riferimenti ai collegamenti con le politiche e le iniziative comunitarie in materia di turismo.

Il senatore MUNGARI interviene per dichiarazione di voto precisando che il parere espresso dal Ministero del tesoro si riferiva ad uno schema di decreto legislativo che recava disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle del disegno di legge in merito alla trasformazione dell'ENIT in società per azioni. Ribadendo le proprie perplessità in merito all'utilità di trasformare in società per azioni un ente che ha visto recentemente un recupero di efficienza, l'oratore ritiene semmai preferibile il ricorso allo strumento dell'agenzia pubblica.

Il senatore BORTOLOTTI preannuncia la propria astensione sul parere proposto dal relatore non condividendo l'attribuzione di un monopolio ad una società chiamata a svolgere servizi di valore superiore a quello oltre il quale è necessario applicare la direttiva comunitaria sugli

appalti pubblici. L'oratore ribadisce inoltre la propria perplessità sull'opportunità della trasformazione dell'ENIT in un soggetto in cui lo Stato è destinato a mantenere una partecipazione predominante nonostante la preminente competenza regionale.

Il senatore LO CURZIO preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore, a nome del Gruppo del Partito popolare, ribadendo l'esigenza di contemplare l'introduzione di specifici riferimenti alle regioni a statuto speciale.

Il senatore MANZI condivide l'esigenza di pervenire all'istituzione di un soggetto che svolga una più efficace azione di promozione del turismo italiano senza tuttavia ledere i principi di concorrenza sanciti dal diritto comunitario. L'oratore sottolinea inoltre come il turismo abbia generalmente privilegiato i grandi centri e come si renda necessario disporre di uno strumento idoneo a valorizzare le potenzialità di tutte le regioni italiane, senza favorire alcune aree a scapito di altre.

Il senatore MAGNALBÒ, ritenendo nel merito che sarebbe preferibile costituire una società mista con la partecipazione di soggetti privati, esprime un giudizio non ostativo per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta.

Il senatore BIASCO rileva come l'ENIT abbia finora assicurato l'assolvimento dei compiti cui è preposta promuovendo iniziative di grande respiro, come la partecipazione italiana alla Borsa internazionale del turismo, e ritiene, pertanto, che sarebbe preferibile mantenere inalterata l'attuale configurazione dell'ente.

Il senatore BETTAMIO condivide le considerazioni del senatore Magnalbò ed esprime un giudizio favorevole sul parere proposto dal relatore, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, riservandosi di prendere posizione sul merito del provvedimento in altra sede.

Il presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti il conferimento di un mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato alle proposte di modifica che sono state esposte e con le altre osservazioni emerse nel dibattito.

La Giunta approva a maggioranza.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

(32) Progetto di Convenzione EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e relativo protocollo di estensione del campo di applicazione agli immigrati clandestini

(Deliberazione ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento)
(R144 001, C01*, 0001*)

Il presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale per lo svolgimento della procedura in titolo, ricorda che nella seduta dello

scorso 22 luglio la Giunta ha espresso osservazioni favorevoli con rilievi alla 1^a Commissione sul progetto di convenzione EURODAC, sulla base dell'esposizione svolta dal relatore Bettamio.

Considerando che la Commissione di merito, a distanza di più di quindici giorni, non si è ancora pronunciata ed attesa l'esigenza di concludere la procedura di esame del progetto di atto comunitario in titolo, il Presidente propone, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, verificata la presenza del numero legale, che la Giunta deliberi di chiedere al Presidente del Senato che le osservazioni e proposte da essa formulate siano inviate al Governo.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che la Giunta tornerà a riunirsi mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre per l'esame, per il parere alla Commissione competente, del disegno di legge finanziaria per il 2000 e del bilancio di previsione, la cui assegnazione è prevista nella giornata di domani.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati - Esame del documento conclusivo e rinvio)

(R033 004, B40^a, 0032^o) (R048 000, B40^a, 0002^o)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Duca, per l'illustrazione della proposta di documento conclusivo.

Il deputato Eugenio DUCA (DS), *relatore*, illustra brevemente la proposta di documento, rinviando al relativo testo scritto, di cui il Presidente autorizza la pubblicazione in allegato ai resoconti della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Indagine conoscitiva su «Le problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale»

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati - Esame del documento conclusivo e rinvio)

(R048 000, B40^a, 0003^o)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dà quindi la parola al relatore, senatore Andreoli, per l'illustrazione della proposta di documento conclusivo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, illustra la proposta di documento, rinviando al relativo testo scritto, di cui il Presidente autorizza la pubblicazione in allegato ai resoconti della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Dopo un intervento del deputato Riccardo MIGLIORI (AN), il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,55.

ALLEGATO 1

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL RUOLO DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE NEL SISTEMA DELLE POLITICHE
PUBBLICHE PER LE AREE DEPRESSE**

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

(*Relatore*: Eugenio Duca, deputato)

1. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

Nella seduta del 9 dicembre 1998 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha promosso un'indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse, con l'obiettivo di compiere una ricognizione del quadro normativo esistente e di condurre nel contempo anche una riflessione sulle prospettive aperte dal processo di decentramento, a Costituzione vigente, rispetto al sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse e il Mezzogiorno.

L'interesse si è, naturalmente, incentrato sulla definizione del ruolo specifico delle autonomie, avendo ben presente peraltro che il riequilibrio regionale è un problema di livello non soltanto nazionale, ma anche europeo, la cui soluzione è uno dei presupposti della realizzazione del processo di unificazione economica. Basta, infatti, ricordare che il Fondo europeo per gli squilibri regionali (FESR) venne istituito per tale finalità fin dal 1975.

La Commissione si è così proposta di utilizzare lo strumento conoscitivo in un'ottica diversa da quella di altre commissioni parlamentari, che pure hanno affrontato il tema specifico delle aree depresse con documentate ed approfondite indagini. Tra le più recenti iniziative conoscitive sull'argomento vi è, ad esempio, quella condotta nella XII legislatura dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie sull'utilizzazione da parte dell'Italia dei fondi strutturali comunitari. Nella corrente legislatura la Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato ha promosso un'indagine conoscitiva sull'efficacia e l'efficienza degli strumenti delle politiche pubbliche per le aree depresse, attualmente in svolgimento. La V Commissione della Camera ha, a sua volta, portato a termine un'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie per le aree depresse, approvando il documento finale il 16 giugno 1999.

Tutte queste iniziative affrontano il tema «dall'alto» (politiche regionali poste in essere dall'Unione europea o dallo Stato), mentre per la Commissione per le questioni regionali l'approccio scelto è stato «dal basso», cioè dal punto di vista del sistema delle autonomie, verificando eventualmente anche le potenzialità di una scelta federalista sull'argo-

mento. A quest'ultimo proposito va ricordato che la Commissione ha svolto, nei mesi di giugno e luglio del corrente anno, anche una breve indagine sul processo di transizione dal federalismo amministrativo allo Stato federale, che ha fornito utili spunti sui temi generali della sussidiarietà e solidarietà.

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono state svolte le seguenti audizioni:

1. Conferenza presidenti regioni e province autonome (17.12.98)
2. ANCI (3.2.99)
3. UPI (4.2.99)
4. UNCEM (16.2.99)
5. Lega autonomie locali (9.3.99)
6. ANCIM (18.3.99)
7. CNEL (23.3.99)
8. Prof. Gianfranco Viesti (13.4.99)
9. CGIL-CISL-UIL-UGL (26.5.99)
10. prof. Giorgio Macciotta, sottosegretario per il tesoro, bilancio e programmazione economica (20.7.99).

2. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1998, N. 112

Con la legge n. 59 del 1997 si è avvertita l'esigenza di attuare un significativo decentramento anche nel settore delle politiche di sviluppo, secondo una logica di «programmazione dal basso» che in verità in Italia è maturata con forte ritardo.

La delega alle regioni delle funzioni in materia di industria, attuata con il decreto n. 112 del 1998, è risultata così tendenzialmente onnicomprensiva, pur rimanendo riservate allo Stato alcune competenze cruciali, quali: la definizione dei criteri generali per la concessione di sostegni alle imprese (articolo 18, 1° comma, lettera *n*), nonché – in caso di interventi di rilevanza economica strategica, individuati d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – l'intera fase di concessione delle agevolazioni (lettera *o* della citata disposizione). Il 27 maggio 1999 è stata raggiunta l'intesa nella Conferenza Stato-regioni in ordine alle competenze riservate allo Stato: si tratta di otto normative, riconducibili all'industria bellica ed aeronautica, alla ristrutturazione del comparto siderurgico, alla creazione di una rete di centri per lo sviluppo dell'imprenditoria nel Mezzogiorno, agli interventi per lo sviluppo in aree di degrado urbano e sociale. Vi sono poi alcune riserve di competenza allo Stato (articolo 18, 1° comma, lettera *aa*) riferite a specifiche tipologie di interventi, come soprattutto quelle disposte sulle misure della legge n. 488 del 1992, recante la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; la riserva statale peraltro risulta mitigata dalla previsione secondo cui le direttive in materia di concessione delle agevolazioni sono stabilite d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e ciascuna regione può proporre per il pro-

prio territorio interventi differenziati. Allo Stato, ancora, compete, l'individuazione delle aree depresse, sentita la Conferenza unificata.

Al di fuori degli interventi riservati allo Stato, la politica industriale delle regioni dopo il decreto n. 112 del 1998 si potrà, quindi, attuare, in sintesi, come segue: le risorse trasferite dallo Stato confluiranno in un fondo unico regionale, nella cui gestione la Regione potrà essere vincolata al rispetto di quote minime con destinazioni specifiche e di criteri generali, ma potrà rimodulare le risorse del fondo unico e disciplinare autonomamente quanto attualmente risulta regolato con atto amministrativo. Quanto al ruolo degli enti locali, esso non sembra riferibile alle procedure di incentivo, ma essenzialmente alla fase di programmazione.

Per quanto concerne la nuova articolazione delle competenze in materia di aree depresse, allo Stato compete il coordinamento, la programmazione e la vigilanza dell'azione di intervento pubblico (articolo 18, 1° comma, lett. *u*), nonché, previa consultazione della Conferenza unificata, l'individuazione delle aree medesime; compete inoltre allo Stato (articolo 18, comma 1, lettera *v*) il coordinamento delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione negoziata (accordi di programma quadro, patti territoriali e contratti d'area). Come già sottolineato, peraltro, è rimasta allo Stato l'intera applicazione della legge n. 488 del 1992.

Un ulteriore aspetto da considerare, per completare il quadro di riferimento normativo di riferimento, concerne l'attuazione temporale del decentramento nel settore di cui si tratta. Infatti la disposizione che fissava al 31 dicembre 1998 il termine per l'attuazione del conferimento in materia di sviluppo economico e attività produttive è stata soppressa dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, cosiddetta legge di semplificazione 1998; conseguentemente il termine di attuazione del conferimento è ora allineato a quello generale del 31 dicembre 2000.

3. LA LEGISLAZIONE REGIONALE DI ATTUAZIONE

Il quadro della legislazione regionale di attuazione si sta gradualmente completando. Al momento sono infatti *in itinere* i relativi progetti di legge per le regioni Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il Governo ha esercitato il potere legislativo delegato in via sostitutiva con il decreto 30 marzo 1999, n. 96, che all'articolo 4 demanda alle regioni le funzioni di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo, mentre attribuisce alle province (articolo 5) i compiti di concessione ed erogazione degli incentivi.

La legge regionale della Toscana (n. 87 del 1998) ha riservato (articolo 15) alla regione le funzioni di gestione del fondo unico regionale (in cui confluiscono le risorse destinate a sostenere il settore industriale), quelle di concessione di incentivi e le proposte di misure

differenziate per l'applicazione della legge 488. Le restanti funzioni sono attribuite alle province.

La legge regionale dell'Umbria (n. 3 del 1999) prevede invece che le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi siano esercitate dalle province e che i comuni esercitino quelle concernenti gli insediamenti produttivi, mentre alla regione compete la generalità delle funzioni restanti.

La regione Abruzzo ha adottato la legge 3 marzo 1999, n. 11, che agli articoli da 21 a 27 prevede un sistema di riparto piuttosto articolato, che attribuisce ai comuni i compiti relativi agli insediamenti produttivi e allo sportello unico, e mantiene rilevanti compiti alla regione (articolo 20).

La Basilicata ha adottato la legge 8 marzo 1999, n. 7, che disciplina la materia dell'industria in due disposizioni: l'articolo 20 stabilisce le funzioni di competenza della regione e l'articolo 21 istituisce il fondo unico regionale.

La Liguria ha disciplinato il settore industriale negli articoli da 8 a 12 della legge 24 marzo 1999, n. 9, attribuendo le funzioni prevalentemente alla regione, ferma la competenza dei comuni in materia di insediamenti produttivi.

La legge di riordino delle funzioni amministrative nelle Marche (legge regionale 17 maggio 1999, n. 10) demanda, in via generale, ai comuni (articolo 3) tutte le funzioni non riservate ad altri enti. Il settore industria è disciplinato poi dagli articoli da 16 a 22, che stabiliscono i compiti riservati alla regione, alle province e ai comuni, prevedendo anche un piano regionale triennale per le attività produttive industriali.

In Emilia-Romagna la legge di riforma del sistema regionale e locale rappresenta un documento normativo assai consistente e analitico, che consta di 241 articoli. Particolarmente significativi sono l'articolo 33, che concerne la programmazione negoziata, fissando il principio del concorso degli enti territoriali, delle parti sociali e di soggetti privati e pubblici, e l'articolo 66, che concerne le intese istituzionali e i contratti di programma. Da notare il ruolo della Conferenza Regione-autonomie locali, che esprime pareri sugli «atti generali di programmazione regionale» (articolo 30 della citata legge). Inoltre, le province (articolo 50, 3° comma) hanno, tra l'altro, il compito di svolgere le funzioni di programmazione negoziata e di promozione della concertazione.

L'organizzazione delle funzioni per la realizzazione del decentramento nella regione Lazio è disciplinata dalla legge 6 agosto 1999, n. 14. La materia «industria» è contenuta negli articoli da 44 a 48.

La regione Molise ha adottato il 4 agosto 1999 la legge attuativa del decreto legislativo n. 112, che disciplina il settore «industria» negli articoli da 37 a 40: in sostanza, le province esercitano le funzioni concernenti la programmazione negoziata, i comuni quelle relative agli sportelli unici e agli impianti produttivi (articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998), mentre «sino a diversa disposizione, restano esercitate dalla regione, su delega dello Stato, le funzioni amministrative in materia di industria, così come definite

dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112/98 e specificate dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo».

4. LE QUESTIONI EMERSE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Le regioni, nell'audizione del 17 dicembre 1998, hanno evidenziato in primo luogo la necessità che fin d'ora s'instauri un più efficace rapporto e un maggiore raccordo tra Stato e regioni, anche se il processo di decentramento delle funzioni relative all'industria e allo sviluppo è destinato a completarsi entro il 2000. Ciò anche perché, nonostante l'evoluzione a livello normativo, persiste una certa filosofia secondo la quale le regioni, al contrario dello Stato, non sarebbero capaci di spendere e di progettare. In realtà i dati dimostrano *performances* anche molto differenziate da regione a regione e sono noti gli ottimi risultati conseguiti in particolare dalla regione Basilicata nell'utilizzo dei fondi comunitari.

Le regioni hanno poi indicato la necessità di un confronto Stato-regioni sulla legge n. 488 del 1992 e in particolare sull'utilizzo dei relativi fondi in una prospettiva che tenga conto, ad esempio, della distribuzione e concentrazione sui singoli territori regionali delle grandi imprese da un lato e delle piccole e medie imprese dall'altro.

Altro tema che è stato affrontato è quello del rischio che l'applicazione radicale del principio di sussidiarietà verticale, pur nella condivisa idea di fondare lo sviluppo economico sullo sviluppo locale, possa tradursi, a livello procedurale, in una deleteria frammentazione di compiti e funzioni, attraverso una moltiplicazione di passaggi burocratici e vischiosità amministrative. Il punto di vista delle regioni è naturalmente nel senso che - fermo restando il ruolo dello Stato come soggetto non tanto erogatore di risorse quanto piuttosto di autorità che emana le disposizioni-quadro - alla regione deve essere imputata la potestà e la responsabilità della programmazione negoziata, nella quale devono inserirsi le iniziative degli enti locali secondo il metodo della concertazione. Gli strumenti programmatori infatti devono anche servire alla creazione di un sistema di coesione interna per riequilibrare le varie disomogeneità delle singole regioni secondo una logica di incentivazione differenziale, che l'articolo 19, 4° comma, del decreto legislativo n. 112 del 1998 espressamente contempla, prevedendo che ciascuna regione possa proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla legge n. 488.

Naturalmente, non è sfuggita l'importanza di demandare alle regioni la programmazione interregionale; infatti il sistema delle relazioni economiche crea interazioni che superano i confini regionali senza necessariamente acquisire rilevanza nazionale.

Nell'audizione con i rappresentanti dell'ANCI è stata sottolineata l'esigenza fondamentale di creare un quadro certo di regole e meccanismi efficaci di controllo. Certezza e trasparenza normativa devono riguardare anche gli strumenti di sostegno agli investimenti, come la legge n. 488, eliminando il più possibile gli spazi della discrezionalità nei

meccanismi valutativi della progettualità. Ma regole certe devono riguardare anche i rapporti tra i soggetti istituzionali, rendendo obbligatoria la pianificazione strategica da parte delle regioni. Fatta questa premessa, emerge che, di fatto, il trasferimento delle funzioni ha come suo cardine la ridefinizione delle sedi in cui si programma lo sviluppo. Il problema sta nel fatto che da una parte i comuni ritengono di essere il vero motore dello sviluppo, dall'altra vi è un processo «difficoltoso» di ricostruzione delle relazioni istituzionali tra i vari livelli, come si è sperimentato nelle intese istituzionali di programma, in cui è stata riscontrata un'assenza quasi assoluta dei comuni. Ugualmente, è stata lamentata – per le modalità dei rapporti con le regioni – la difficoltà di conferire fattibilità amministrativa ai progetti di sviluppo insiti nei patti territoriali e negli strumenti della programmazione negoziata.

Oggetto di grande attenzione e impegno da parte dei comuni è lo sportello unico, sia per gestire le relazioni tra gli enti locali e il mondo imprenditoriale ed economico, sia anche per il coordinamento delle funzioni tra le stesse amministrazioni locali.

Il ruolo da assegnare nello sviluppo locale alle province è stato al centro dell'audizione del 4 febbraio 1999. Al riguardo, salvo che per aspetti affatto marginali, il decreto legislativo n. 112 del 1998 (pur trattandosi di materia non ricompresa nell'articolo 117 della Costituzione) non ha direttamente attribuito alle province specifiche competenze amministrative, demandando alle leggi regionali l'ulteriore decentramento. Cruciale appare quindi questa ulteriore fase attuativa. In un quadro al momento dell'audizione largamente incompleto, le province hanno espresso apprezzamento per la scelta della regione Abruzzo di affidare alle province la generalità dei compiti in tale settore, nonché per l'impianto della legge della regione Emilia-Romagna, che attribuisce alle province tutte le funzioni concernenti la programmazione negoziata, la promozione della concertazione a livello locale e il coordinamento della rete degli sportelli unici. In sostanza ciò che, secondo l'UPI, deve essere valorizzato è il ruolo delle province quale soggetto capace di esprimere in modo organico gli obiettivi e gli strumenti necessari alla elaborazione delle iniziative di sviluppo locale attraverso i piani territoriali di coordinamento, dando così senso compiuto a quanto previsto dall'articolo 15 dalla legge n. 142 del 1990. La provincia rappresenta infatti la dimensione ottimale per interagire con i vari soggetti della realtà economica e sociale locale attraverso un processo di concertazione che è stato già largamente sperimentato nel corso di questi anni, ma che ancora deve essere perfezionato dando un'impostazione territoriale diversificata anche alla programmazione negoziata.

Il problema dei criteri di individuazione delle aree depresse è stato oggetto di una riflessione critica nell'audizione del 16 febbraio 1999 con la rappresentanza delle comunità montane. Da una parte, infatti, è parso improprio definire le aree in ritardo con i parametri dell'occupazione o del reddito rilevati a livello comunale perché le linee dello sviluppo, del lavoro e dell'economia in genere non conoscono discontinuità corrispondenti ai confini delle circoscrizioni comunali. Le aree depresse sono piuttosto da identificare attraverso il concetto di «zona», cioè di si-

stema territoriale in cui i fatti socio-economici sono interdipendenti e interagenti. Per questo è stato espresso un giudizio fortemente negativo sui criteri a suo tempo impiegati in sede comunitaria per individuare le aree dei PIM e dell'obiettivo 5-b; viceversa è stato manifestato grande interesse per il disegno di legge S. 3593 (ora legge 17 maggio 1999, n. 144) nel quale i sistemi locali del lavoro si identificano sostanzialmente con i distretti socio-economici. Naturalmente, poi, la «filosofia» di fondo alla base delle politiche di sviluppo non può consistere nell'individuare povertà da fronteggiare con trasferimenti statali, ma nel conoscere le risorse locali, specialmente quelle umane, per indirizzarle correttamente nei processi di sviluppo.

Da parte della Commissione è stato posto alla rappresentanza dell'UNCHEM il problema di come le comunità montane si siano avvalse dello strumento programmatico di cui esse sono titolari ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 142 del 1990, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Premesso che il piano in questione è oggetto di approvazione da parte delle province e non delle regioni (se non in modo indiretto, in quanto il piano della comunità entra nella pianificazione provinciale e questa a sua volta in quella regionale), le comunità montane osservano che, se da un lato si è persa la possibilità di un colloquio immediato con le regioni, dall'altro lo strumento del piano di sviluppo è risultato assai concreto e pertinente alle esigenze delle zone montane. Peraltro, oltre al rilievo che in taluni casi la mancanza della legislazione regionale attuativa ha lasciato sulla carta la previsione normativa, viene avvertita la necessità in questa fase che debba nascere un nesso forte, anche se non una vera e propria coincidenza, tra i patti territoriali e i piani di sviluppo delle aree montane. Anche in questo caso è emersa con chiarezza l'esigenza di un'azione coordinatrice delle iniziative per lo sviluppo locale, che dovrebbe logicamente seguire la linea ascendente del principio di sussidiarietà.

Gli esponenti della Lega delle autonomie locali, ascoltati nell'audizione del 9 marzo 1999, hanno sostenuto la necessità di una «politica di sistema» per programmare lo sviluppo. Sul versante istituzionale ciò vuol dire avere delle conferenze regioni-autonomie locali che siano artefici sia del monitoraggio della situazione sul territorio sia concretamente delle politiche di sviluppo, creando così quelle sinergie che sono indispensabili per accelerare la messa in opera di tutti gli strumenti di promozione dello sviluppo e superando nel contempo quelle sterili polemiche (tra federalismo regionale e federalismo municipale, ad esempio), che non giovano né alle regioni né agli enti locali. Naturalmente tutto questo passa per la riforma della pubblica amministrazione a livello regionale e nazionale, che, nello specifico, dovrebbe comportare, da un lato, la riaffermazione decisa del ruolo delle regioni come soggetto di programmazione, sempre rimasto sulla carta, rendendo obbligatoria l'adozione di un piano di sviluppo regionale, dall'altro la decisa attribuzione alle regioni della programmazione negoziata, restando allo Stato solo la funzione di regia e quella surrogatoria in caso di inadempienza regionale. Un problema che viene avvertito con forza è poi quello della definizione delle aree depresse, in quanto la dimensione regionale – utilizzata

a livello comunitario – non fa emergere la realtà di zone che si trovano effettivamente in ritardo ma si inseriscono in più ampi contesti economicamente avanzati.

Nella seduta del 18 marzo 1999 la Commissione ha ascoltato una rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), l'organismo associativo di riferimento dei 37 comuni italiani che compongono il patrimonio insulare minore dell'Italia. Si tratta di una realtà che appare «debole» per la sua dispersione e per la scarsa consistenza demografica, ma che nel contempo ha un ruolo non trascurabile nell'economia del paese in generale e di talune regioni in particolare. Il tema dell'insularità minore è apparso significativo alla Commissione anche per il riconoscimento che esso avrebbe di lì a poco conseguito a livello istituzionale con la riforma delle autonomie locali, legge 3 agosto 1999, n. 265; che prevede (articolo 5) la possibilità per i comuni di un'isola o arcipelago di associarsi nella comunità isolana, cui si applicano le norme sulle comunità montane.

Oltre ad illustrare gli obiettivi, peraltro noti, da perseguire per promuovere in queste realtà lo sviluppo locale (continuità territoriale, approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti, tutela delle coste, riqualificazione dell'offerta turistica), la rappresentanza dell'ANCIM ha sostenuto la necessità di coniugare la logica del decentramento, affidando ai comuni il compito di individuare le priorità e le esigenze soprattutto infrastrutturali, con la logica dell'accentramento, saltando anche la fase regionale e prevedendo un piano nazionale di intervento sulle isole minori. In questa direzione si muove il Documento unitario programmatico per le isole minori, che l'ANCIM ha elaborato nello scorso mese di luglio per il periodo 2000-2006.

Nella seduta del 23 marzo 1999 si è svolta l'audizione di una delegazione del Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro (CNEL), organo assai qualificato a cui si deve l'intuizione di promuovere lo sviluppo attraverso i patti territoriali. Un primo dato negativo che si registra, ad avviso dei rappresentanti del CNEL, è una debolezza strutturale delle autonomie, che non sono in grado di operare come un vero sistema, mancando la necessaria capacità di comunicare e far convergere i propri progetti. In effetti, a monte di questa debolezza vi è il dato del neocentralismo regionale che va anche oltre le difficoltà oggettive. A ciò si aggiunge che i soggetti più forti (le grandi città) sono in grado di realizzare politiche forti, confrontandosi direttamente con il Governo e marginalizzando i piccoli comuni. Il CNEL a questo proposito ha cercato di svolgere una funzione di supporto a favore di quei soggetti istituzionali che rappresentano l'anello debole del sistema autonomistico del paese, (piccoli comuni e province) comprendendo che se i punti deboli di un sistema rimangono tali, si accentuano inevitabilmente gli squilibri e, in conclusione, è l'intero sistema ad essere pregiudicato. È quindi importante rivolgere una particolare attenzione ai processi di controllo e razionalizzazione della spesa del settore pubblico che di per sé non hanno un effetto di razionalizzazione del territorio ma spesso di desertificazione del medesimo. La proposta che sul punto viene avanzata dal CNEL è il «patto delle funzioni associate», cogliendo l'opportunità di centralizzare

attorno alla provincia – tramite il sistema informativo delle reti – talune funzioni dei comuni, come ad esempio quelle relative al cosiddetto sportello unico. Un altro aspetto su cui è stata richiamata l'attenzione dei commissari è che i patti territoriali e, in generale, tutti gli strumenti della programmazione negoziata «comunicano» poco fra di loro e pertanto si avverte la necessità di un coordinamento regionale e di una valorizzazione del patto territoriale comunale e provinciale in modo che i protocolli di piano e le strategie per lo sviluppo siano condivise da tutti i soggetti istituzionali e non.

Nell'audizione del 13 aprile 1999 il professor Gianfranco VIESTI, sentito come esperto della materia, ha tracciato anzitutto un quadro generale della situazione delle aree depresse, situazione che, a suo avviso, è nel complesso non migliorata negli ultimi anni sia per fattori congiunturali, sia per l'inevitabile effetto di rallentamento dovuto al riassetto della normativa riguardante gli strumenti per l'intervento in tali aree, oltre che al più ampio ridisegno della politica economica del paese in funzione della sua adesione al progetto di unione economica e monetaria europea. Tale giudizio investe globalmente tanto le zone depresse del Mezzogiorno quanto quelle del centro e del nord, anche se si sono riscontrate non poche eccezioni, sulle quali la crescita ha avuto un carattere addirittura impetuoso, avendo come fattore trainante la presenza di grandi imprese (caso di Melfi), ma anche l'iniziativa delle imprese locali. A fronte quindi di positivi segnali in talune aree industriali e turistiche, si registrano situazioni di preoccupante stasi soprattutto nelle aree urbane meridionali per carenza dell'iniziativa economica. È dunque in atto un processo di forte differenziazione tra aree depresse, che implica la necessità di riconoscere il ruolo determinante delle autonomie nell'elaborazione di strategie differenziate di sviluppo, nelle quali deve valorizzarsi la concertazione verticale tra Stato e regioni, ma anche tra regioni ed enti locali; e ciò tanto sui fondi comunitari quanto sui fondi nazionali attraverso le intese istituzionali di programma. Le politiche di sviluppo naturalmente si imperniano, a livello locale, sui due strumenti dei patti territoriali e dei contratti d'area, i primi da concepire come misura a regime e di lungo periodo promossa dalle realtà locali, i secondi invece da considerare come strumento che il centro utilizza per intervenire quasi con una logica emergenziale su specifici e circoscritti territori, che risultano già infrastrutturati e che sono interessati da crisi occupazionali derivanti dalla chiusura di impianti. Appare importante tenere ben distinti gli strumenti in questione, che se utilizzati per finalità non coerenti con la *ratio* che ne costituisce il fondamento finirebbero per rivelarsi inutili o controproducenti. In un quadro, qual è quello delle politiche per lo sviluppo che, come ha osservato il professor Viesti, è complesso per la compresenza di una molteplicità di attori, il ruolo dei soggetti politici deve pertanto essere teso ad attuare un oculato bilanciamento e coordinamento tra Governo nazionale e sistema delle autonomie.

Una prima puntualizzazione di carattere metodologico svolta dal dottor Mario Sai, coordinatore del dipartimento per le politiche di coesione della CGIL, ha riguardato la nozione di area depressa, che discen-

de dal diritto comunitario. Questo aspetto va chiarito perché gli strumenti della programmazione negoziata sono nati proprio nella prospettiva dell'utilizzo dei sistemi di finanziamento di origine europea. Una seconda questione, sempre di carattere metodologico, concerne l'inefficienza relativa di una programmazione che appare sfasata nei suoi vari livelli (nazionale, operativa, regionale) rispetto a quella dei fondi europei. Fatte queste premesse, la CGIL esprime una valutazione molto positiva della metodologia delineata nel patto sociale del dicembre 1998, che basa la nuova programmazione sul partenariato sociale, ma anche istituzionale. Naturalmente anche l'attuazione del patto sociale deve integrarsi con le altre metodologie della programmazione e ciò presuppone il rapido completamento della rete delle intese istituzionali di programma. Accanto però al problema del metodo o modello di programmazione, vi è anche il tema delle risorse da impegnare per gli investimenti; esse non sono mai arrivate, secondo la CGIL, a un livello che dia effettivo impulso alla crescita.

Enzo Canettieri, responsabile per le attività produttive della UIL, ha inteso anzitutto sottolineare come in questi anni - a causa del repentino arresto dei meccanismi di intervento straordinario e dei necessari tempi di messa a regime dei nuovi strumenti - il differenziale tra le diverse realtà del paese si è accentuato. In questo quadro il ruolo della programmazione negoziata deve essere anche anticiclico, cioè di mobilitazione di rilevanti risorse pubbliche per investimenti. Essenziale è quindi per la UIL la specializzazione degli strumenti della programmazione negoziata, soprattutto impiegando i contratti d'area per le zone colpite da fenomeni di deindustrializzazione. Per il consolidamento e l'espansione di questo strumento le confederazioni CGIL, CISL e UIL hanno previsto anzi una moratoria quadriennale della contrattazione di secondo livello.

Roberto Avena, responsabile per le politiche di sviluppo dell'UGL, si è soffermato sul problema dell'efficienza delle autonomie regionali, rimarcando la tendenza dei nostri enti territoriali a privilegiare l'investimento in opere pubbliche, anziché in spese di sviluppo, secondo un rapporto (due a uno) che è inverso di quello tedesco. Inoltre il rappresentante dell'UGL ha posto il problema del coordinamento interregionale dei programmi di sviluppo che affrontano le varie emergenze, problema essenziale da risolvere per evitare la competizione tra regioni a scapito dell'interesse generale. Un altro aspetto assai delicato è quello della frammentazione degli incentivi e della mancanza di un'adeguata strumentazione operativa che non consente alle imprese di avere certezze sui tempi di erogazione dei flussi finanziari.

Nell'audizione del 20 luglio, il Sottosegretario per il tesoro, bilancio e programmazione economica, Professor Giorgio Macciotta, ha passato in rassegna i momenti più significativi del complesso itinerario che ha ridisegnato la programmazione dello sviluppo, a partire dalle scelte contenute nel collegato alla manovra finanziaria del 1997 (legge n. 662 del 1996). Tali scelte furono sostanzialmente due: nazionalizzare gli strumenti della programmazione negoziata, in precedenza pensati per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al fine di mettere a disposi-

zione delle aree deboli le esperienze maturate nelle aree forti del paese, ferma restando la destinazione delle risorse (comunitarie o nazionali) alle sole zone depresse; introdurre, per quanto possibile, meccanismi automatici di erogazione dei benefici. La messa a regime, sotto il profilo operativo, del nuovo modello ha richiesto i necessari tempi tecnici per l'espletamento delle gare europee necessarie a selezionare gli istituti di credito abilitati a svolgere l'istruttoria dei patti territoriali e all'assistenza tecnica ai soggetti locali nella predisposizione dei patti stessi. Ormai i tempi di erogazione sono quindi allineati con quelli della legge 488 del 1992: un terzo delle risorse il primo anno, un altro terzo al secondo anno, il terzo residuo a conclusione dell'investimento.

La realtà dei patti territoriali e dei contratti d'area è oggi assai significativa non solo in termini di estensione (gli ottanta strumenti sino ad oggi approvati interessano il 40 per cento del Mezzogiorno e il 30 per cento del centro-nord), ma anche perché essa si pone come un vero e proprio modello di riorganizzazione del territorio, incentivando gli enti locali «a fare sistema» creando un reticolo di servizi e infrastrutture da gestire con economia di scala.

La programmazione negoziata a livello sub-regionale naturalmente costituisce un elemento in un quadro complessivo di misure coerenti di riforma regionalistica dello Stato, che riguardano: il settore fiscale; la riforma del bilancio statale, attuata sulla base della legge-delega n. 94 del 1997, che, per la parte degli investimenti, viene «regionalizzato», nel senso che espone le risorse finanziarie ripartendole territorialmente (ed è prossima una corrispondente riforma del bilancio regionale); la legislazione di decentramento; la riforma della scuola, che potrà costituire una leva fondamentale dei processi di sviluppo.

5. CONCLUSIONI

La programmazione dello sviluppo «dal basso»

Il dato più rilevante che emerge dall'indagine conoscitiva deriva proprio dal metodo proposto, che valorizza tutta una linea di pensiero che concepisce lo sviluppo come un processo che, nella sua fase propositiva ed elaborativa, deve partire «dal basso». Una scelta che presenta degli innegabili vantaggi, poiché consente un approccio più immediato con le aree territoriali bisognose evitando le sofferenze derivanti dai meccanismi della burocrazia, un monitoraggio diretto e costante di dette aree, la possibilità di un migliore coordinamento, nella destinazione delle risorse necessarie allo sviluppo, mediante gli strumenti dei «patti territoriali» e dello «sportello unico», nonché una valutazione più realistica degli effetti quali-quantitativi delle risorse utilizzate.

Su tali discipline della programmazione negoziata bisogna operare una riflessione in merito alla titolarità della gestione e al coordinamento degli strumenti, non dimenticando la semplificazione amministrativa, la necessità di passaggi celeri e un'agile e chiara istruttoria al fine di for-

mali richieste-pareri. Certamente non va però trascurato il rischio che l'adozione di automatismi nell'assegnazione delle risorse possa anche alterare i criteri di riferimento relativi alla realtà socio-economica tipica della programmazione negoziata. Si inserisce in questo scenario l'orientamento verso una forma sempre più autonomistica che attribuisca agli enti locali le competenze per attuare le necessarie strategie di sviluppo, a partire dalle programmazioni negoziate locali, lasciando allo Stato il potere di controllo di tutte le discipline normative e degli indirizzi generali. Tramite l'accordo politico tra province e comuni possono essere avviati processi di sviluppo tesi a superare le debolezze strutturali che, purtroppo, ancora affliggono le autonomie locali; è proprio attraverso il rafforzamento di questi cosiddetti «anelli deboli» del sistema, rappresentati in massima parte dai piccoli comuni, si può dare un contributo alla creazione di un processo di razionalizzazione delle forze territoriali per aree omogenee e per distretti infrastrutturati.

Occorre quindi rafforzare il livello di comunicazione tra enti locali, tra essi e il Governo attraverso un decentramento che tragga nuovi impulsi dal confronto con le contingenze che le prospettive della integrazione europea impongono di considerare. A tal proposito si impone di evitare un'eccessiva frammentarietà che, a partire dalle amministrazioni centrali, imbriglia il sistema. I patti territoriali, dunque, non danno frutti se nascono dalle iniziative isolate delle piccole autonomie, in polemica con il sistema centrale e con le regioni, ma servono soltanto qualora riescano, al contrario, a rivendicarne i rispettivi ruoli. La continuità di tali scambi appare come una sicura linea di sviluppo e una pronta risposta ai problemi delle realtà più bisognose.

Il ruolo della programmazione negoziata

Con una certa chiarezza è emersa anche la necessità di prevedere una maggiore specializzazione dei singoli istituti della programmazione negoziata. Il contratto d'area dovrebbe infatti essere utilizzato esclusivamente per fronteggiare situazioni di forte crisi industriale, mentre gli interventi previsti dai patti territoriali dovrebbero essere fortemente coordinati a livello territoriale. Un altro ambito di approfondimento riguarda i contratti di programma, destinati alle grandi imprese, di cui probabilmente vanno esplorate tutte le potenzialità.

È inoltre doveroso sottolineare – ma si tratta di questione che avrebbe una sua naturale risposta nella prospettiva di un coordinamento a livello regionale – che la programmazione negoziata deve comunque produrre sviluppo sostenibile e che pertanto è necessario che essa non difetti sotto il profilo della strumentazione urbanistica.

In questo quadro possiamo affermare che imprese ed enti locali hanno dimostrato una notevole capacità di elaborare progetti, che però devono ricevere risposte tempestive: non è pensabile che le realtà locali siano promosse per quel che riguarda le proposte, lasciando poi le decisioni a livello centrale. Certamente appare essenziale il ruolo dello Stato, ma esso deve risultare improntato ad una più chiara consapevolezza

del fondamentale compito di affiancamento degli enti locali e delle regioni, attraverso il partenariato istituzionale e la concertazione. A ciò si deve aggiungere un migliore coordinamento delle cosiddette politiche di contesto con quelle di sviluppo.

Lo sportello unico

All'atto pratico una delle realizzazioni più significative è costituita dallo sportello unico, operativo dal 27 maggio di quest'anno. Si tratta di un fondamentale fattore di semplificazione procedurale, e nel contempo di certezza dei tempi per le imprese, inserito anche nel patto per lo sviluppo e l'occupazione. Esso permette di avere un unico interlocutore, il comune, in luogo di quindici autorità, e l'intera procedura, che, a seconda della complessità delle pratiche, poteva prevedere fino a 72 passaggi amministrativi, si dovrà concludere entro 90 giorni, operando in mancanza il silenzio assenso, con le sole eccezioni stabilite dalla legge nei casi in cui sia necessaria una valutazione di impatto ambientale, si debba applicare la cosiddetta normativa «Seveso» o si tratti di imprese insalubri.

Lo sportello unico è destinato a rappresentare un modello radicalmente nuovo e moderno non solo per gestire le relazioni tra imprese e istituzioni locali, ma anche per accrescere il coordinamento delle funzioni tra le amministrazioni locali. Il progetto avanzato dal CNEL del «patto» delle «funzioni associate» basato sull'indirizzo del sistema informativo delle reti nasce appunto dall'esigenza di realizzare un coordinamento di funzioni che, senza cancellare le singole realtà comunali, consenta loro di erogare servizi ai cittadini in condizioni di efficienza.

Stato regioni ed enti locali

Il successo del processo di decentramento si gioca proprio tutto sulla capacità dei comuni, specialmente di quelli piccoli, di assumere imponenti oneri di gestione amministrativa, che possano essere sopportati solo attraverso processi aggregativi, che tra l'altro oggi possono realizzarsi anche attraverso più adeguate forme giuridiche (si pensi al nuovo ruolo delle unioni di comuni ai sensi della legge n. 265 del 1999).

Il decentramento è dunque certamente un ulteriore fattore in grado di sostenere i processi di sviluppo, ma solo se le realtà locali sono in grado di assumere i nuovi compiti e le nuove responsabilità; altrimenti esso finisce per alimentare il fenomeno del cosiddetto neocentralismo regionale. Il problema del centralismo regionale è stato in effetti in varie occasioni evidenziato, sia nella forma del decidere unilateralmente, in particolare con riferimento alle procedure di determinazione degli obiettivi delle intese istituzionali di programma, sia nella forma per così dire «omissiva» (non decidere e non programmare) quando si è proposto oppure quando è stato proposto di rendere obbligatoria per le regioni l'adozione del piano regionale di sviluppo. Al riguardo, si potrebbe avanzare l'ipotesi di prevedere procedure di intervento sostitutivo del

Governo, naturalmente attivabili con le garanzie del controllo parlamentare.

Per risolvere questa distorsione del rapporto regioni-enti locali, lo strumento che però meglio rispecchia il pluralismo istituzionale appare quello della partecipazione diretta degli enti locali alle decisioni che attingono alla pianificazione dello sviluppo attraverso le cosiddette conferenze regioni-autonomie locali esistenti in molte regioni; si tratta di introdurre meccanismi di concertazione o consultazione che realizzano il principio di sussidiarietà sotto forma non tanto di riparto sostanziale delle funzioni, quanto piuttosto di garanzia procedurale indispensabile in un modello di tipo cooperativo.

Attraverso questo strumento potrebbe così realizzarsi quel raccordo e coordinamento tra l'auspicato sviluppo locale promosso da processi autopulsivi e le esigenze di riequilibrio territoriale presenti un po' in tutte le regioni.

Vi è, infine, un problema interno all'organizzazione di governo delle regioni, che dovrà essere affrontato nella prossima riforma degli statuti regionali, conseguente alle modifiche *in itinere* delle disposizioni costituzionali in materia di autonomia statutaria: si tratta di ridefinire in modo più efficiente e funzionale i rispettivi poteri degli organi regionali (giunta e consiglio) nella programmazione delle politiche di sviluppo: infatti, il modello «assembleare» oggi prevalente potrebbe essere ripensato concentrando nell'esecutivo l'intera responsabilità della gestione della programmazione e lasciando ai consigli l'elaborazione degli indirizzi della programmazione, naturalmente con il concorso delle realtà locali attraverso le apposite sedi concertative.

La «nuova programmazione»

Nell'ambito della Relazione previsionale e programmatica per il 1999 è stata delineata una «nuova programmazione» che si avvale ora di un'importante strumentazione normativa, contenuta nel Capo I della legge n. 144 del 1999, che prevede, tra l'altro, la creazione del «sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», la flessibilizzazione della spesa per investimenti attraverso la creazione di un apposito fondo indiviso, il *project financing* e altre importanti misure.

Un istituto fortemente positivo per una migliore programmazione delle politiche di sviluppo è, in particolare, rappresentato dalla creazione dei sistemi locali del lavoro, nel cui ambito saranno individuati i distretti economico-produttivi sulla base di metodologie e indicatori statistici assai sofisticati. L'individuazione dei criteri-guida per le regioni è demandata al CIPE, che vi provvederà entro il mese di maggio del 2000. Esso dovrebbe portare a una corretta individuazione delle aree bisognose di intervento secondo criteri «scientifici».

Il rilancio delle politiche infrastrutturali

Un ulteriore elemento di riflessione concerne il rilancio delle politiche infrastrutturali secondo priorità nuove. È noto che negli anni '90 si

è osservato un rallentamento degli investimenti per opere pubbliche, conseguente sia ai vincoli di finanza pubblica, sia agli effetti di Tangentopoli.

Tale rallentamento si è sommato a ritardi storici, soprattutto in talune aree del Centro e del Mezzogiorno, che devono essere colmati specialmente per quanto concerne le infrastrutture di collegamento tra le varie realtà del Paese ed europee: si tratta dunque di intervenire in primo luogo sul sistema dei trasporti, non solo modernizzandolo e migliorandone l'efficienza – soprattutto per quanto riguarda i corridoi intermodali –, ma anche realizzando opere in territori non infrastrutturati, nei quali l'attivazione dei processi di sviluppo è bloccata dal fatto che la capacità di attrarre iniziative imprenditoriali è appunto in funzione del grado di infrastrutturazione dei territori medesimi.

La scelta delle priorità deve poi cogliere l'opportunità di considerare l'ambiente non come limite, ma come risorsa – anche occupazionale – che abbia come punto di riferimento il territorio superando in qualche misura la logica delle politiche di settore. Le strategie di sviluppo devono quindi basarsi su progetti integrati che rispecchino le vocazioni proprie delle singole realtà territoriali. Ciò sembra indicare, ad esempio, per il Sud del paese un orientamento teso a valorizzare i beni paesistici e culturali e le risorse turistiche, con una indicazione conseguente per politiche infrastrutturali «leggere».

Un altro aspetto concernente le politiche infrastrutturali consiste nella necessità di adottare «reti» non solo di integrazione nazionale o europea, ma anche regionale, cioè reti infrastrutturali «corte», funzionali alle esigenze locali.

Dunque, anche su questo tema appare evidente come la possibilità di legare strettamente al territorio il concetto e le strategie di sviluppo passa necessariamente attraverso la capacità non solo propositiva, ma anche decidente delle comunità locali secondo il principio di sussidiarietà.

ALLEGATO 2

**INDAGINE CONOSCITIVA
SULLE PROBLEMATICHE ATTUALI DELLA TRANSIZIONE
COSTITUZIONALE: DAL FEDERALISMO
AMMINISTRATIVO ALLO STATO FEDERALE**

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

(Relatore: Tarcisio Andreolli, senatore)

1. PREMESSA

Nel corso di questa legislatura la Commissione per le questioni regionali ha svolto una prima indagine conoscitiva – conclusasi con l'approvazione del documento conclusivo il 17 febbraio 1998 – nella quale ha inteso compiere una riflessione sulle prospettive del regionalismo aperte dalla cosiddetta riforma Bassanini. Il clima politico in cui si è svolta l'indagine era caratterizzato da una forte aspettativa che la riforma ordinamentale in atto con i decreti delegati di decentramento amministrativo potesse trovare un suggello nella (allora) progrediente riforma costituzionale. Il brusco arresto di questa, quando la Camera aveva ormai approvato il complesso di articoli riferito alla forma federale dello Stato, ha radicalmente mutato la metodologia delle riforme. Già nel convegno promosso dalla Commissione il 29 luglio dello scorso anno per presentare i risultati dell'indagine veniva autorevolmente avanzata l'ipotesi di ritornare a battere il percorso riformatore mediante singoli interventi, tesi comunque a disegnare un mosaico coerente, recuperando naturalmente per quanto possibile anche il rilevante lavoro svolto dalla Commissione bicamerale. Le perplessità venivano però dalla consapevolezza della persistenza di profondi dissensi su taluni nodi politici centrali (Senato e soprattutto federalismo fiscale).

L'insediamento del gabinetto D'Alema riportava al centro del programma di governo e del dibattito parlamentare il tema delle riforme, e proprio mentre la riforma «a Costituzione invariata», una volta giunta al momento decisivo (quello del trasferimento delle risorse) sembrava segnare il passo, il processo di riforma costituzionale si è riattivato su alcuni temi rilevanti (giusto processo, elezione diretta del Presidente, federalismo, autonomia statutaria delle regioni), che costituiscono un «pacchetto» di riforme-stralcio, formalmente autonome, ma sostanzialmente connesse. Anche la Commissione per le questioni regionali ha dato un contributo al dibattito, promuovendo il 30 marzo scorso, a Cagliari, un seminario sulle autonomie speciali nella transizione istituzionale.

È nata così l'idea, anche in concomitanza con l'esame da parte della Commissione delle proposte di legge sul federalismo, di svolgere un'ulteriore, breve indagine, diretta a raccogliere materiale conoscitivo

di generale interesse su questa delicata fase istituzionale, in cui la costruzione dello Stato federale si raccorda con il modello, ormai legislativamente delineato, dello Stato decentrato (cosiddetto federalismo amministrativo).

2. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'indagine promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul tema «Problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale» è stata deliberata il 1° giugno 1999.

Sono state tenute le seguenti audizioni di esperti della materia: nella seduta del 15 giugno 1999 sono stati sentiti il professor Gianfranco Mor, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano, e il professor Michele Scudiero, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «Federico II» di Napoli; nella seduta del 22 giugno 1999 il presidente emerito della Corte costituzionale, Aldo Corasaniti; nella seduta del 1° luglio 1999 il presidente emerito della Corte costituzionale, Francesco Paolo Casavola.

3. LE QUESTIONI EMERSE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Nell'audizione del 15 giugno 1999 il professor Mor ha affrontato tre ordini di questioni: il rapporto tra legislazione di decentramento e riforma federalista; il problema del metodo delle riforme (revisione generale o riforme parziali); il problema delle autonomie speciali.

L'innesto della riforma costituzionale sul processo di devoluzione attuato con la legge Bassanini richiede anzitutto, ad avviso del professor Mor, un'accurata analisi delle funzioni, che si presenta in particolare necessaria in materie, come ad esempio sanità e scuola, anche per evitare che un'imprecisa definizione dei compiti in certi settori consenta poi di aprire breccie a danno dell'autonomia regionale.

Per quanto concerne la questione del metodo delle riforme, cioè dell'alternativa tra una riforma o riscrittura generale della seconda parte della Costituzione e distinte riforme parziali, è preferibile un approccio pragmatico, senza perdere di vista alcuni legami essenziali, che concernono la struttura del Parlamento, il procedimento decisionale del Governo e la composizione della Corte costituzionale. Certamente il ripensamento del bicameralismo è un passaggio avvertito come indispensabile, ma non si deve dimenticare che, ad esempio, il modello *Bundesrat* potrebbe riproporre un processo di formazione della decisione politica di tipo consociativo per la possibilità, nient'affatto remota, di due diverse maggioranze nei due rami del Parlamento. In una logica che quindi è di ricerca non del risultato migliore, ma di quello semplicemente possibile, forse la riforma del Parlamento potrebbe addirittura essere accantonata, costituzionalizzando la sede decisionale intergovernativa, cioè la Confe-

renza Stato-regioni-autonomie. Al problema del bicameralismo del Parlamento nazionale si accosta poi quello del bicameralismo regionale, che dovrebbe rappresentare la garanzia praticamente più efficace, in ambito regionale, del rispetto del principio di sussidiarietà. Al riguardo, l'articolo 11 del progetto governativo (A.C. 5830) attribuisce una serie di competenze in ordine alle quali non risulta chiara la natura del relativo atto deliberativo, se cioè si tratti di strumento concertativo o consultivo: la questione però potrebbe anche essere rimessa all'autonomia statutaria delle regioni.

Sul tema della specialità, il professor Mor ha sottolineato la difficoltà di mantenere le specialità storiche (o anche di costruire nuove specialità), se persiste l'idea per cui essa è in funzione del grado di autonomia (legislativa) conferita, una volta che sia rovesciato il criterio di riparto delle competenze, con l'attribuzione allo Stato di limitate materie tipiche. Una prospettiva senz'altro interessante è quella di scindere i due aspetti per verificare se sussistono strumenti adatti alla definizione di politiche differenziate che si realizzino attraverso il coinvolgimento delle regioni a statuto speciale, ad esempio sul modello dell'articolo 47 dello statuto siciliano. In merito poi alle procedure di approvazione degli statuti speciali, si intravede in primo luogo la necessità di una normativa transitoria per consentire un rapido adeguamento ai poteri che via via si conferiscono alle regioni ordinarie. A ragione, invece, bisogna distinguere tra disposizioni statutarie che attribuiscono poteri (legislativi) e altre disposizioni statutarie: per le prime non può non sussistere, secondo il professor Mor, una riserva di legge costituzionale; per le seconde deve ritenersi possibile una procedura di modifica come quella prevista per le regioni ordinarie.

Nella seduta del 15 giugno 1999 è stato ascoltato anche il Professor Michele Scudiero, che ha osservato innanzitutto come, pur nella non univocità del termine federalismo, se tale nozione si intende come un modo di organizzare il riparto delle competenze ed i rapporti tra i soggetti territoriali, partendo dai primi livelli istituzionali, la legge n. 59 e i decreti legislativi attuativi assumono una fisionomia federalista. Pertanto, secondo questa prospettiva, al vertice del processo di costruzione dell'ordinamento si colloca oggi l'Unione europea e, quindi, in ogni progetto di rimodulazione dei rapporti e nel riparto delle competenze non solo vanno compresi i soggetti di diritto nazionale (quindi, enti locali, regioni e Stato), ma deve assumere un rilievo costante la dimensione europea. Diviene così particolarmente significativa la tendenza - avvertita anche in ordinamenti che sembravano meno disposti a dare forza ai poteri locali come la Francia - a un rafforzamento della rete dei poteri locali concomitante al consolidamento dell'ordinamento sovranazionale. Ne consegue che l'esigenza oggi fortemente sentita di riconoscere agli enti locali una vera e propria autonomia costituzionale discende non tanto dalla necessità di un «ancoraggio» forte della legge n. 59 e della conseguente produzione legislativa, quanto piuttosto dalla forte dimensione che ha assunto l'Europa.

Il professor Scudiero ha anche sottolineato che il ridisegno dei rapporti tra i soggetti territoriali inevitabilmente non si presta a una deci-

sione *uno actu*, ma rientra in una logica di processualità, che, del resto, riscontriamo nell'esperienza maturata in tutti gli ordinamenti a decentramento pluralistico ed anche in quelli concordemente riconosciuti come ordinamenti federali (gli Stati Uniti e la Germania), nei quali il federalismo è passato da alcune concezioni ispirate alla separazione delle competenze (federalismo competitivo), al cosiddetto federalismo cooperativo ed all'affermazione forte dei cosiddetti compiti comuni, per cui si fa strada non una distinzione marcata e conflittuale, ma la ricerca di modalità di collaborazione e di paziente negoziazione politica.

Il problema diviene, quindi, secondo il professor Scudiero, di definire la formula stessa, individuando almeno alcuni punti fermi per identificare quando ci muoviamo nel campo del federalismo e quando in una dimensione diversa. Da questo punto di vista indubbiamente un primo punto consiste nel rovesciamento del criterio della competenza generale residuale riservando al potere centrale le materie considerate come storicamente proprie dello Stato, quindi materie infrazionabili e corrispondenti a bisogni che ugualmente si riferiscono a tutta la comunità nazionale. È chiaro che la territorializzazione dei processi incontra un forte ostacolo ed una non superabile rigidità rispetto ai fenomeni della globalizzazione. L'altro punto importante, che viene ritenuto una costante dell'assetto federale, è quello della partecipazione degli Stati membri, o dei corpi istituzionali che comunque sono riconducibili alla formula del federalismo, innanzitutto al processo di modifica costituzionale.

Questo però non basta, perché la decisione fondamentale – che consiste nell'emendamento della Costituzione – non è continua e ripetuta, anche se i processi di revisione costituzionale possono essere ripetuti e costanti proprio sul tema del riparto delle competenze, come mostra l'esperienza della Svizzera la cui costituzione di oggi è molto diversa da quella del 1874 proprio sul versante del riparto delle competenze nella ricerca della stabilizzazione del quadro in base all'evoluzione della società. Vi è quindi il problema della partecipazione all'attività costituzionale non discontinua come la produzione legislativa costituzionale, attraverso ad esempio la seconda camera federale. Questo è un tema delicatissimo ed il disegno di legge presentato dal Governo è caratterizzato da una sorta di *self restraint*, nel senso che si afferma che la questione della seconda Camera sarebbe da affrontare nel momento in cui vi è una proposta di modificare l'ordinamento in senso federale ma, per dovuto rispetto istituzionale, viene rimessa al Parlamento. Il problema del bicameralismo è centrale se si vuole creare un assetto federale. Il tema della presenza dei rappresentanti delle articolazioni istituzionali a forte decentramento politico costituzionale (in Italia le regioni) apre poi quello della partecipazione di esponenti di esecutivi locali nell'esecutivo centrale. Ad avviso del professor Scudiero vi sono due ulteriori elementi che connotano il modello federale: un potere di organizzazione costituzionale o fondamentale, si deve cioè potenziare la potestà statutaria, e il delicato problema dell'autonomia finanziaria.

Questo aspetto si collega con quello della specialità alla quale molte regioni tengono molto o ambiscono. Ora, secondo il professor Scudiero, se pensiamo all'ordinamento ispirato al principio della cosiddetta

sussidiarietà istituzionale si dovrebbe «stemperare» il significato di un regionalismo a geometria variabile, tenendo conto delle specifiche ragioni che ancora sussistono in alcune zone, che reclamano un regime differenziato ed una diversità di autonomia. Questa si potrebbe realizzare o riconsiderando le forme di potestà legislativa regionale (soluzione che in Italia non è apparsa molto feconda) o prevedendo una diversità di configurazione sul versante dell'autonomia finanziaria.

Dal Presidente emerito della Corte costituzionale, Aldo Corasaniti, sentito nell'audizione del 22 giugno 1999 è venuto anzitutto un forte monito affinché il problema delle riforme istituzionali venga trattato prescindendo da valutazioni di politica contingente, ma con un'ottica di lungo periodo, che costituisce l'*habitus* mentale indispensabile per operare nell'interesse generale. Il dottor Corasaniti ha quindi sottolineato che il federalismo non è soltanto una forma di Stato, ma anche e soprattutto un metodo di governo, cioè di gestione politica, e pertanto una forma di governo. Nel federalismo cooperativo il pilastro fondamentale è la *Politikverflechtung*, l'intreccio delle politiche, secondo il metodo delle codecisioni. Non vi è quindi un'assoluta pregiudizialità delle riforme strutturali dello Stato per convertirlo da nazionale in federale (forma di Stato) rispetto alle altre (forma di governo), ma l'esigenza di procedere contestualmente.

Altro elemento su cui il dottor Corasaniti ha incentrato la sua relazione è il concetto di sussidiarietà, che riprende una teoria (quella degli effetti esterni), secondo la quale il metodo migliore per individuare soggetti e percorsi è quello di fare in modo che i costi e i vantaggi delle decisioni si producano nella sfera interna di interessi e di azioni proprie dei soggetti di ogni decisione. Si tratta cioè dell'avvicinamento tra coloro che subiscono (o sfruttano) gli effetti delle decisioni e quelli che le adottano, e comunque del rientrare di questi effetti nella sfera di azione dei soggetti che prendono tali decisioni. Sussistono poi esigenze di responsabilizzazione e di democraticità, perchè l'assunzione di responsabilità da parte di centri periferici è conforme ai principi democratici di diffusione del potere anziché di concentrazione di esso. Se è così, l'accentramento o viceversa il decentramento dei poteri di governo non è necessariamente pregiudiziale ai problemi di strutturazione interna dei livelli di governo se non sotto un profilo, quello cioè che occorre stabilire preliminarmente in via generale, astratta e quasi provvisoria, nell'ambito di un percorso riformatore unitario, se ci si orienta verso la prima o la seconda soluzione nel metodo di governo.

Sulla base di queste premesse vi è una lettura critica del testo del Governo (atto Camera n. 5830), in quanto manca in esso una strumentazione attraverso cui le regioni possono effettivamente partecipare al governo dello Stato federale. Siamo di fronte ad una vera e propria limitazione nella considerazione di questi argomenti, perché nel progetto governativo non vi è alcun riferimento alle fonti di produzione normativa, al Parlamento – e specificatamente al bicameralismo – ed all'istituzione di una camera rappresentativa dei governi o degli interessi regionali o delle regioni, neppure su base territoriale.

Un altro elemento di valutazione critica discende dall'inadeguata considerazione dei profili di coerenza e compatibilità tra la struttura *in fieri* dell'Unione politica europea – che è tutt'oggi un'Europa dei governi, anche se il Parlamento europeo è ora dotato di maggiori poteri – e la ristrutturazione dell'ordinamento repubblicano in senso federale. Non si deve necessariamente perseguire una somiglianza o addirittura una specularità fra i due ordinamenti, ma, essendo uno di essi una struttura consolidata e in via di un ulteriore consolidamento, occorre individuarne le linee evolutive, e correlativamente, il modo più adeguato di assicurare la rappresentanza, in esso, e nella gestione di esso, sia degli Stati membri che dei loro enti territoriali.

Infine, il dottor Corasaniti ha posto l'attenzione sul problema del federalismo fiscale, che è strettissimamente connesso con l'allocatione delle competenze. Una netta divisione di competenze (federalismo competitivo) ovvero una adeguata condivisione delle stesse (federalismo cooperativo) sono due opzioni tra loro alternative, tra le quali è indispensabile una scelta chiara ai fini della successiva ripartizione delle risorse.

Nell'audizione del 1° luglio 1999 il Presidente emerito della Corte costituzionale, professor Francesco Paolo Casavola, dopo aver ripercorso i momenti salienti del processo di costruzione dello Stato unitario, si è soffermato criticamente sull'uso del termine «federalismo», rammentando che in realtà il prototipo del modello federalista dell'età moderna si ritrova nel processo di formazione degli Stati Uniti d'America, in cui le colonie americane, divenute Stati indipendenti, sentirono la necessità di cedere parte della loro sovranità ad uno Stato federale che potesse assumere il ruolo di forte soggetto di diritto internazionale. In Italia, invece, per Stato federale intendiamo un processo del tutto diverso: uno Stato unitario che si disarticola in statualità minori. Si tratta quindi di un modello opposto a quello degli Stati Uniti, in cui si era passati da una pluralità di Stati ad uno Stato unitario. Il problema, secondo il Professor Casavola, non è quello di creare Stati subnazionali, ma di riconoscere le comunità al di sotto della statualità: quindi si deve ragionare in termini di diritti della cittadinanza che rappresenta il corpo vivo delle comunità e non in termini di statualità. Questo approccio trova conferma nella vicenda dell'edificazione europea, che segna da un lato il superamento della categoria della statualità, dall'altro l'affermazione del processo federalistico in senso ascendente, e non verso il basso per creare Stati subnazionali. Se alle regioni non diamo i caratteri della vecchia statualità, esse potranno esprimere un protagonismo attivo proprio in questo processo di superamento degli Stati nazionali nella sovranazione europea: potrebbero esercitare i loro poteri per collegarsi con altre regioni e città dell'Europa. Per costruire questo modello lo strumento concettuale di cui si dispone è il principio di sussidiarietà, principio elaborato sia dai giuristi liberali tedeschi dell'ottocento, sia dalla dottrina cattolica, che sancisce la prevalenza della categoria della cittadinanza su quella della statualità e da cui si evince il primato del principio comunitario su quello statualista: non che lo

Stato debba estinguersi, ma piuttosto esso deve limitarsi alle quattro prerogative che ne rappresentano la struttura costitutiva (bandiera, spada, moneta e bilancia).

4. CONCLUSIONI

Il paradosso delle riforme

La complessiva esperienza parlamentare, dalla prima alla terza Commissione bicamerale, sembra rappresentare una evidente dimostrazione di quel principio che è conosciuto come «paradosso delle riforme»: quanto più un sistema politico abbisogna di ristrutturarsi, tanto più difficile risulta il conseguimento dell'obiettivo. La necessità di riforme infatti discende da una crisi del processo decisionale politico ed è quindi estremamente difficile, in una fase appunto «critica», produrre decisioni politiche fondamentali come quelle che attengono addirittura al livello della Costituzione formale e materiale.

Anche se non esplicita in questi termini la questione è indirettamente emersa laddove si è richiamata l'esigenza di elaborare i progetti di riforma al di fuori delle preoccupazioni di politica contingente ed in una prospettiva di ampio respiro e di lungo periodo.

È del resto chiaro però che lo «spirito costituente» è mancato nell'azione delle varie Bicamerali, ma non per l'assenza di «buone intenzioni» nei singoli componenti o nelle forze politiche, ma per l'oggettiva impossibilità di scindere i problemi, anche assai rilevanti, di gestione politica ordinaria dal livello «alto» della costruzione di un nuovo edificio costituzionale.

Una manifesta consapevolezza di ciò si profilava ancor prima dell'arresto dei lavori della terza Bicamerale, laddove si riconosceva che, nonostante l'ampiezza degli interventi su tutta la seconda parte della Costituzione, tutt'al più ci si trovava di fronte ad un'ampia revisione costituzionale e non alla programmata (e da taluni paventata) sostituzione della seconda parte della Costituzione. Di qui la necessità di un'alternativa istituzionale: il ricorso ad un'assemblea costituente, che avrebbe però segnato una «rottura» della Costituzione assai rilevante, ovvero più pragmaticamente la delineazione di percorsi di revisione costituzionale graduale (*step by step*) ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

I limiti dell'attuale fase di progettazione costituzionale

Da un punto di vista astratto la progettazione normativa, come in primo luogo quella costituzionale, deve fondarsi su una precisa idea degli obiettivi da raggiungere. Solo così è possibile elaborare un progetto di massima e passare, anche attraverso l'indispensabile analisi di fattibilità, al progetto esecutivo.

Ora ciò che sembra mancare nell'attuale fase di transizione è proprio una definita nozione, sia pure convenzionalmente accettata, di Stato

federale, che indichi l'effettivo obiettivo strategico da raggiungere. Le carenze più evidenti del disegno di legge governativo (bicameralismo e federalismo fiscale) impediscono del resto di ricostruire, anche induttivamente, il modello di riferimento.

La questione è emersa soprattutto nel corso dell'audizione del professor Casavola, che ha ricordato come il prototipo del processo di formazione dello Stato federale è quello statunitense, che postula l'aggregazione di più Stati sovrani. Il patto di federazione è un atto del potere costituente e rappresenta il contenuto della costituzione federale. La sua finalità è, all'interno della federazione, di realizzare una pacificazione permanente, con l'attribuzione dello *jus belli* alla federazione. Nel caso italiano il modello federalista, se richiamato senza il necessario approfondimento, appare quindi anacronistico, soprattutto in considerazione della concorrenza e concomitanza di un reale processo federativo qual è quello europeo.

La dimensione europea

Il dato che forse risulta maggiormente trascurato è pertanto quello che oggi presenta invece la massima incidenza sulla sovranità nazionale dei singoli Stati.

Di qui un diffuso richiamo a contestualizzare la riforma nel quadro europeo.

Infatti, già oggi si sperimenta molto chiaramente uno dei tratti essenziali dell'ordinamento federale, quello del primato del diritto federale nei confronti di quello nazionale attraverso il principio della prevalenza dei regolamenti comunitari nei confronti di tutto il diritto nazionale; non soltanto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dei regolamenti ma anche delle stesse direttive quando presentano certe caratteristiche.

Contemporaneamente al rafforzamento dei poteri dell'Unione si osserva un indebolimento della dimensione statale, che lascia spazi sempre più ampi all'espressione delle realtà regionali e locali, che spesso dimostrano di saper colloquiare più positivamente tra loro al di là dei confini nazionali, come nell'esperienza delle regioni europee (Euregio Tirolo).

Da questo scenario emerge il ruolo determinante del principio di sussidiarietà.

Il principio di sussidiarietà e il principio di solidarietà

Il principio di sussidiarietà è tutto incentrato sulla nozione di «comunità» e sull'idea che l'ordinamento complessivo sia la risultante di un pluralismo di formazioni e componenti sociali, che vanno riconosciute come momento collettivo di espressione della personalità umana.

L'enunciazione forse più precisa di tale principio postula che una comunità di ordine superiore (non in senso gerarchico, ma dimensionale) non deve interferire nella vita interna di una società di ordine infe-

riore, se non per affiancarla e coordinarne l'azione con le altre componenti sociali per il raggiungimento del bene comune.

La sussidiarietà, dunque, significa in prima istanza assunzione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini e quindi, potenzialmente, esclude le degenerazioni dell'interventismo pubblico; d'altra parte, laddove i poteri sono insufficienti e le risorse non sono effettivamente disponibili bisogna che si ricorra alla comunità maggiore, quindi bisogna risalire all'indietro perché l'aiuto può venire dall'alto.

Vi è poi un problema strettamente collegato con questo, cioè quello della distribuzione equa delle risorse almeno dentro quote minimali secondo il principio della solidarietà, di cui si conoscono già l'esempio tedesco e quello spagnolo, che si è soliti definire di «federalismo cooperativo»: il modello spagnolo rappresenta un punto di riferimento valido per l'Italia, nonostante le diversità di formazione dello Stato nazionale nel nostro paese e in Spagna, perché il modello classico di Stato federale porterebbe certamente al rischio di secessione e a gravi conflitti politici per la mancanza di quello che è il presupposto implicito di un federalismo competitivo, cioè la sostanziale omogeneità delle parti tra di loro e rispetto al tutto.

La sussidiarietà e la solidarietà potrebbero così rappresentare, sul piano istituzionale, ma anche culturale, un approdo finale capace di coniugare dottrine liberali e dottrine sociali in una sintesi coerente sia con lo spirito della Costituzione vigente, sia con la profonda evoluzione politico-costituzionale dell'Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0112^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulle caratteristiche dell'informazione della concessionaria pubblica circa le attività di promozione dei referendum (rel. Semenzato)

(Seguito della discussione e rinvio)
(R050 001, B60^a, 0034^o)

La Commissione prosegue la discussione in titolo, iniziata nella seduta di mercoledì 29 settembre scorso.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) condivide, anche a nome del gruppo dei democratici di sinistra, l'impostazione ed i contenuti della relazione pronunciata dal collega Semenzato nella seduta precedente, la quale mette in luce non solo il percorso procedurale relativo alle iniziative referendarie, ma anche le novità che, dal punto di vista politico, hanno caratterizzato le ultime iniziative. Sempre più spesso, difatti, esse sono promosse, in maniera del tutto legittima, da partiti e movimenti politici, che in tal modo intendono intervenire nelle dinamiche politiche

generali e nel programma dei lavori parlamentari. La relazione propone, implicitamente, che l'informazione relativa a tali iniziative tenga conto dei medesimi criteri adoprati per informare sull'insieme dell'attività politica. Nelle successive fasi del procedimento referendario, e cioè in quelle che si riferiscono alla valutazione della costituzionalità del quesito, ed alla campagna referendaria vera e propria, è possibile individuare diversi criteri di comportamento da parte del servizio pubblico radiotelevisivo: ma la fase iniziale, della raccolta delle sottoscrizioni, non può essere oggetto di una forma istituzionalizzata di informazione, che risulterebbe oltretutto una sorta di appoggio unilaterale all'iniziativa stessa. Le notizie sull'iniziativa, ovviamente, non possono non far parte dell'insieme delle informazioni che concernono il dibattito politico nel suo complesso, ma non è pensabile che sia sufficiente il deposito della richiesta presso la Corte di cassazione – per il quale sono richieste solo dieci sottoscrizioni – per ottenere spazi appositi di propaganda. Non è possibile sostenere che il compito e l'onere della promozione della raccolta di firme possa gravare anche su soggetti diversi dai promotori.

Nella seconda fase della procedura referendaria, la circostanza che il Comitato promotore abbia raccolto almeno 500 mila sottoscrizioni a sostegno del quesito referendario attribuisce al Comitato stesso una qualificazione assai più solida, sia dal punto di vista politico, sia sotto il profilo giuridico-istituzionale. Il Comitato può presentare memorie innanzi alla Corte costituzionale, relative alla valutazione di costituzionalità del quesito, e, parimenti, può beneficiare di un concreto riconoscimento anche nella programmazione radiotelevisiva. Non v'è dubbio, in proposito, che la programmazione del servizio pubblico debba informare sul merito del quesito stesso: qualche perplessità, semmai, può sorgere circa la valutazione della costituzionalità dei quesiti, laddove potrebbe essere opportuno garantire il giudizio della Corte costituzionale nei confronti delle pressioni che indubbiamente possono derivare da un serrato dibattito radiotelevisivo.

Nella terza fase, che è quella della campagna referendaria vera e propria, la divulgazione del contenuto dei quesiti e delle opposte ragioni dei sostenitori del sì e dei sostenitori del no, è stata sinora garantita anche per effetto delle deliberazioni della Commissione, che ha approvato delibere dal contenuto assai puntuale.

Il senatore Enrico JACCHIA (RI-LI-PE) apprezza i contenuti della relazione del senatore Semenzato, e conviene sulla impossibilità di dare appoggio istituzionale all'attività dei Comitati promotori dei referendum nella fase iniziale: viceversa, la raccolta del numero di sottoscrizioni richiesto per dar luogo a referendum legittima i Comitati stessi a richiedere una opportuna «copertura» da parte della concessionaria del servizio pubblico. Condivide, parimenti, le perplessità del senatore Falomi sul dibattito circa la valutazione di costituzionalità dei quesiti referendari: non è opportuno che tale argomento sia trattato con le medesime modalità che caratterizzano la divulgazione di temi più strettamente politici. Per quanto riguarda la fase conclusiva del procedimento referendario, ritiene che l'informazione e la propaganda

siano sempre state garantite dai provvedimenti approvati dalla Commissione.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) ringrazia il relatore per l'attività svolta, ma non condivide interamente le conclusioni che sembra possano trarsi da essa: anche nella fase della raccolta di firme, infatti è necessario che la concessionaria del servizio pubblico si faccia in qualche modo carico di un'adeguata attività informativa, che rientra tra le attività peculiari del servizio pubblico radiotelevisivo. Non gli sfuggono le obiezioni relative al risalto eccessivo che un'enunciazione troppo generica di tale necessità può conferire ad iniziative prive di un livello adeguato di rappresentanza: ma tale inconveniente può essere superato ricercando un criterio normativo intermedio. Una soluzione potrebbe essere quella di verificare, caso per caso, la rilevanza politica concreta di ciascuna iniziativa, ed in tale opera la Commissione potrebbe avere un ruolo efficace, conforme alla sua ragion d'essere istituzionale. I cittadini, i quali sono perfettamente in grado di esercitare le proprie valutazioni in qualsiasi momento, hanno difatti il diritto di essere posti nella condizione di comprendere il contenuto di ciascuna proposta, ed i relativi pro e contro, prima ancora di sottoscrivere la richiesta di referendum, allo scopo di valutare se prestare o meno il loro appoggio alla richiesta stessa. Ovviamente, la RAI non deve dar luogo, in questa fase, a forme di pubblicità o comunque di appoggio nei confronti di una delle tesi relative al referendum: è necessaria l'approvazione di un testo che, pur stabilendo principi generali di riferimento, rifugga da schemi eccessivamente rigidi. In tale opera, la Commissione può avere un ruolo di indirizzo importante ed attivo.

Quanto al caso specifico delle forme di divulgazione delle questioni relative alla costituzionalità dei quesiti, condivide le opinioni già espresse dai colleghi Falomi e Jacchia.

Il senatore Salvatore RAGNO (AN) si associa alle considerazioni del senatore Baldini: il referendum rappresenta lo strumento più prioritario di democrazia diretta, ed i cittadini devono poter ricevere un'informazione completa e specifica sui temi che vi si riferiscono. Per questo, pur condividendo la differenziazione, indicata dal relatore, delle tre diverse fasi che compongono il procedimento referendario, è del parere che l'informazione del servizio pubblico debba essere completa, anche nella prima di tali fasi, e che debba riguardare anche le disposizioni normative e le formalità che disciplinano la raccolta delle firme. Questa attività costituisce il contenuto specifico degli obblighi del servizio pubblico, e garantisce anche l'imparzialità del servizio pubblico stesso: naturalmente la Commissione può poi integrare con proprie indicazioni questi principi.

Il senatore Alberto MONTICONE (PPI) condivide le considerazioni espresse dal relatore, e ritiene pertanto che nelle prime due fasi del procedimento referendario, come più volte individuate nella relazione e nel dibattito odierno, la RAI debba garantire esclusivamente una corretta

informazione di carattere giornalistico. Tale informazione, peraltro, rappresenta già di per sé un'attività particolarmente qualificata, proprio perché posta in essere dal servizio pubblico, con le garanzie e le cautele che sono proprie di tale ruolo. La Commissione può semmai raccomandare alla RAI di essere, anche in tali fasi, più sollecita nell'indicare i fatti specifici ai quali l'informazione deve riferirsi. Per l'ultima fase del procedimento referendario, il dovere di fornire una informazione ed una propaganda particolarmente qualificate è già garantito dai provvedimenti che la Commissione usualmente assume in simili occasioni.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, condivide in parte la relazione del senatore Semenzato, ma ritiene che essa debba essere in qualche modo completata, e che il relatore debba «osare» più di quanto abbia sinora fatto, anche in considerazione della circostanza che l'assenza di campagne referendarie in corso consente un dibattito pacato. La Commissione si trova quindi nelle condizioni di pervenire ad una indicazione meditata ed equilibrata: a tal fine è però necessario che ogni parte politica consideri la possibilità che essa stessa si trovi, nel futuro, all'opposizione, ed abbia quindi bisogno di far ricorso allo strumento referendario anche come forma di iniziativa e di lotta politica.

Le richieste a volte pressanti di informazioni sulle iniziative referendarie che giungono dai promotori dei quesiti sono difatti spesso motivate dalla circostanza che esse sono strumenti di reazione nei confronti dell'insensibilità del Parlamento, su temi di rilevante interesse per il Paese: in queste circostanze ci si rivolge al Paese, e se si accetta l'idea che la politica possa essere fatta anche al di fuori delle aule parlamentari, ne discende come conseguenza logica la necessità di garantire un'informazione più adeguata agli avvenimenti politici che si verificano fuori dai luoghi canonici. A sostegno di tale tesi, espone una considerazione che ha avuto modo di formulare qualche giorno fa, allorchè, come Presidente della Commissione, si è trovato nel ruolo di garante delle ragioni di un movimento politico, la Lega Nord, nei confronti della programmazione RAI. In tale programmazione, gli spazi informativi più ampi dedicati alla Lega si sono riscontrati nel mese di agosto, e quelli più bassi, paradossalmente, proprio in coincidenza cronologica con una campagna di raccolta di firme sostenuta da tale movimento. Questo dimostra che al momento, illogicamente, la rilevanza informativa delle varie iniziative politiche (ed in sostanza, quindi, la stessa agenda politica di ciascun movimento) viene determinata non dai titolari delle iniziative stesse, ma da chi detiene il potere di fare informazione.

Un altro esempio in proposito è rappresentato dal fatto che la concessionaria del servizio pubblico conferisce spesso grande rilevanza (sino alle trasmissioni «in diretta») a manifestazioni politiche tradizionali, cui prendo parte decine di migliaia di persone; e poi, per converso, non divulga adeguatamente la notizia di differenti manifestazioni (parimenti «politiche», quali la raccolta di firme), che vengono condivise da milioni di persone. La campagna per la sottoscrizione del referendum per la soppressione della «quota proporzionale» ha raccolto, complessivamente, circa 1,7 milioni di firme, ed ha visto la mobilitazione in piena estate

di migliaia di attivisti. Già questo, ritiene, dovrebbe rappresentare una notizia di rilevante interesse. Alle forze politiche deve essere riconosciuto il diritto di avvalersi di iniziativa e lotta politica diverse da quelle tradizionali, e non può pretendersi che esse raccolgano le firme in condizioni di semiclandestinità.

Per la stessa ragione non condivide l'opinione del relatore, allorchè egli afferma che le forze politiche non possono non pretendere una sorta di rilievo «doppio» nell'informazione radiotelevisiva: una volta come movimento politico, ed una seconda volta come promotori del referendum. La posizione del relatore comporterebbe il confinamento di un partito «piccolo», che si fosse però dimostrato in grado di mobilitare centinaia di migliaia di elettori, alle scarse percentuali informative che sono di fatto correlate alla sua consistenza parlamentare. Ciò è assurdo di per sé, e lo diventa ancora di più se si considera che la regola, aberrante, che somma gli spazi della maggioranza a quelli del Governo, conferisce all'insieme della maggioranza di Governo uno spazio doppio rispetto a quello dell'opposizione.

Invita quindi a valutare la possibilità che la Commissione determini criteri per riconoscere la rilevanza politica di alcune iniziative referendarie, rispetto ad altre che potrebbero esserne prive, ai fini della loro adeguata divulgazione da parte della concessionaria del servizio pubblico. È evidente poi che la divulgazione dei temi propri dei referendum per i quali è in corso la campagna di raccolta firme comporta anche la parallela divulgazione delle ragioni di chi invita i cittadini a non firmare.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti, e rileva che la questione principale sembra porsi sul regime di pubblicità delle iniziative compiute nella prima parte della procedura referendaria.

Indubbiamente il referendum costituisce l'unico possibile contraltare all'attività del Parlamento, come egli stesso ha rilevato, poiché offre la possibilità di rivolgersi direttamente ai cittadini. Tuttavia, il mero fatto del deposito del quesito referendario non può da solo presupporre l'esistenza di un diritto qualificato all'informazione da parte del relativo Comitato promotore. In questo senso egli ha fatto riferimento, per negarne la legittimazione all'esistenza di una sorta di doppio diritto all'informazione. Le considerazioni svolte dal Presidente della Commissione, e gli esempi che egli ha arrecato, pongono piuttosto il problema della distribuzione dei tempi dell'informazione: l'episodio relativo alla Lega testimonia di un comportamento indubbiamente assurdo da parte della RAI. Certamente, ogni forza politica dovrebbe poter definire in modo autonomo quali iniziative e quali temi debbano essere oggetto di attenzione particolare.

Vi è poi la questione dell'individuare un momento procedurale, ovvero il verificarsi di una circostanza, che legittimino una richiesta di informazione qualificata da parte dei Comitati promotori. Non è infatti possibile pensare, si ribadisce, che essa discenda dal mero deposito del quesito presso la Corte di Cassazione: ogni anno sono depositate numerose richieste in proposito, alle quali spesso non fa riscontro neppure

l'inizio dell'attività di raccolta di firme. Sarebbe piuttosto auspicabile la realizzazione di una riforma legislativa, più volte annunciata, che anticipi la valutazione di costituzionalità del quesito ad un momento antecedente la raccolta delle firme; e quindi individuare nell'esito positivo di tale valutazione al momento nel quale si acquista il diritto ad un trattamento informativo specifico.

Altra rilevante questione, emersa dal dibattito, è quella relativa alle modalità informative circa la valutazione di costituzionalità del quesito. Ritene che i cittadini debbano essere aiutati a capire anche le ragioni di tale valutazione, facendo ricorso ad ausili di carattere tecnico, ove necessari. La circostanza che i Comitati promotori siano legittimati a presentare memorie innanzi alla Corte costituzionale, relative tale valutazione, deve essere adeguatamente apprezzata a tal fine.

Ritiene conclusivamente che la Commissione possa redigere un testo che, nel solco tracciato dai criteri per la tutela del pluralismo politico, formuli indicazioni specifiche riferite alla procedura referendaria.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara conclusa la discussione generale sull'argomento in titolo, e ritiene che il testo del quale il relatore ha preannunciato la compilazione possa essere, prima dell'esame nella Commissione plenaria, portato all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riserva di convocare per mercoledì 13 ottobre prossimo. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

(R029 000, B60^a, 0027^o)

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B65^a, 0007^o)

Il Presidente FRATTINI comunica che, corrispondendo alla richiesta formulata in merito alla cosiddetta «documentazione Mitrokhin» a seguito della deliberazione assunta in proposito dal Comitato nella riunione del 22 settembre 1999, il Vicepresidente del Consiglio ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire personalmente presso il Comitato medesimo per fornire direttamente elementi di informazione in merito alla questione indicata.

Avverte al riguardo che, sulla base delle intese intercorse con il Vicepresidente del Consiglio, l'audizione di quest'ultimo avrà luogo nel corso della riunione prevista per martedì 12 ottobre 1999, alle ore 13.

Nell'occasione, il Comitato potrà altresì essere ragguagliato circa gli indirizzi recentemente impartiti dal Vicepresidente del Consiglio in materia di gestione e riordino degli archivi dei servizi di informazione e sicurezza.

RELAZIONE ALLE CAMERE

Esame della quinta relazione su attività svolte
(Seguito dell'esame e rinvio)
(R050 001, B65^a, 0006^o)

Il Comitato prosegue l'esame della quinta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,45.

(R029 000, B65^a, 0003^o)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

indi del Vice Presidente
MANCA

La seduta inizia alle ore 20,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0049ª)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti – fra i quali in particolare la sentenza-ordinanza del giudice Priore – il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Essendo stati restituiti, con le correzioni, gli stenografici degli interventi svolti nella seduta del 27 luglio scorso, si è proceduto alla pubblicazione della relazione sul caso D'Antona (*Doc. XXIII*, n. 33). In merito comunica che l'Ufficio di Presidenza ha concordato, nella recente riunione, di incontrare il Procuratore della Repubblica di Roma per conoscere lo stato delle indagini, nonché i magistrati delle altre procure che stanno collaborando al caso.

Informa altresì che il senatore Follieri ha depositato il 29 settembre 1999 la proposta di relazione su «Gli eventi eversivi e terroristici degli anni fra il 1969 ed il 1975» che verrà discussa in sede plenaria dopo che perverranno da parte dei commissari eventuali osservazioni e suggerimenti.

Ricorda inoltre che sono stati avviati nuovi ed ulteriori rapporti di collaborazione e consulenze specializzate.

Comunica che il Presidente del Consiglio è stato informato con lettera dell'orientamento, unanimemente emerso in sede di Ufficio di Presidenza allargato della Commissione, in merito alla emanazione delle disposizioni per il riordino e la gestione degli archivi dei Servizi.

Dà notizia, infine, del comunicato stampa del Comitato parlamentare per i Servizi – emanato in esito alla riunione odierna – che ascolterà, il prossimo martedì 12 ottobre, il Vicepresidente del Consiglio sulla documentazione consegnata dall'ex agente Mitrokhin agli organismi di *intelligence* britannici nel 1992, nonché sugli indirizzi recentemente impartiti sul riordino degli archivi dei Servizi. A tale proposito fa presente che nella settimana immediatamente successiva la Commissione svolgerà l'audizione del Vice Presidente del Consiglio, deliberata dall'Ufficio di Presidenza allargato nell'ultima riunione.

Da ultimo informa che la dottoressa Barbara Balzerani ha comunicato con lettera in data odierna di non accettare l'invito all'audizione; dà quindi lettura dell'invito inviato il 4 ottobre 1999 e della missiva di risposta.

AUDIZIONE DELL'AMMIRAGLIO FULVIO MARTINI, GIÀ DIRETTORE DEL SISMI, SU RECENTI NOTIZIE CONCERNENTI ATTIVITÀ SPIONISTICHE COLLEGATE A FENOMENI EVERSIVI E SUL CASO MORO
(A010 000, B55^a, 0001^o)

(Viene introdotto l'ammiraglio Fulvio Martini).

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione, dà la parola all'ammiraglio MARTINI, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senaotri MANCA, PARDINI, DOLAZZA e dai deputati FRAGALÀ, TARADASH, BIELLI e TASSONE.

Nel corso della seduta l'onorevole Fragalà consegna un documento che viene acquisito agli atti della Commissione.

(Nel corso della seduta hanno luogo due passaggi in seduta segreta).

Il PRESIDENTE, ringraziando l'ammiraglio Martini, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 00,40 del 7 ottobre 1999.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Intervengono l'architetto Claudio Falasca della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), il dottor Giovanni Libero, accompagnato dal dottor Gorgio Santini, Segretario confederale, della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), il dottor Gabriele Stamegna della Unione italiana del lavoro (UIL), il dottor Corrado Mannucci, Segretario confederale, e il dottor Pietro Giovanni Zoroddu dell'Unione generale del lavoro (UGL), il dottor Giacomo Vulpiani, Commissario straordinario, e il dottor Diego Miraglia della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)..

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B68ª, 0042º)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte, inoltre, che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), dell'Unione italiana del lavoro (UIL), dell'Unione generale del lavoro (UGL) e della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL), sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza

(R047 000, B68ª, 0038º)

Il PRESIDENTE, rammentato che l'occasione dello svolgimento delle audizioni sul tema sulle dismissioni del patrimonio immobiliare

degli enti pubblici di previdenza è legata alla emanazione della circolare del Ministro del lavoro, già ascoltato il 14 settembre dalla Commissione che, nell'esercizio della funzione di controllo sull'attività degli Enti di previdenza, verifica l'operatività della normativa anche secondaria, osserva, in primo luogo, come l'operazione di dismissioni abbia determinato talune ragioni di critica. In particolare si è discusso sulle eventuali turbative del mercato immobiliare, sul rischio che siano conservate situazioni di privilegio, sulla difficoltà di accertare una effettiva disponibilità all'acquisto nonché sulla determinazione dei prezzi. Ricordato che non sono ammessi alla prelazione quegli inquilini ai quali siano state assegnate illegittimamente le abitazioni e rilevato tuttavia che situazioni di favore non illecitamente originate non possono trovare sanzioni se non sul terreno morale, il Presidente invita a considerare il problema della destinazione dei proventi ricavati dalle vendite degli immobili che dovrebbero alimentare fondi a capitalizzazione al fine di incrementare la capacità di copertura previdenziale a favore dei lavoratori assicurati. Osservato poi come le forme di tutela degli inquilini non possano derogare in peggio rispetto alla vigente disciplina sulla locazione degli immobili urbani, il Presidente si sofferma a illustrare talune previsioni normative contenute nel disegno di legge finanziaria, in particolare all'articolo 3, concernenti ulteriori programmi di dismissione affidati alla vigilanza prevalente del Ministero del tesoro e fondati sulla funzione di società di intermediazione. Tale tematica si discuterà, precisa il Presidente, in sede di discussione del disegno di legge finanziaria, ma tuttavia non possono essere ignorate le ricadute delle proposte all'esame del Parlamento, specie sotto il profilo delle procedure e della destinazione dei proventi che sarebbero accreditati su conti di tesoreria intestati agli Enti, compensati con un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli ultimi tre esercizi. Dopo aver fatto presente che il collegamento tra la Commissione e il Governo si limita alla citazione, nella relazione di presentazione del disegno di legge finanziaria, delle osservazioni della Commissione in tema di scarsa redditività del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali, il Presidente invita i rappresentanti sindacali a fornire valutazioni in ordine alle possibili incidenze sul mercato della vendita del 25 per cento del patrimonio immobiliare, previsto dalla circolare del Ministro del lavoro, e delle dismissioni previste dal programma straordinario. Chiede in particolare a che punto sia l'individuazione della quota del 25 per cento del patrimonio da vendere in una prima fase dell'operazione, quale sia l'effettiva propensione degli inquilini all'acquisto, quali misure possono essere adottate per evitare la conservazione di privilegi, se vi siano criteri tali da consentire una determinazione omogenea e giusta dei prezzi e, infine, come debbano essere utilizzati i proventi delle dismissioni.

L'architetto FALASCA, rilevato in primo luogo che qualora dovessero permanere le condizioni che hanno determinato il ritardo nelle dismissioni immobiliari già previste dalla vigente normativa, resterebbero validi i motivi di perplessità sulla possibilità di procedere effettivamente, secondo i tempi previsti, alla vendita della quota del 25 per cento del

patrimonio, fa presente che si è determinata una disponibilità generica all'acquisto, peraltro cosa diversa dall'effettiva propensione, da verificare allorché saranno note le reali condizioni proposte dagli Enti. Osservato poi come l'abbattimento del 30 per cento del valore degli immobili rifletta il livello medio della riduzione che il mercato registra nei prezzi degli immobili occupati rispetto a quelli liberi, ritiene che non vi siano pericoli di turbative del mercato trattandosi, nel caso specifico, di un patrimonio bloccato: o gli inquilini acquistano – chiarisce – o restano in affitto e dunque non c'è alcuna immissione nel mercato di nuova offerta immobiliare. Gli Enti avrebbero già dovuto indicare gli immobili considerati di pregio che, peraltro, non dovranno essere definiti tali in base ai requisiti soggettivi degli inquilini, ma identificati secondo criteri oggettivi e messi in vendita secondo procedure diverse rispetto agli immobili non di pregio. Quanto alla tutela degli inquilini, l'architetto Falasca esprime apprezzamento sulla circolare del Ministro del lavoro che riconosce il diritto di prelazione anche in forma associata e sottolinea, quanto alla destinazione dei proventi, la scelta fondamentale, già compiuta dal decreto legislativo n. 104 del 1996, di attivare fondi di investimento immobiliare ai quali dovrebbe essere garantita una redditività pari alla media dei diversi redditi offerti dal mercato finanziario non escludendo, dal paniere dei valori, anche il reddito derivante dai conti correnti. Conclude sottolineando il positivo intento che ispira il disegno di legge finanziaria, volto ad accelerare, con uno snellimento delle procedure, l'operazione di dismissioni immobiliari.

Le norme in materia di vendite di immobili contenute nel disegno di legge finanziaria rischiano, rileva il dottor LIBERO, di superare quanto disposto dalla circolare del Ministro del lavoro, determinando, nel contempo, attese di maggiori vantaggi per l'intermediazione e, più in generale, per il sistema immobiliare. Con la predisposizione di nuove liste di immobili possono causarsi ricadute speculative e, inoltre, desta perplessità la deroga alle norme di contabilità dello Stato, previste dall'articolo 3 del disegno di legge finanziaria. Se l'autocertificazione accelera, da un lato, le procedure, determina tuttavia problemi, perché risulterà difficile alle società di intermediazione procedere alle vendite senza i certificati di proprietà. Più in generale, il patrimonio immobiliare degli Enti di previdenza rischia di essere affidato alle società immobiliari, una circostanza, questa, che potrebbe anche comportare modifiche al sistema di tutela previsto a favore degli inquilini che esercitano o che non esercitano il diritto di prelazione. Occorre, prosegue il dottor Libero, compiere un'attenta analisi della qualità del patrimonio posto in vendita, essendo concreto il pericolo di una dismissione limitata agli immobili di maggiore pregio. All'inconveniente si dovrebbe ovviare prevedendo la dismissione di lotti equilibrati sotto il profilo delle condizioni soggettive degli inquilini, così da evitare che gli Enti restino proprietari dei soli alloggi non di pregio. Se l'Osservatorio ha svolto una positiva opera di proposta, sussistono problemi nella individuazione, da parte degli Enti, della quota del 25 per cento del loro patrimonio immobiliare, tanto che sembra difficile che possano essere rispettate le scadenze dell'operazione. Rilevato che la propensione all'acquisto va poi verifica-

ta alla luce delle reali condizioni di vendita proposte dall'Ente agli inquilini, il dottor Libero fa presente che la vendita collettiva, opportunamente privilegiata dalla circolare del Ministro del lavoro, favorisce gli Enti e, inoltre, che appare nulla l'incidenza sul mercato, riguardando l'operazione di dismissioni un segmento anomalo del patrimonio immobiliare. Quanto alla possibilità di eliminare i privilegi esistenti, il dottor Libero ritiene possibile ricorrere alla procedura dell'asta o alla vendita dell'immobile senza l'abbattimento del 30 per cento del valore, pur non nascondendosi le difficoltà nella realizzazione di tali misure. L'obiettivo di diminuire il trasferimento dallo Stato agli Enti può essere conseguito utilizzando opportunamente i proventi della dismissione, operazione sollecitata dalle proposte normative contenute nel disegno di legge finanziaria in vista della realizzazione di fondi di investimento immobiliare che, tuttavia, dovranno assicurare rendimenti allineati ai valori di mercato.

Il dottor STAMEGNA, osservato che le innovazioni contenute nel disegno di legge finanziaria, introducendo, tra l'altro, in modo organico, l'intermediazione, richiedono rinnovata attenzione in tema di tutela e di garanzia dell'utenza, fa presente che gli Enti non dispongono di una completa conoscenza dei rispettivi patrimoni immobiliari e non sono pertanto ancora in grado di individuare, forse ad eccezione dell'Inpdap, la quota del 25 per cento da vendere in una prima fase. La buona volontà e l'intenzione a vendere non risolvono – rileva – le condizioni che hanno ostacolato l'operazione di dismissione ormai da quattro anni. Dichiarato di concordare con i precedenti interventi riguardo alla propensione all'acquisto e ai pericoli di turbativa del mercato, segnala il rischio che, adottando nuove normative, possano conservarsi quelle situazioni di privilegio che invece devono scomparire. Considera infine positivamente la scelta di creare fondi immobiliari alimentati dai proventi delle vendite degli immobili.

Il dottor MANNUCCI, ricordato che la circolare del Ministro del lavoro, emanata nel 1992, imponeva agli Enti di praticare una politica delle locazioni volta a calmierare il mercato, rileva che si è in tal modo svalutato il valore degli immobili. Lamentato il danno arrecato ai lavoratori che hanno versato i contributi perché fossero investiti anche in immobili al fine di garantire le prestazioni previdenziali, mentre quegli stessi immobili sono stati svalutati per scelte compiute dal legislatore, il dottor Mannucci ritiene che, se proprio deve procedersi alla dismissione, i proventi dovranno essere destinati al risanamento dei bilanci degli Enti previdenziali. Con la vendita della quota del 25 per cento si aggraverà la gestione immobiliare degli enti in quanto saranno posti in vendita gli immobili migliori e resteranno agli Enti quelli di minor pregio che comportano maggiori costi di gestione. Criticata inoltre la circostanza che si sia confuso con una generica propensione all'acquisto il reale intendimento da parte degli inquilini ad acquistare conoscendo le reali condizioni di vendita, sottolinea l'esigenza che i valori degli immobili siano definiti, in modo certo ed obiettivo, da un organismo statale. La dismis-

sione immobiliare avrà, a suo giudizio, l'effetto di calmierare il mercato, ma sarà impossibile – rileva – rispettare le scadenze previste per la operazione che dovrebbe rappresentare l'occasione di compiere un significativo atto sociale a favore dei cittadini.

Il dottor MIRAGLIA, dichiarato preliminarmente che il disegno di legge finanziaria, pur mosso dall'intento di accelerare le procedure, potrebbe comportare rischiose sovrapposizioni sulla normativa vigente, segnala il pericolo che la procedura d'asta possa risultare al ribasso e denuncia la mancanza di certezza dei valori degli immobili. Sottolineata l'eterogeneità dei criteri adottati dagli Enti nel definire il prezzo degli immobili, osserva come le situazioni di privilegio si siano concretate allorché sono stati assegnati immobili a canoni di locazione particolarmente bassi; ora se il valore dell'immobile è congruo rispetto al mercato non può essere negato il diritto di prelazione neppure a coloro che hanno avuto in locazione l'alloggio sia pure in modo moralmente condannabile. Ribadito anch'egli che si può verificare la propensione all'acquisto solo in presenza di condizioni certe proposte all'inquilino dall'Ente, ritiene che l'operazione di dismissioni non abbia conseguenze sul mercato, poiché si riferisce a una potenzialità d'acquisto estranea al mercato. La creazione di fondi di investimento capaci di gestire il patrimonio edilizio nel mercato aperto comporterà una notevole rivalutazione del patrimonio, anche se è difficile prevedere quali rendimenti potranno offrire. I proventi della dismissione – che devono comunque essere destinati a migliorare l'attività e le prestazioni degli Enti – potrebbero anche concorrere a fondi di investimento finanziario, così da realizzare un incremento di reddito a favore degli Enti. Il dottor Miraglia conclude ribadendo la preoccupazione che il disegno di legge finanziaria possa rappresentare una complicazione delle procedure avviate per la dismissione del patrimonio immobiliare.

Interviene quindi il deputato CANGEMI che, sollecitata una nuova audizione del Ministro del lavoro, non potendo la Commissione trascurare gli elementi di connessione tra la circolare emanata nello scorso mese di agosto e le proposte contenute nel disegno di legge finanziaria, invita i rappresentanti dei sindacati a esprimere un giudizio sulla proposta di destinare i proventi della dismissione immobiliare a un fondo per il lavoro subordinato e a esprimere una valutazione attorno alla possibilità di rispettare il termine, indicato dal disegno di legge finanziaria, del 29 febbraio 2000. Inoltre il deputato Cangemi sollecita una riflessione sulla consistenza dell'offerta di edilizia residenziale pubblica, nonché sulle caratteristiche del patrimonio immobiliare ad uso non abitativo che, secondo un ordine del giorno votato dalla Camera, avrebbe dovuto avere la precedenza nell'operazione di dismissione.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione ha la competenza di esercitare il controllo sulla operatività della normativa vigente sia primaria che secondaria e dunque non può interferire sulla discussione del disegno di legge finanziaria proposto all'esame del Parlamento. Possono

tuttavia compiersi verifiche in ordine alla ricaduta che le proposte di modifica hanno sul problema delle dismissioni sul quale la Commissione dovrà esprimere una complessiva valutazione in vista della elaborazione di un documento da presentare alle Camere.

Il dottor FALASCA, dopo aver chiarito che la circolare del Ministro del lavoro, emanata nel 1992, era mossa dalla preoccupazione delle conseguenze che la adozione dei patti in deroga avrebbe potuto determinare sul mercato degli affitti, ribadisce che la destinazione dei proventi delle dismissioni immobiliari a fondi di investimento immobiliare costituisce una occasione importante per incentivare una scelta positiva. Ricordato che il Ministro del lavoro ha previsto, nell'emanazione della circolare, scadenze temporali definite a seguito di una consultazione con i Presidenti degli Enti, fa presente che se quelle scadenze non possono essere rispettate è giusto il ricorso a meccanismi sostitutivi. Il patrimonio residenziale pubblico – prosegue il dottor Falasca – è cosa diversa dal patrimonio immobiliare degli Enti ai quali, nel passato, è stata assegnata una funzione sociale impropria: si deve correggere tale distorsione sottraendo agli Enti la gestione del patrimonio immobiliare che, per di più, assicura una ben scarsa redditività. Ricordato che il 90 per cento del patrimonio immobiliare del programma straordinario riguarda gli immobili commerciali, rileva l'opportunità di procedere con cautela allorché si interviene sul patrimonio immobiliare a uso non abitativo.

Dopo che il dottor MANNUCCI ha precisato che con la circolare del Ministro del lavoro del 1992 gli Enti hanno subito le conseguenze di scelte che, compiute sul terreno politico, hanno determinato un obiettivo appesantimento della gestione immobiliare, il dottor VULPIANI sottolinea le diverse caratteristiche del patrimonio immobiliare commerciale rispetto a quello a uso abitativo, sottolineando in particolare l'esigenza di procedere con estrema cautela nel settore, al fine di evitare fenomeni speculativi.

Il dottor ZORODDU, dichiarato di ritenere che il rendimento dei fondi immobiliari non possa superare il 2 per cento sul tasso di inflazione, esprime la convinzione che il programma di vendita, anche per le difficoltà nell'aggiornamento catastale, non potrà rispettare le scadenze previste.

Il dottor STAMEGNA, concordando sull'esigenza di correggere una scelta distorsiva che, con l'affidare agli Enti di previdenza, in modo improprio, una funzione sociale ne ha penalizzato gli investimenti, fa presente che i problemi dell'edilizia pubblica devono essere affrontati in un contesto diverso dalla operazione di dismissione degli immobili di proprietà degli Enti di previdenza.

Il PRESIDENTE, dopo aver osservato come le proposte intese ad accelerare le procedure possano conseguire un positivo risultato, dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ritiene che la serie di audizioni concernenti la dismissione degli immobili degli Enti pubblici di previdenza possa, con quelle svolte nella seduta odierna, ritenersi conclusa. Peraltro, secondo le intese a suo tempo raggiunte, sarà necessario integrare l'audizione del Ministro del lavoro con un nuovo incontro, essendosi già manifestata, in tal senso, la disponibilità del Ministro. Tale seconda audizione dovrebbe svolgersi dopo il 26 ottobre, data che, come è noto, rappresenta la prima scadenza nel procedimento di dismissione immobiliare, con la formulazione delle proposte di vendita riferite alla prima *tranche*, e dopo il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge finanziaria. All'audizione del Ministro – da prevedere, in linea di massima, per la prima decade di novembre – potrebbe essere invitato anche il professor Tamburini, presidente dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

Essendo pervenuti i dati richiesti al Ragioniere generale dello Stato con riferimento alla ricongiunzione e alla totalizzazione, il Presidente propone che nella prossima seduta, da convocare per mercoledì 13 ottobre 1999, si svolga una nuova audizione del dottor Monorchio al fine di approfondire i dati forniti, così che la Commissione possa disporre di una attendibile valutazione sotto il profilo quantitativo, elemento necessario della relazione che si dovrà presentare al Parlamento a conclusione della procedura informativa, prima dell'approvazione dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria.

Il Presidente propone infine che la Commissione dedichi il periodo di tempo che intercorre tra le audizioni testé proposte, avviando l'esame dei risultati dell'attività degli Enti di previdenza, in vista del documento conclusivo da presentare al Parlamento.

La COMMISSIONE concorda sull'articolata proposta di organizzazione dei lavori formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, propone di procedere in seduta segreta.

(La proposta è approvata)

Comunicazioni del Presidente

(La Commissione procede in seduta segreta).

(La seduta riprende in seduta pubblica).

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B37^a, 0118^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dei commissari delegati all'emergenza rifiuti per la regione Puglia, Salvatore Di Staso, presidente della giunta regionale, e Giuseppe Mazzitello, prefetto di Bari

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda lo scopo delle audizioni e dà la parola a Salvatore Di Staso.

Salvatore DI STASO, *commissario delegato all'emergenza rifiuti per la regione Puglia e presidente della giunta regionale*, ricorda che in una precedente audizione presso la Commissione aveva affermato che l'azione commissariale ha consentito almeno lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti prodotti da tutti i comuni pugliesi. Ciò nonostante la Puglia versa ancora in uno stato di forte precarietà.

Afferma di aver orientato la propria azione all'organizzazione di un sistema integrato di impianti e all'incentivazione delle forme di riciclaggio e recupero dei rifiuti, al fine di ridurre le quantità destinate allo smaltimento in discarica.

Sottolinea al riguardo, tuttavia, che le gestioni commissariali necessitano di tempi e risorse finanziarie adeguate. Evidenzia anche che talora la gestione commissariale affidata ai prefetti segue percorsi che non sempre si incontrano virtuosamente con quelli delle procedure emergenziali della regione. Capita infatti che procedure di appalto avviate da lui stesso per fronteggiare situazioni di crisi non possano conseguire gli effetti voluti perché i prefetti non autorizzano la realizzazione delle discariche. Cita al riguardo il caso di Brindisi.

Deposita una copia di tutti i provvedimenti commissariali emanati nell'esercizio dei suoi poteri.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, illustra che nel primo semestre del 1999 la percentuale raggiunta nella regione è salita al 4 per cento e che questo dato medio regionale risulta migliorato in taluni capoluoghi di provincia quali Bari, Foggia e Lecce.

Allo stesso proposito sottolinea che è stata allargata la base dei comuni che svolgono un'opera di differenziazione della raccolta e che al fine di realizzare dei siti attrezzati ha rivolto richieste di finanziamento al Ministero dell'ambiente.

Per quanto riguarda il recupero energetico, ritiene che si tratti di un punto centrale nella gestione del ciclo. Per questo la gestione commissariale ha avanzato 4 proposte di impianti di produzione di combustibile da rifiuto (CDR). Per tali proposte non ha ancora ricevuto riscontri dai ministeri interessati.

Ciò nonostante ritiene che la gestione commissariale debba proseguire sulla strada della realizzazione di impianti di CDR.

Venendo ai rifiuti speciali, espone che la gestione commissariale è impegnata in un'attività di disciplina e riduzione della movimentazione dei rifiuti prodotti. Segnala tuttavia al proposito che il divieto di introduzione in Puglia di rifiuti speciali prodotti in altre regioni, disposto in esecuzione dell'ordinanza del ministro dell'interno n. 2895 del 1999, è stato oggetto di un ricorso per sospensione cautelare da parte di alcuni gestori di impianti di smaltimento e il TAR Puglia, sezione di Bari, ha accolto il ricorso.

Svolgendo delle considerazioni generali sull'istituto del commissariamento, ritiene che esso possa raggiungere risultati positivi se gli strumenti di intervento sono ben organizzati e se con la gestione commissariale partecipano costruttivamente anche le amministrazioni locali. Particolarmente importante è che queste ultime non si facciano interpreti di sentimenti meramente egoistici della popolazione (che tende a desidera-

re siti di smaltimento lontani e tariffe basse), ma collaborino costruttivamente alla soluzione dei problemi.

Giuseppe MAZZITELLO, *commissario delegato all'emergenza rifiuti per la regione Puglia e prefetto di Bari*, espone che il sistema di gestione dei rifiuti in Puglia poggia essenzialmente sul contenuto di una delibera del consiglio regionale del 1993, la quale prevedeva come pilastri di tale gestione lo smaltimento in discarica e la termodistruzione con recupero energetico. Nei fatti è sempre stata largamente prevalente la politica di smaltimento in discarica. Questa prevalenza non è stata ancora rovesciata poiché i provvedimenti commissariali del presidente della regione non hanno ancora spiegato i loro effetti.

L'ordinanza ministeriale attualmente vigente assegna al prefetto il potere concessorio per l'esercizio delle discariche. Questa previsione, a suo avviso, trova fondamento nella preoccupazione di spezzare il ferreo oligopolio che esiste in Puglia nella gestione dei rifiuti. Il *business* privato che ruota intorno ad essa infatti può quantificarsi in un giro d'affari di circa 4 mila miliardi di lire.

È del tutto evidente quale potere di influenzare il consenso possono avere i pochissimi soggetti protagonisti di tale oligopolio. L'affare dei rifiuti è in grado dunque di incidere sulle dinamiche politiche locali. L'individuazione del prefetto, quale titolare del potere concessorio, è pertanto immaginata come figura di rottura rispetto a preesistenti situazioni di pericolo e di opacità del mercato.

Peraltro, nell'affidare il potere di dare le discariche in concessione al prefetto – a suo avviso – l'ordinanza ministeriale mira anche ad obiettivi di tutela del territorio.

La Puglia infatti è terra dove impera l'abusivismo dei rifiuti e dove è assai frequente la pratica di effettuare scavi e vendere i terreni, che poi i compratori riempiranno abusivamente di rifiuti. Rompere l'oligopolio significa intervenire anche contro l'abusivismo.

Ritiene necessario che, per ciascun ambito ottimale individuato, si costituisca un consorzio tra comuni e che a tali consorzi partecipino anche soggetti privati, i quali però sottostiano ai dovuti controlli.

Giuseppe SPECCHIA (AN) domanda quali tempi si prevedano per un ritorno ad una gestione ordinaria. Chiede altresì dati in ordine ai rifiuti speciali e circa i rapporti tra la gestione commissariale, da un lato, e gli enti locali e l'associazionismo, dall'altro.

Ermanno IACOBELLIS (Misto-UDEUR) dà atto al prefetto di aver schiettamente riconosciuto l'esistenza di una situazione drammatica. Gli chiede tuttavia del motivo per cui il prefetto non si avvalga dei poteri di controllo che gli spettano nei confronti del mondo imprenditoriale. Così come si può verificare se in un'impresa sia sfruttato il lavoro minorile, così si dovrebbe poter controllare il volume dei rifiuti prodotti.

Giovanni IULIANO (DS-U) chiede se vi sia nella struttura commissariale pugliese un *sub*-commissario per la raccolta differenziata. Do-

manda altresì chi siano gli imprenditori protagonisti dell'oligopolio, se vi sia un piano di localizzazione dei termodistruttori, quale sia la situazione dei traffici di rifiuti anche con l'estero e quale ruolo possa svolgere nell'emergenza degli scavi abusivi il Corpo forestale.

Lucio MARENCO (AN), nell'affermare la gravità della situazione relativa al contrabbando, domanda se non credano i commissari che vi sia un monopolio anche nel *business* della raccolta differenziata. Chiede se possano essere meglio chiarite le asserite inadempienze del Ministero dell'ambiente.

Franco GERARDINI (DS-U) nel ricordare che lo scopo dell'indagine della Commissione d'inchiesta sui commissariamenti disposti dal Governo è quello di valutarne la capacità risolutiva dei problemi ed eventualmente di suggerire per essi dei miglioramenti, afferma che è sua impressione che essi siano mal concepiti.

Con riguardo ai controlli prefettizi, afferma che essi sono previsti e dovrebbero essere attivati a prescindere dal regime di commissariamento, giacchè sono poteri ordinari di spettanza del prefetto.

Domanda di quali informazioni dispongano i commissari delegati circa l'*import-export* di rifiuti in Puglia.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede se l'impianto ex-EVC di Brindisi sia stato concesso in gestione alla società Celtica Ambiente. Domanda altresì quali siano gli sviluppi della situazione a Trinitapoli e di quella della Ines Sud.

Concordando con l'onorevole Gerardini, si interroga sul «modello» del commissariamento e osserva che solitamente i provvedimenti governativi di emergenza non concernono rifiuti speciali. Ciò tutto sommato appare assai curioso, dal momento che in Italia si producono 26 milioni di rifiuti solidi urbani all'anno e tra i 40 e i 50 milioni di rifiuti speciali. Mentre informazioni abbastanza complete si hanno sui primi, poco si sa sui secondi.

Salvatore DI STASO, sottolinea che proprio lui ha espresso il desiderio che il potere concessorio fosse assegnato al prefetto. Dell'uso corretto che di tale ha fatto il prefetto di Bari intende dare ampio riconoscimento.

Per quel che concerne gli incarichi dei *sub*-commissari, chiede se possa intervenire un suo collaboratore.

Massimo SCALIA, *presidente*, poichè nessuno si oppone, lo consente.

Luca LIMONGELLI, *responsabile della struttura commissariale incaricato dal commissario Di Staso*, afferma che vi sono delle incongruenze tra l'ultimo provvedimento governativo per l'emergenza e alcune lettere inviate successivamente dal dipartimento per la protezione civile.

Giuseppe MAZZITELLO osserva tuttavia che non si tratta di elementi di eccessivo rilievo.

Salvatore DI STASO, rispondendo al quesito sui rifiuti speciali, ribadisce che la gestione commissariale ha il solo compito di disciplinare i flussi.

Quanto alla raccolta differenziata, espone che la regione ha lanciato con vigore la campagna intitolata «*Fai la differenza*». La percentuale del differenziato nell'arco della sua gestione è salita dal 2 al 4 per cento. Dal giugno 1999 è stato individuato anche un *sub*-commissario appositamente delegato, il dottor Capriulo.

Quanto al ruolo del Corpo forestale dello Stato, espone che questo al momento è al centro di una situazione controversa dovuta alla riforma in corso.

Concorda con gli intervenuti sulla difficoltà crescente della gestione commissariale, dovuta anche al susseguirsi e sovrapporsi delle ordinanze. Per la Puglia taluno ha addirittura suggerito che si dovrebbe stendere un «testo unico» delle stesse.

Quanto al rapporto con gli enti locali, concorda con quanto affermato dal prefetto Mazzitello circa l'importanza politica in sede locale del problema dei rifiuti. Afferma che addirittura in taluni casi si tratta di un tema su cui le elezioni amministrative si vincono o si perdono. Ritiene non di meno che negli enti locali dovrebbero cessare gli atteggiamenti egoistici.

Crede che la gestione commissariale sia stata positiva, sia perchè ha consentito di accelerare taluni tempi sia perchè ha avviato un circuito culturale virtuoso favorevole alla raccolta differenziata. Lamenta tuttavia che vi è un lasso eccessivo di tempo tra i provvedimenti del Presidente del Consiglio che dichiarano lo stato di emergenza e le ordinanze ministeriali che nominano i commissari delegati.

Conferma che lo stabilimento ex-EVC è stato rilevato dalla Celtica Ambiente e in ordine alla situazione di Trinitapoli dichiara che è in corso una procedura semplificata (articolo 31 del decreto legislativo n. 22 del 1997).

Giuseppe MAZZITELLO sostiene che i commissariamenti non sono in sè un valore o un disvalore. Dipende da come i relativi poteri sono interpretati da chi li esercita.

La sua gestione dell'emergenza idrica in Puglia – a suo avviso – è stato un fatto positivo: il commissario straordinario è stato uno delle principali stazioni appaltanti di opere pubbliche nel periodo considerato e ha dato luogo all'apertura di molti cantieri, con impegni di spesa per molti miliardi di lire. Naturalmente occorre che la gestione commissariale duri fino al completamento di tali opere. Le principali dote di un commissario straordinario sono l'imparzialità e la concretezza. Un commissario delegato non «terzo» non è idoneo a risolvere i problemi.

Quanto ai controlli afferma che dietro suo impulso sono stati svolti sopralluoghi in più di 160 siti, sono stati posti sotto sequestro

circa 900 mila metri quadrati di territorio e deferite all'autorità giudiziaria più di 100 persone.

A suo avviso la Guardia forestale ha ormai organici troppo ridotti per contribuire concretamente.

Una corretta gestione commissariale si rivela utile anche per un'efficace tutela del territorio, affinché di tale risorsa possano fruire tutti in condizioni di uguaglianza.

Quanto infine ai rapporti con i comuni, afferma che – poichè per il profilo del conferimento in discarica non vi è obbligo di consorzarsi – ha riscontrato utile l'uso del potere concessorio per indurre indirettamente i comuni a consorzarsi per zone limitrofe. Cita a riguardo il caso del comune di Conversano.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e, poichè nessuno chiede la parola, li congeda.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Audizioni informali – in merito allo schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» – dei rappresentanti delle seguenti associazioni: CGIL-SNUR, CISL-RICERCA, UIL-PA-Università e Ricerca, CONFSAL e ANPRI-EPR.

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 13,25 alle ore 14,25.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

49^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

*Intervengono il Vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari,
dr. Pierluigi Camilli, ed la dott.ssa Maria Luisa Larini, della direzione
del Televideo.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

*(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta
precedente).*

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B66^a, 0010^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, comunica che in data 23 settembre scorso è pervenuto alla Sottocommissione il calendario delle trasmissioni radiofoniche dell'Accesso della regione Friuli-Venezia Giulia, relativo al quarto trimestre 1999. Ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del vigente regolamento per l'esame delle richieste di Accesso, il calendario diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Pertanto, l'assenza di osservazioni proposte entro il termine di venerdì 8 ottobre prossimo comporterà l'esecutività del calendario stesso.

Comunica inoltre che, in esito alla delibera approvata dalla Sottocommissione il 14 luglio scorso, cinque delle diciotto associazioni interpellate per l'avvio delle trasmissioni dell'Accesso su Televideo hanno chiesto di beneficiare di tale mezzo. A queste si aggiungono due domande già esaminate dalla Sottocommissione. Ha pertanto disposto che la programmazione abbia inizio con le domande n. 4182, 4214, 4220 e

4221, in considerazione della circostanza che altre domande necessitano di integrazione, per vizi di forma ovvero perché non riportano esattamente il testo da trasmettere; la programmazione proseguirà poi con queste ultime domande, e con quello che che saranno approvate oggi. Le trasmissioni sul Televideo hanno avuto inizio oggi.

Comunica infine di avere autorizzato la trasmissione, per le prime tre settimane del mese di ottobre, dei calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI in conformità alle indicazioni approvate dalla Sottocommissione nella scorsa seduta: le trasmissioni hanno avuto inizio lunedì 4 ottobre scorso. Si riserva di approvare in seguito, tenendo conto delle decisioni che saranno assunte oggi, i calendari per il periodo successivo, per i quali alla RAI sarà conferito apposito mandato.

(La Sottocommissione conviene).

La dottoressa Maria Luisa LARINI, della Direzione del Televideo, comunica che le trasmissioni con il mezzo del Televideo hanno avuto inizio con la programmazione dei testi proposti dalle associazioni «ACCRI» e «WWF», e proseguiranno secondo il calendario che sarà tempestivamente predisposto dalla RAI in ottemperanza alle indicazioni che saranno fornite oggi. Come già stabilito, ogni associazione beneficerà di tre pagine *rolling*, trasmesse ventiquattro ore su ventiquattro alla pagina 719 di Televideo, per una settimana; la settimana si intende decorrere dalle ore 7 di ogni mercoledì, sino alla stessa ora del mercoledì successivo. Segnala inoltre l'opportunità che, nella predisposizione delle tre pagine di testo, ogni pagina sia conclusa da frasi di senso compiuto, piuttosto che da frasi che si interrompano per riprendere alla pagina successiva.

Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo

(A007 000, B66^a, 0010^o)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, sottopone alla Sottocommissione le domande che risultano pendenti. Alcune di esse sono prive dell'autenticazione delle firme: come già fu deciso in analoghe circostanze, anche questa volta ritiene che possano essere ammesse alla programmazione, purché si provveda a sanare il vizio prima della loro messa in onda. Altre domande, ed in particolare quelle di cui ai nn. 4229 (Università LUISS) e 4228 (Fondazione Giuseppe Toniolo), pur essendo presentate da organismi che svolgono attività culturale, fanno riferimento ad attività svolte dietro pagamento di un corrispettivo: propone che esse siano ammesse alla condizione che le relative trasmissioni facciano riferimento esclusivamente agli aspetti di carattere culturale dell'attività di tali associazioni. Segnala infine che il CODACONS, nel rispondere all'invito della Sottocommissione per le trasmissioni sul Televideo (pre-

sentando una domanda che pertanto non richiede approvazione specifica da parte della Sottocommissione), ha chiesto di fruire di sei pagine *rolling*: sottopone ai colleghi anche questa specifica questione, ma fa presente che potrebbe essere ricercata una soluzione intermedia attraverso il contatto con la stessa associazione. Ritiene che possa essere temporaneamente sospesa la domanda n.4211, presentata dalla CONFEDILIZIA.

Propone pertanto di dare mandato alla RAI di redigere nuovi calendari, sia televisivi, sia radiofonici, sia relativi al Televideo, nei quali possano essere comprese almeno alcune delle domande approvate oggi, in applicazione dei medesimi criteri stabiliti nella seduta del 14 luglio scorso; e presenta una bozza di delibera.

I senatori Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), Stefano SEMENZATO (Verdi), Antonio FALOMI (DS) e Rosario Giorgio COSTA (FI), manifestano consenso con le proposte del Presidente. Interviene altresì il Vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI.

La Sottocommissione approva quindi , con deliberazioni separate per ciascuna domanda, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA
NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1999**

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile ed il 14 luglio 1999, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo; udite le comunicazioni del Presidente della Sottocommissione circa le domande che, in sede di avvio delle trasmissioni su Televideo, ai sensi di quest'ultima delibera, sono state proposte a seguito di specifico invito avanzato dalla Sottocommissione;
- e) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare il calendario dell'Accesso televisivo e quello dell'Accesso radiofonico, di cui alla delibera della Sottocommissione del 14 luglio 1999, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera. Nell'integrazione dei calendari si applicano i criteri di cui ai punti 1 e 2 della delibera del 14 luglio 1999.
2. La RAI predispone il calendario dell'Accesso con il mezzo del Televideo, curando che in esso siano comprese tutte le domande di cui al punto 3 della presente delibera. Si applicano i criteri di cui al punto 2 della delibera del 14 luglio 1999.

3. Le domande che rientrano nel calendario della programmazione con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

Numero	Richiedente	Argomento
4178	Congregazione cristiana dei testimoni di Geova	Operazioni di soccorso dei testimoni in Africa
4182	ACCri	Progetto Licantèn
4214	ENDAS	Informazioni
4219	CODACONS	Informazioni sul Codacons
4220	WWF	Manifestazione 9 e 10 ottobre
4221	Animalisti italiani	Allevamenti di animali da pelliccia
4225	CESB	Telefono ponte per sordi
4210	Confedilizia	Riforma degli estimi
4234	Centro studi diabete, obesità, malattie vascolari	Attività dell'associazione

4. Le domande ammesse alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Progre	Richiedente	Titolo
4208	Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni	«Pionieri mormoni, fede in ogni passo» (T)
4209	A.R.A.P.	«Il congresso delle associazioni dei familiari dei malati di mente a Stoccolma» (T)
4212	Comitato Gigi Ghirotti	«Il progetto Clessidra: la teleassistenza ai malati oncologici» (T)
4213	Associazione Italiana della Caccia	«Italcaccia: lo sport venatorio e l'Europa» (T)
4215	Associazione Anni Verdi	«Attività e sviluppo della musicoterapia - Psicomotricità» (R)
4216	Phoenix Edizioni	«Lo sviluppo delle pubblicazioni scientifiche nell'ambito dell'handicap» (R)
4217	Confederazione della Musica italiana	«Musica è - Il mondo della musica» (R)
4218	Confederazione della Musica italiana	«Musica è - Il mondo della musica» (T)
4222	Fondazione Floriani	«Il modello Floriani» (T)
4223	Fondazione Floriani	«L'Hospice - Una casa per vivere quando la vita finisce» (T)
4224	Fondazione Floriani	«Scuola italiana di medicina palliativa» (T)
4226	Federazione Italiana Tempo Libero	«Il sistema dei CRAL per la cultura» (T)
4227	Federazione Italiana Tempo Libero	«I CRAL, lo sport amatoriale, lo sport per tutti» (T)
4228	Fondazione Giuseppe Toniolo	«Storia e attività della Fondazione Toniolo» (T)
4229	Scuola di specializzazione in giornalismo della LUISS Guido Carli - Roma	«La formazione dei giornalisti alla LUISS Guido Carli di Roma» (T)
4230	Associazione Il Paese delle donne	«La comunicazione e il linguaggio: differenza di genere» (T)
4231	Associazione Il Paese delle donne	«Immigrazione e integrazione delle donne straniere» (T)
4232	Associazione Il Paese delle donne	«Violenza sulle donne - Traffico e case delle donne» (T)
4233	Associazione Il Paese delle donne	«La scuola e la cultura di genere» (T)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 14

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Vacanza del seggio nel collegio n. 6 della regione Marche da coprire mediante elezione suppletiva.

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Giovanni Robusti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Mantova.

II. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 16,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2000-2002: audizione dei rappresentanti dell'ISTAT e dell'ISAE.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
 - COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
 - BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
 - FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
 - PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
 - LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
 - PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
 - PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
 - CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
 - PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
 - TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
 - MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
 - e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197).
- SEMENZATO. - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (4201).
- MANZELLA. - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (4207).
- CÒ ed altri. - Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (4215).
- LA LOGGIA ed altri. - Disciplina dell'informazione elettorale e politica (4225).

VIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

XII. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (4209).
- Antonino CARUSO ed altri - Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputato GASPARRI. - Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (4193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 11

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 17

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente della Telecom Spa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 14,30

Audizione del professor Gaetano Maria Fara, direttore dell'Istituto di igiene «G. Sanarelli» dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e del professor Fabrizio Oleari, dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999

(C. 5619-B, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato).

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 (C. 6383, approvato dal Senato).
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (C. 6387, approvato dal Senato).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame della proposta di relazione alle Camere sul biennio di attività della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 12,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità:

- audizione del professor Guido Rey, presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. *b*), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari**

Giovedì 7 ottobre 1999, ore 15

- I. Comunicazioni del Presidente.
 - II. Audizione dell'ex Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'AIMA, Giovanni Robusti.
-

